



Scheda tematica

Classificazione doganale delle merci

Prefazione

L'Unione europea comprende un'unione doganale che si estende a tutti gli scambi di merci. Quest'ultima si articola in due parti principali. Da un lato, essa prevede il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione nonché di qualsiasi tassa di effetto equivalente, sia per i prodotti originari degli Stati membri sia per quelli provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Dall'altro, essa esige l'adozione di una tariffa doganale comune nelle relazioni con i paesi terzi.

Quest'ultima comprende una nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») delle merci che consente di collegare tutte le merci importate o esportate a determinate voci doganali. È questo l'obiettivo di un'operazione di classificazione doganale.

Dato che l'importo dei dazi doganali che devono essere riscossi dalle autorità doganali degli Stati membri dipende dalla classificazione doganale del prodotto di cui trattasi e che il gettito di tali dazi costituisce risorse proprie dell'Unione, la classificazione doganale delle merci riveste un'importanza particolare, sia dal punto di vista della tutela degli interessi finanziari dell'Unione sia dal punto di vista degli interessi degli operatori economici del settore.

Orbene, tale operazione può far sorgere numerose difficoltà, in particolare quando riguarda merci complesse. Al fine di far fronte a tali difficoltà conformemente ai requisiti inerenti al principio della certezza del diritto, è stato istituito un regime giuridico a livello europeo ¹.

Il regime europeo di classificazione doganale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l'«OMD») e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369 ².

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest'ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l'ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l'interpretazione del

¹ Il sistema europeo di classificazione delle merci è suddiviso in due parti, vale a dire la NC e la tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC), istituita dalla Commissione, che fornisce informazioni sulle rispettive aliquote dei dazi doganali e sulle altre misure applicabili a merci specifiche nell'Unione e che è composta dal codice NC a otto cifre e integrata da due cifre supplementari.

² Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU 1987, L 198, pag. 1).

SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata. L'OMD approva, alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

Tale regime, derivante dal regolamento n. 2658/87 del Consiglio ³, il cui allegato è regolarmente aggiornato ⁴, in particolare al fine di inserirvi nuovi codici o suddivisioni complementari, comprende regole generali di interpretazione, note esplicative nonché regolamenti di classificazione adottati dalla Commissione. Pertanto, spetta alla Corte, nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite, garantire la coerenza nell'applicazione delle norme e degli atti summenzionati. A tal fine, la Corte è chiamata, nell'ambito di rinvii pregiudiziali presentati dai giudici nazionali, a precisare l'interpretazione delle norme generali che disciplinano la classificazione doganale e dei criteri applicabili in materia, a chiarire la portata delle voci e delle sottovoci della NC, nonché a pronunciarsi sulla validità dei regolamenti di classificazione adottati dalla Commissione.

Senza procedere essa stessa alla classificazione doganale del prodotto di cui trattasi, la Corte è quindi chiamata a fornire a tutte le parti interessate ogni elemento utile per garantire una classificazione corretta, fornendo al contempo, se del caso, indicazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle competenze spettanti in futuro alle autorità doganali nonché ai giudici nazionali.

Così facendo, la Corte ha avuto più volte occasione di precisare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della classificazione, quali la destinazione o la funzione di un prodotto, nonché dell'interpretazione delle nozioni rilevanti per la classificazione di prodotti contenenti molteplici componenti o facenti parte di un altro bene.

Tutti questi elementi della copiosa giurisprudenza della Corte, a causa della complessità e della tecnicità spesso elevate dei prodotti esaminati, contribuiscono necessariamente all'importanza del ruolo di tale giurisprudenza in materia di classificazione doganale delle merci.

La presente scheda tematica intende fornire una panoramica degli elementi chiave di tale giurisprudenza. A tal riguardo, occorre sottolineare che la Corte è regolarmente chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su questioni che, al di là della loro natura giuridica, riguardano aspetti scientifici e tecnici specifici, in relazione alle caratteristiche e alle proprietà oggettive delle merci di cui trattasi. Di conseguenza, le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte figurano spesso tra le considerazioni e le valutazioni proprie di una determinata merce. Di conseguenza, al fine di consentire al lettore di comprendere meglio il contesto di fatto e di diritto proprio di ciascuna delle decisioni

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). Tale regolamento ha istituito la NC che risponde, al contempo, ai requisiti della TDC, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione relative all'importazione o all'esportazione di merci.

⁴ L'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio è stato sostituito da un nuovo allegato sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2021, L 385, pag. 1), con effetto dal 1° gennaio 2022.

selezionate senza compromettere la comprensibilità della presente scheda tematica nel suo insieme, gli elementi chiave della giurisprudenza della Corte sono presentati nel contesto concreto di ciascuna decisione e, per quanto possibile, evidenziati in corsivo.

Elenco delle abbreviazioni

ITA: accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

CEN: Comitato europeo di normalizzazione

NC: nomenclatura combinata

OMD: Organizzazione mondiale delle dogane

OMC: Organizzazione mondiale del commercio

ITV: informazione tariffaria vincolante

SA: Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

TDC: tariffa doganale comune

Elenco degli atti contemplati

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

Regolamenti (CEE) n. 3174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU 1988, L 298, pag. 1); **n. 548/89** della Commissione, del 28 febbraio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1989, L 60, pag. 31); **n. 812/89** della Commissione, del 21 marzo 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1989, L 86, pag. 25); **n. 2886/89** della Commissione, del 2 agosto 1989, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU 1989, L 282, pag. 1); **n. 2472/90** della Commissione, del 31 luglio 1990, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU 1990, L 247, pag. 1); **n. 2587/91** della Commissione, del 26 luglio 1991, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU 1991, L 259, pag. 1); **n. 2505/92** della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento n. 2658/87 (GU 1992, L 267, pag. 1), e **n. 2551/93** della Commissione, del 10 agosto 1993, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU 1993, L 241, pag. 1).

Regolamenti (CE) n. 535/94 della Commissione, del 9 marzo 1994, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1994, L 68, pag. 15); **n. 3115/94** della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento n. 2658/87 (GU 1994, L 345, pag. 1); **n. 1165/95** della Commissione, del 23 maggio 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1995, L 117, pag. 15); **n. 3009/95** della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1995, L 319, pag. 1); **n. 1734/96** della Commissione, del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1996, L 238, pag. 1); **n. 1196/97** della Commissione, del 27 giugno 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1997, L 170, pag. 13); **n. 1624/97** della Commissione, del 13 agosto 1997, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1997, L 224, pag. 16); **n. 1264/98** della Commissione, del 17 giugno 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1998, L 175, pag. 4); **n. 2261/98** della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1998, L 292, pag. 1); **n. 2518/98** della Commissione, del 23 novembre 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 1998, L 315, pag. 3); **n. 2204/1999** della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 1999, L 278, pag. 1); **n. 2263/2000** della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2000, L 264, pag. 1); **n. 2031/2001** della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2001, L 279, pag. 1); **n. 1832/2002** della Commissione, del 1° agosto 2002,

che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2002, L 290, pag. 1); **n. 1789/2003** della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2003, L 281, pag. 1); **n. 1871/2003** della Commissione, del 23 ottobre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2003, L 275, pag. 5); **n. 2344/2003** della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2003, L 346, pag. 38); **n. 754/2004** della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2004, L 118, pag. 32); **n. 1810/2004** della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2004, L 327, pag. 1); **n. 1719/2005** della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2005, L 286, pag. 1); **n. 400/2006** della Commissione, dell'8 marzo 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2006, L 70, pag. 9); **n. 1549/2006** della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2006, L 301, pag. 1); **n. 1214/2007** della Commissione, del 20 settembre 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2007, L 286, pag. 1); **n. 1031/2008** della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2008, L 291, pag. 1); **n. 948/2009** della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2009, L 287, pag. 1), e **n. 1051/2009** della Commissione, del 3 novembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2009, L 290, pag. 56).

Regolamenti (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2010, L 284, pag. 1), e **n. 1006/2011** della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2011, L 282, pag. 1).

Regolamenti di esecuzione (UE) n. 620/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2011, L 166, pag. 16); **n. 727/2012** della Commissione, del 6 agosto 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2012, L 213, pag. 5); **n. 927/2012** della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2012, L 304, pag. 1); **n. 1001/2013** della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2013, L 290, pag. 1); **n. 113/2014** della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 38, pag. 20); **n. 1101/2014** della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2014, L 312, pag. 1); **n. 1212/2014** della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 329, pag. 3); **2015/1754** della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2015, L 285, pag. 1), e **2016/1140** della Commissione, dell'8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2016, L 189, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968, L 172, pag. 1); **n. 1/71** del Consiglio, del 17 dicembre 1970, che modifica il regolamento n. 950/68 (GU 1971, L 1, pag. 1); **n. 3400/84** del Consiglio, del 27 novembre 1984, che modifica il regolamento n. 950/68 (GU 1984, L 320, pag. 1), e **n. 750/87** del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regolamento n. 950/68 (GU 1987, L 76, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica il regolamento n. 2913/92 (GU 1997, L 17, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modificazione del regolamento n. 2454/93 (GU 1997, L 9, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU 2013, L 269, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (GU 2001, L 211, pag. 1).

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU 1998, L 350, pag. 58).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74).

Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70 (GU 2014, L 170, pag. 62).

Indice

PREFAZIONE	3
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	6
ELENCO DEGLI ATTI CONTEMPLATI	7
I. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA NATURA E SULLA PORTATA DELLE FUNZIONI SPETTANTI AL GIUDICE DELL'UNIONE NONCHÉ SUI CRITERI DI VALUTAZIONE PERTINENTI.....	11
II. PRINCIPI APPLICABILI ALLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE.....	19
1. Contenuto e portata delle regole generali d'interpretazione.....	19
1.1. Regola 1 – valore del testo delle voci e delle sottovoci e della formulazione dei titoli della NC	19
1.2. Regola 2, lettere a) e b) – principi applicabili agli oggetti, a seconda del loro stato di oggetti finiti o completi, nonché alle materie, a seconda del loro impiego.....	22
1.3. Regola 3, lettere da a) a c) – principi applicabili ai prodotti misti o agli oggetti composti classificabili in più di una voce.....	24
1.4. Regole da 4 a 6 – regola di base, regola speciale applicabile a taluni contenitori, regola relativa ai confronti tra sottovoci.....	33
2. Criteri di classificazione.....	36
2.1. Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.....	36
2.2. Destinazione del prodotto	47
2.3. Utilizzo del prodotto.....	54
2.4. Funzione del prodotto.....	61
III. FONTI DEL REGIME APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DOGANALE	68
1. Note esplicative.....	68
1.1. Note esplicative dell'OMD.....	68
1.2. Note esplicative della Commissione.....	73
2. Regolamenti di classificazione doganale adottati dalla Commissione.....	79
3. Pareri di classificazione e informazioni tariffarie vincolanti	89
3.1. Pareri di classificazione dell'OMD e del comitato del codice doganale.....	89
3.2. Informazioni tariffarie vincolanti.....	93
4. Altri atti giuridicamente vincolanti.....	102

I. Considerazioni generali sulla natura e sulla portata delle funzioni spettanti al giudice dell'Unione nonché sui criteri di valutazione pertinenti

Sentenza del 7 maggio 1991, Post (C-120/90, [EU:C:1991:196](#))

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Prodotto contenente il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi senza tracce di zucchero, ottenuto per mezzo dell'ultrafiltrazione – Classificazione nella voce 0404 90 33 della nomenclatura combinata»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte è stata chiamata a rispondere alla questione se una polvere denominata «concentrato di proteine di siero di latte al 75%», ottenuta mediante ultrafiltrazione di siero di latte e contenente il 76,6% di proteine, il 2,1% di grassi e il 5% di lattosio, senza tracce di zucchero, debba essere classificata nella sottovoce 0404 90 33 della TDC ⁵, «prodotti costituiti di componenti naturali del latte», o se tale prodotto rientri nel «siero di latte», della sottovoce 0404 10 11 della TDC.

In via preliminare, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nella formulazione delle voci e sottovoci della TDC nonché nelle note di sezione e di capitolo.

A tal riguardo, la Corte constata che le sottovoci 0404 10 e 0404 90 della TDC riguardano due gruppi di prodotti, intitolati, da un lato, «siero di latte (...)» (sottovoce 0404 10) e, dall'altro, «prodotti costituiti di componenti naturali del latte (...)» (sottovoce 0404 90). Essa rileva poi che le note esplicative precisano che il siero di latte ai sensi della voce 0404 della TDC è costituito da componenti naturali che rimangono dopo che i grassi e la caseina sono stati eliminati dal latte. Conformemente a tali note esplicative, il siero di latte può essere parzialmente delattosizzato o demineralizzato e può essere concentrato.

Pertanto, la Corte conclude che occorre confrontare la percentuale di lattosio contenuta nel siero di latte e in un prodotto come quello oggetto del procedimento principale, al fine di valutare se quest'ultimo possa essere considerato un siero di latte parzialmente delattosizzato ai sensi delle note esplicative.

Inoltre, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza secondo cui, per poter essere classificato in una determinata sottovoce della TDC, un prodotto deve contenere i componenti essenziali del prodotto di base e la sua composizione non può differire sostanzialmente, nelle sue proporzioni, da quella del prodotto di base. La Corte constata che ciò non si verifica nel caso di un concentrato di proteine di siero di latte al 75% come quello

⁵ TDC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 950/68, nella versione risultante dall'allegato del regolamento n. 3174/88.

esaminato dal giudice nazionale, poiché, da un lato, la percentuale di lattosio in tale prodotto rappresenta soltanto un quattordicesimo circa del valore abitualmente contenuto nel siero di latte in polvere e, dall'altro, a causa dell'eliminazione pressoché totale del lattosio, le rispettive quote degli altri componenti del siero di latte hanno subito anch'esse sostanziali cambiamenti.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte decide che un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare nella sottovoce 0404 10 della TDC, in quanto non possiede più le caratteristiche essenziali del prodotto di base «siero di latte».

Per contro, la Corte rileva che un concentrato di proteine come quello oggetto del procedimento principale presenta le caratteristiche oggettive definite dal testo della sottovoce 0404 90 33.

La Corte sottolinea che tale conclusione è confermata dal fatto che il comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale ha deciso di classificare il siero di latte modificato nella sottovoce 0404 90 della TDC. Per contro, la circostanza che il comitato della nomenclatura abbia reso noto di ritenere auspicabile per il futuro una modifica della nomenclatura nel senso di un raggruppamento del siero di latte nella sottovoce 0404 10 della TDC e che tale punto di vista sarà recepito in futuro nella normativa dell'Unione, è irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'attuale versione della TDC. Del pari, né la terminologia asseritamente utilizzata dagli operatori del settore né un'eventuale applicazione divergente della normativa in taluni Stati membri possono influire sull'interpretazione della TDC.

Pertanto, la Corte dichiara che un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale deve essere classificato nella sottovoce 0404 90 33, «prodotti costituiti di componenti naturali del latte», della TDC, quale risulta dall'allegato del regolamento n. 3174/88. Un siffatto prodotto, che non possiede più le caratteristiche essenziali del siero di latte, non può infatti rientrare nella sottovoce 0404 10 «siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti».

Sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C-558/11, [EU:C:2012:721](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Tiranti compositi “Taifun” fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio – Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni – Dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia»

Nel corso del 2007 la Kurcums Metal ha importato dalla Russia in Lettonia, ai fini della loro immissione in libera pratica, tiranti fatti di materiali compositi, destinati alla fabbricazione di attrezzature da pesca come le reti da traino. Gli anelli di trazione

importati dalla Kurcums Metal si presentano sotto forma di graffette con estremità arrotondate collegate da un perno che può essere avvitato.

Durante un'ispezione, l'amministrazione tributaria lettone ha ritenuto, in base alla regola generale 3, punto b) per l'interpretazione della NC, che i tiranti di cui trattasi rientrassero nella sottovoce 7312 10 98 della NC, dal momento che, benché fossero composti da materiali diversi, vale a dire acciaio e polipropilene, fosse l'acciaio a conferire ad essi i loro caratteri essenziali, ossia la solidità e il peso. Per quanto riguarda i ganci, essi rientravano, secondo tale amministrazione, nella sottovoce 7326 90 98 della NC, dal momento che non avevano estremità aguzze e squadrate, né presentavano le caratteristiche delle «graffette».

Di conseguenza, si è richiesto alla Kurcums Metal il pagamento dei dazi antidumping definitivi, dei dazi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto, il tutto maggiorato degli interessi di mora e di una sanzione pecuniaria.

La Kurcums Metal ha proposto un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione, che è stato respinto sia in primo grado sia in appello.

Investito di un ricorso per cassazione in tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la sottovoce 5607 49 11 della NC ⁶ debba essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia di polipropilene sia di fili d'acciaio zincato, rientrano, in quanto tali, in tale sottovoce.

A tal riguardo, la Corte osserva che dalla formulazione delle sottovoci 5607 49 11 e 7312 10 98 risulta che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano, in quanto tali, né nella sottovoce 5607 49 11 né nella sottovoce 7312 10 98 della NC. Infatti, essi sono composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, combinati in modo tale che insieme costituiscono i tiranti in questione. Alla luce di ciò, i tiranti stessi non sono, in quanto tali, né corde o funi di polipropilene né cavi di acciaio.

Di conseguenza, la Corte risponde dichiarando che la sottovoce 5607 49 11 della NC deve essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, non rientrano, in quanto tali, in detta sottovoce.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 debba essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della NC, sono compresi nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

Dopo aver ricordato l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 1601/2001, la Corte constata che, se alcuni tiranti rientrano nella sottovoce

⁶ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006.

7312 10 98 della NC, essi sono, di conseguenza, compresi in detto ambito di applicazione.

Per quanto riguarda la discrepanza tra la versione in lingua lettone dell'articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 e le altre versioni linguistiche della medesima disposizione che, contrariamente alla versione in lingua lettone, menzionano tutte la sottovoce 7312 10 99 della NC, nella versione risultante dal regolamento n. 2263/2000, la Corte ricorda che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, un tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte.

Tenuto conto dell'economia generale dell'articolo 1 del regolamento n. 1601/2001, la Corte osserva che la mera omissione di un riferimento, nella versione in lingua lettone di tale disposizione, alla sottovoce 7312 10 99 della NC nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000, omissione che si presenta manifestamente come un errore di redazione, non consente di interpretare la medesima disposizione nel senso che essa escluda dal suo ambito di applicazione l'importazione dalla Russia in Lettonia di tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della NC.

Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre se la sottovoce 7317 00 90 della NC debba essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano in tale sottovoce.

Per quanto riguarda tale questione, la Corte rileva che la sottovoce 7317 00 90 della NC si applica, ai sensi del testo della voce 7317 00 della NC, a punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio.

Orbene, secondo la Corte, siffatti prodotti hanno estremità aguzze. Ciò non si verifica per i ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, la Corte risponde in senso negativo.

Sentenza del 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor (C-666/13, [EU:C:2014:2388](#))

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 8541 e 8543 – Moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve

distanza – Sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 – Nozione di parti di macchine e di apparecchi elettrici»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza il giudice del rinvio ha chiesto, con la sua prima questione, se la NC debba essere interpretata nel senso che i moduli, costituiti, ciascuno, dall'interconnessione di un diodo emettitore di luce (LED), di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e che possono essere utilizzati come emittenti/riceventi a infrarossi laddove beneficiano dell'alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8541 o della voce 8543 della NC ⁷.

Anzitutto, la Corte ricorda che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, quando quest'ultima è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tuttavia, al fine di dare al giudice del rinvio una risposta utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie.

Inoltre, la Corte rinvia alla propria giurisprudenza, secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della NC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa. Infine, la Corte aggiunge che le note esplicative della NC, elaborate dalla Commissione, e del SA forniscono un importante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali senza però essere giuridicamente vincolanti.

Dopo tali considerazioni preliminari, la Corte chiarisce che dal carattere sussidiario della voce 8543 risulta che essa è applicabile a una macchina o a un apparecchio elettrico solo qualora esso possieda una funzione specifica e non possa essere classificato in altre voci del capitolo 85 della NC.

Pertanto, dato che, da un lato, i moduli di cui trattasi, utilizzati per la trasmissione e il ricevimento di dati a breve distanza in interazione con altri strumenti elettronici mediante raggi infrarossi, hanno una funzione specifica e, dall'altro, gli stessi moduli, composti, ciascuno, dall'interconnessione di un diodo emettitore di luce, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e destinati a essere integrati in altri apparecchi di cui essi beneficiano dell'alimentazione elettrica, sono compresi, tra le voci del capitolo 85 della NC, nella sola voce 8543, detti moduli rientrano in quest'ultima voce.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che moduli incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non siano necessari non costituiscono parti ai

⁷ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1832/2002.

sensi della sottovoce 8543 90 80 della NC, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 di detta nomenclatura.

In primo luogo, la Corte ricorda che la nozione di «parti» a norma della nota 2 della sezione XVI della NC non è definita da quest'ultima e che la Corte si prefigge di dare a tale nozione un'unica definizione comune a tutti i capitoli della NC.

In secondo luogo, la Corte constata che dalla sua giurisprudenza risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili.

Di conseguenza, per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto.

Pertanto, la Corte dichiara che moduli come quelli oggetto del procedimento principale non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 della NC, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 di detta nomenclatura.

Sentenza del 15 dicembre 2016, LEK (C-700/15, [EU:C:2016:959](#))

«Rinvio pregiudiziale – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 – Principio attivo quale componente essenziale – Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata – Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali»

In tale causa la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sull'interpretazione della NC alla luce di altri atti dell'Unione. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto, con la sua terza questione, se la voce 3004 della NC ⁸debba essere interpretata nel senso che devono essere automaticamente classificati in tale voce prodotti che rientrano nella nozione di «medicinale», ai sensi della direttiva 2001/83.

La Corte chiarisce, anzitutto, che dai considerando da 2 a 5 della suddetta direttiva risulta che quest'ultima intende favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui medicinali, garantendo al contempo la realizzazione dell'obiettivo essenziale costituito dalla tutela della salute pubblica. Pertanto, la classificazione di un prodotto in uno Stato membro come medicinale ai sensi della direttiva 2001/83 non impone che questo stesso prodotto sia classificato, da un altro Stato membro, come medicinale ai sensi di altri testi normativi di diritto dell'Unione.

⁸ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.

Peraltro, emerge dall'ottavo considerando del regolamento n. 2658/87 che le disposizioni della NC devono essere interpretate in modo identico da ciascuno degli Stati membri.

Inoltre, dal testo dell'articolo 1 della direttiva 2001/83 discende che un medicinale ai sensi di tale direttiva comprende, da un lato, ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane e, dall'altro lato, ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Di conseguenza, detta definizione non esige che i prodotti che rientrano nella stessa soddisfino imperativamente il requisito per la classificazione nel capitolo 30 della NC, vale a dire che essi abbiano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell'organismo umano, oppure che essi possano applicarsi nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato patologico. Infatti, la direttiva 2001/83 persegue obiettivi diversi da quelli della NC.

Pertanto, la Corte dichiara che la voce 3004 della NC deve essere interpretata nel senso che non devono essere automaticamente classificati in tale voce i prodotti rientranti nella nozione di «medicinale», ai sensi della direttiva 2001/83.

Sentenza del 20 settembre 2018, 2M-Locatel (C-555/17, [EU:C:2018:746](#))

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet»

Tra il 2007 e il 2010 la 2M-Locatel ha importato dalla Cina alcuni set-top box IPTV, che non sono in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi via etere, via cavo o via satellite. Tali set-top box IPTV contengono un dispositivo Ethernet e sono dotati di un «modem» ai sensi della NC. All'atto dell'importazione, è stato dichiarato che tale merce rientrava nella sottovoce 8528 71 13 della NC ed è stata poi immessa in libera pratica in esenzione da dazi doganali.

Ritenendo tuttavia, che detta merce avrebbe dovuto essere classificata nella sottovoce 8528 71 90 della NC, in quanto non includeva «videotuner» ai sensi di quest'ultima, l'amministrazione danese per i dazi e le tasse ha emesso un avviso di rettifica per il recupero *a posteriori* di dazi doganali sull'importazione, oltre gli interessi.

A seguito di un ricorso da parte della 2M-Locatel, la commissione tributaria danese ha modificato tale decisione e ha annullato l'ordine di recupero poiché i set-top box IPTV rientravano nella sottovoce 8528 71 13 della NC. Avverso tale decisione il Ministero delle

Imposte e delle Accise ha proposto un ricorso che è stato accolto con sentenza del 15 luglio 2015.

La 2M-Locatel ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Nutrendo dubbi, in particolare, riguardo alla mancanza di definizione della nozione di «videotuner» nella NC, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la NC⁹ debba essere interpretata nel senso che taluni apparecchi, come i set-top box IPTV di cui al procedimento principale, rientrano nella sottovoce 8528 71 13 o nella sottovoce 8528 71 90 della stessa.

Per quanto riguarda la mancanza della definizione in questione, la Corte ricorda che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro significato comune nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.

Pertanto, un «tuner video» o un «sintonizzatore video», nel significato corrente di tali termini, è un apparecchio che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor e che permette, inoltre, di selezionare i segnali televisivi emessi su una frequenza specifica. Peraltro, secondo la Corte, tale definizione è avvalorata dalle note esplicative della NC in vigore alla data delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale.

Ne consegue che, per rientrare nelle sottovoci dalla 8528 71 11 alla 8528 71 19 della NC, in un apparecchio deve essere incorporato un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o un «sintonizzatore video», ossia un apparecchio che permetta la selezione di canali o di frequenze portanti e la conversione dei segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor.

In tale contesto, la Corte aggiunge che tale interpretazione non è rimessa in discussione dal punto 2 dell'ITA¹⁰. È vero che da una giurisprudenza costante della Corte discende che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte constata che siffatta interpretazione, la quale porterebbe ad affermare che i set-top box con funzione di comunicazione devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 13 della NC, ivi compresi quelli non in grado di selezionare canali o frequenze portanti, né di convertire segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o

⁹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006.

¹⁰ L'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, adottata il 13 dicembre 1996 in occasione della prima conferenza dell'OMC a Singapore, nonché dagli allegati e dalle appendici di tale dichiarazione.

dai videomonitor, non può essere accolta in quanto essa sarebbe in contrasto col tenore letterale della NC e, pertanto, con la volontà del legislatore dell'Unione.

Inoltre, la Corte ricorda che il giudice dell'Unione non può esercitare un controllo sulla legittimità degli atti dell'Unione alla luce delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC») per il periodo anteriore alla data di scadenza del termine ragionevole concesso all'Unione, in conformità all'intesa sulle norme e le procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, per conformarsi alle raccomandazioni o alle decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, senza privare di effetto la concessione di siffatto termine.

Orbene, il termine ragionevole assegnato all'Unione per attuare le relazioni adottate dall'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC che indicano, in particolare, cosa si debba intendere per «set-top box», è scaduto il 30 giugno 2011 e la Commissione le ha recepite adottando il regolamento di esecuzione n. 620/2011, entrato in vigore il 1° luglio 2011 e privo di qualsiasi efficacia retroattiva.

In tale situazione la validità del regolamento n. 1549/2006 non può in ogni caso essere rimessa in discussione per il motivo che classifica i set-top box con funzione di comunicazione e privi di un sintonizzatore video nella sottovoce 8528 71 90 della NC.

In conclusione, la Corte dichiara che apparecchi che siano in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet, devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 90 della stessa, purché siano privi di un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o di un «sintonizzatore video», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

II. Principi applicabili alla classificazione doganale

1. Contenuto e portata delle regole generali d'interpretazione

1.1. Regola 1 – valore del testo delle voci e delle sottovoci e della formulazione dei titoli della NC

La prima parte della NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativa alle «Disposizioni preliminari», comprende un titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui sezione A contiene regole generali per l'interpretazione della NC.

La regola 1 dispone che «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o

ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».

Sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas (C-330/13, [EU:C:2014:1757](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Merce descritta come “olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito” – Voci 2707 e 2710 – Costituenti aromatici e costituenti non aromatici – Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato»

In tale sentenza la Corte risponde a dieci questioni pregiudiziali relative alla classificazione doganale di un olio. Si tratta, più precisamente, di un olio di petrolio distillato direttamente, contenente una miscela di idrocarburi in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici. Tale olio non è costituito da benzolo, da toluolo, da xilolo, da naftalene, da altre miscele di idrocarburi aromatici, da oli di creosoto o greggi, né da teste solforate, da prodotti basici, da antracene o da fenoli.

Con le questioni quarta, quinta e sesta, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, secondo quale criterio si debba classificare l’olio di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC ¹¹.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che, da un lato, le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. D’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

La Corte spiega poi che le note esplicative del SA costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, in quanto tali, elementi validi per l’interpretazione della stessa, nonostante non abbiano efficacia vincolante.

Basandosi su un’analisi del testo della voce della NC e sulle note esplicative della NC e del SA relative alle voci in questione, la Corte conclude che il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC è il tenere in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici.

¹¹ NC contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.

Con la prima e la terza questione, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, come determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto al fine di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC.

A tal riguardo, la Corte conferma che le note esplicative della NC non sono giuridicamente vincolanti. Di conseguenza, il metodo di cui all'allegato A per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto non deve essere considerato l'unico metodo applicabile a tali fini. Inoltre, le note esplicative della NC devono essere disapplicate qualora risultino contrarie al testo delle voci della NC e delle note di sezione o di capitolo. Ne consegue che, quando le autorità doganali di uno Stato membro o un operatore economico devono affrontare un caso nel quale l'applicazione delle note esplicative della NC determina un risultato incompatibile con la NC stessa, essi devono avere la possibilità di proporre un ricorso dinanzi all'organo competente. Di conseguenza, se le autorità doganali di uno Stato membro o un operatore economico ritengono che il metodo dell'allegato A non conduca ad un risultato conforme alla NC, essi possono proporre un ricorso dinanzi all'autorità competente.

Pertanto, la Corte dichiara che spetterà al giudice adito decidere quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC.

Con le questioni settima, ottava, nona e decima, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, come debba essere interpretato il punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC.

In primo luogo, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza costante, secondo la quale, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto sia del tenore letterale e dello scopo della disposizione stessa, sia del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. In secondo luogo, la necessità di un'interpretazione uniforme dei regolamenti dell'Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente ma impone, al contrario, che esso sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. In terzo luogo, nei limiti in cui le note esplicative della NC hanno lo scopo di facilitare la sua interpretazione ai fini della classificazione doganale, occorre interpretarle in modo da garantire l'effetto utile delle sottovoci della NC.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che il punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della stessa deve essere interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707 della NC, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della NC medesima.

1.2. Regola 2, lettere a) e b) – principi applicabili agli oggetti, a seconda del loro stato di oggetti finiti o completi, nonché alle materie, a seconda del loro impiego

In forza della regola 2, lettera a), «qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato». La regola 2, lettera b), prevede che «qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3».

Sentenza del 26 maggio 2016, *Latvijas propāna gāze* (C-286/15, [EU:C:2016:363](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 2711 – Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi – Materia che conferisce il carattere essenziale – Gas di petrolio liquefatto»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la *Latvijas propāna gāze* ha importato gas di petrolio liquefatto (in prosieguo: il «GPL») dalla Russia in Lettonia, classificandolo nella sottovoce tariffaria 2711 19 00 e, di conseguenza, applicando a quest'ultimo un'aliquota di dazi all'importazione dello 0% del suo valore in dogana. Tale GPL contiene metano, etano, etilene, propano, propilene, butano e butilene. Tuttavia, il suo certificato di qualità non indicava separatamente la percentuale, in massa volumica, di ciascuna di tali sostanze.

Tuttavia, l'amministrazione tributaria ha ritenuto che il GPL di cui al procedimento principale dovesse essere classificato, in applicazione della regola 2, lettera b), della regola 3, lettera b), nonché della regola 6 delle regole generali per l'interpretazione della NC, in base alla materia che gli conferiva il suo carattere essenziale. A tal riguardo, essa ha constatato che le sostanze predominanti nel GPL in questione fossero il propano e il butano, con una predominanza di propano, ed ha classificato lo stesso GPL nella sottovoce tariffaria 2711 12 97.

La *Latvijas propāna gāze* ha proposto ricorso avverso la decisione dell'amministrazione tributaria dinanzi al giudice amministrativo regionale, il quale ha ritenuto che le constatazioni dell'amministrazione tributaria fossero infondate.

In tale contesto, il giudice del rinvio, investito a sua volta dall'amministrazione tributaria di un ricorso per cassazione, ha deciso di interpellare la Corte sulla questione se la

regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC ¹² debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui i componenti di un GPL conferiscano a quest'ultimo, insieme, il suo carattere essenziale e non sia possibile isolare quello tra questi componenti che, da solo, gli conferisce il suo carattere essenziale, debba presumersi che il componente che conferisce a detto GPL il suo carattere essenziale, ai sensi della summenzionata regola 3, lettera b), sia quello presente in percentuale più elevata nella massa volumica del GPL di cui trattasi.

Alla luce di un parere scientifico, la cui presa in considerazione deve essere valutata dal giudice del rinvio, secondo cui non è possibile stabilire che una delle sostanze che compongono la miscela di GPL conferirebbe, di per sé, a tale prodotto il suo carattere essenziale, la Corte conclude che non è possibile determinare, conformemente alla regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC, quale sia la sostanza presente nel GPL che conferisce alla miscela le sue caratteristiche fisico-chimiche e, più in particolare, la sua capacità termica.

Infatti, non è possibile determinare la quantità esatta di ciascuno dei componenti del GPL di cui trattasi, dal momento che, nel certificato di qualità delle merci, la percentuale dei gas presenti nel GPL è indicata per gruppo di gas, e la quantità di propilene in tale GPL può essere superiore a quella del propano.

In tali circostanze, la Corte constata che la regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il GPL di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l'esatta quantità di ciascuno dei componenti del GPL in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che implica l'obbligo, per un soggetto che dichiara del GPL, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale GPL è principalmente costituito.

Dopo aver osservato che non è possibile presumere che, nel caso in cui un GPL sia composto di varie sostanze, quella presente in percentuale maggiore conferisca a detto GPL il suo carattere essenziale, e che la mancanza di un'indicazione precisa della percentuale delle sostanze che compongono un GPL non osta all'applicazione delle regole di classificazione doganale, la Corte risponde in senso negativo.

¹² NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti rispettivamente dal regolamento n. 1031/2008 e dal regolamento n. 948/2009.

1.3. Regola 3, lettere da a) a c) – principi applicabili ai prodotti misti o agli oggetti compositi classificabili in più di una voce

La regola 3, dispone che «qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

Sentenza del 21 giugno 1988, Sportex (C-253/87, [EU:C:1988:333](#))

«Classificazione doganale – Prepregs di fibre di carbonio»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte è stata chiamata a risolvere due questioni pregiudiziali relative alla classificazione doganale di prodotti misti.

Infatti, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la TDC ¹³ debba essere interpretata nel senso che un prodotto come quello di cui al procedimento principale, vale a dire un prodotto semilavorato in forma di fogli, composti da resina epossidica (proporzione: 36% in peso) di fibre di carbonio (proporzione: 42% in peso) e di un tessuto di fibre di vetro (proporzione: 22% in peso), destinato alla fabbricazione di tubi, rientra nella voce 39.01 di detta tariffa.

In via preliminare, la Corte rileva che vi sono solo due voci doganali che possono essere prese in considerazione per la classificazione di un siffatto prodotto: da un lato, la voce 39.01 (prodotti di condensazione, policondensazione e di poliaddizione, modificati o meno, polimerizzati o meno, lineari o meno, ecc.), che include nella sua sottovoce C VII tutte le materie plastiche artificiali «non nominate»; dall'altro, la voce 68.16 (lavori di

¹³ TDC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 950/68, come modificato dal regolamento n. 750/87.

pietra o di altre materie minerali, compresi i lavori di torba, non nominati né compresi altrove), che include nella sua sottovoce B tutti i lavori di questo tipo diversi dai mattoni non cotti di cromite.

Tenuto conto del fatto che il prodotto di cui al procedimento principale è composto da materie diverse e che le due sottovoci menzionate sono entrambe di portata generale, la Corte chiarisce che occorre applicare la regola generale 3, lettera b), per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, secondo la quale la classificazione deve essere effettuata secondo la materia o l'oggetto che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

La Corte precisa poi che l'identificazione della materia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale può essere effettuata esaminando se il prodotto, privato dell'uno o dell'altro dei suoi componenti, conservi o meno le proprietà che lo caratterizzano. A tal riguardo, la Corte spiega che è pacifico che tubi composti da fibre di carbonio o di vetro senza resina epossidica perderebbero la proprietà che caratterizza il prodotto nel caso di specie, vale a dire la sua flessibilità.

Pertanto, la Corte conclude che prodotti come quello di cui al procedimento principale rientrano, in quanto prodotti di materia plastica artificiale, nella voce 39.01 della TDC.

Sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C-558/11, [EU:C:2012:721](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Tiranti compositi “Taifun” fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio – Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni – Dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ¹⁴, il giudice del rinvio ha altresì chiesto alla Corte se la regola generale 3, lettera b), per l'interpretazione della NC debba essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere effettuata applicando tale regola.

Per quanto riguarda tale regola, la Corte ricorda che, in forza di quest'ultima, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto, occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il suo carattere essenziale, il che è possibile chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano.

Parimenti, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o

¹⁴ V. rubrica I, intitolata «Considerazioni generali sulla natura e sulla portata delle funzioni spettanti al giudice dell'Unione nonché sui criteri di valutazione pertinenti».

degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall'importanza di una delle materie costitutive nell'ottica dell'utilizzo di tali prodotti.

Se nessuno dei due materiali di cui si compongono i tiranti conferisce, di per sé, ad essi il loro carattere essenziale, per procedere alla classificazione doganale dei tiranti medesimi si deve applicare la regola generale 3, lettera c), per l'interpretazione della NC. In forza di quest'ultima regola, detti tiranti devono essere classificati nella voce della NC che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

Nella presente causa, poiché dal fascicolo risulta che nessuno dei due materiali di cui sono composti tali tiranti, vale a dire il polipropilene o i fili d'acciaio zincati, conferisce, di per sé, a tali tiranti il loro carattere essenziale, la Corte constata che, al fine di procedere alla classificazione doganale di detti tiranti, occorre applicare non la regola generale 3, lettera b), per l'interpretazione della NC, bensì la regola generale 3, lettera c), per l'interpretazione della NC. In forza di quest'ultima regola, detti tiranti devono essere classificati nella voce della NC che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, il che risulta essere la sottovoce 7312 10 98 della NC.

In tali circostanze, la Corte conclude che la regola generale 3, lettera b), per l'interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non deve essere effettuata applicando tale regola, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, del fatto che nessuno dei due materiali di cui si compongono tali tiranti conferisce, di per sé, ai medesimi il loro carattere essenziale.

Sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert (C-499/14, [EU:C:2016:155](#))

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Interpretazione – Regole generali – Regola 3, lettera b) – Nozione di “merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto” – Confezioni separate»

In tale sentenza la Corte fornisce un'interpretazione della nozione di «assortimento di merci» ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC ¹⁵.

Il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, se, e in che misura, la regola 3, lettera b), delle regole generali possa essere interpretata nel senso che merci, che sono presentate

¹⁵ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti rispettivamente dal regolamento n. 1031/2008 e dal regolamento n. 1214/2007.

allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, costituiscono un insieme e sono destinate ad essere presentate come tali nella vendita al dettaglio.

In primo luogo, la Corte rileva che né dal testo della regola 3, lettera b), delle regole generali né, d'altronde, dalle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci o dalle linee guida per la classificazione nella NC delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, linee guida che prevedono alcune eccezioni al requisito di un imballaggio unico, risulta che la nozione di «assortimento», a norma di detta regola, presupporrebbe necessariamente, e in tutti i casi, che le merci in esame siano presentate nello stesso imballaggio ai fini dello sdoganamento.

In secondo luogo, la nozione di «assortimento», ai sensi di detta regola, presuppone una stretta connessione, dal punto di vista dello smercio, tra le merci considerate, di modo che esse sono non solo presentate congiuntamente per lo sdoganamento, ma di regola anche offerte, nelle varie fasi commerciali e soprattutto nella fase del commercio al minuto, come un insieme e in un unico imballaggio per soddisfare un'esigenza o per l'esercizio di una determinata attività.

Così, la Corte chiarisce che l'imballaggio unico delle merci, al momento della loro presentazione in dogana, non è una *conditio sine qua non* per ritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «assortimento» ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali, bensì soltanto un indizio che consente di dedurre siffatta constatazione.

Di conseguenza, la Corte dichiara che detta regola deve essere interpretata nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono presentate allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola, e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, che spetta al giudice nazionale verificare, costituiscono un insieme e, come tale, sono destinate ad essere presentate nella vendita al dettaglio.

Sentenza del 12 maggio 2016, Toorank Productions (C-532/14 e C-533/14, [EU:C:2016:337](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce tariffaria 2206 – Voce tariffaria 2208 – Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206»

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nelle cause riunite che hanno dato luogo a tale sentenza riguardano l'interpretazione della NC ¹⁶ ai fini della classificazione doganale di una bevanda denominata «Ferm Fruit», ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è del 16%, senza aggiunta di alcol distillato.

In via preliminare, la Corte ricorda, tra l'altro, che la destinazione dei prodotti può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detti prodotti, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi. Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.

Partendo da tali principi, la Corte risponde dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una bevanda come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura. Infatti, un prodotto ottenuto mediante fermentazione, e poi mediante un processo di purificazione, rientra nella voce 2208 della NC, quando ha perso le proprietà delle bevande fermentate di cui alla voce 2206 della NC e ha acquisito quelle dell'alcol etilico coperto dalla voce 2208 della suddetta nomenclatura.

Alla luce di tale conclusione, la Corte affronta poi la questione se la NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla «Ferm fruit» zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell'alcol presente nella bevanda in parola, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione, rientra nella voce 2206 o nella voce 2208 della NC.

A tal riguardo, la Corte considera che i dubbi del giudice del rinvio vertono in particolare sull'interpretazione dei criteri fissati dalla sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, (C-150/08, [EU:C:2009:294](#)), riguardo alla classificazione doganale di bevande preparate

¹⁶ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti rispettivamente dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007.

aggiungendo ad una bevanda fermentata di base alcol distillato e altre sostanze. In particolare, tale giudice si interroga sul punto se si tratti di un insieme di criteri che devono essere tutti riuniti per poter considerare una bevanda come rientrante nella voce 2208 della NC o se debba accordarsi un'importanza maggiore alle quantità rispettive di alcol fermentato e di alcol distillato in confronto alle altre caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti.

La Corte rileva che dalla sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand (C-150/08, [EU:C:2009:294](#)), risulta chiaramente che, per determinare il carattere essenziale ai sensi della regola 3, lettera b) della NC, possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive. Di conseguenza, la percentuale superiore di un tipo di alcol rispetto a quella di un altro tipo di alcol costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione, conformemente alla regola 3, lettera b), della NC, della sostanza che conferisce ai prodotti considerati il loro carattere essenziale.

Orbene, la regola 3, lettera b), della NC non disciplina la classificazione di detta bevanda, che si fonda sul criterio delle proprietà e caratteristiche organolettiche della stessa. Di conseguenza, la Corte conclude che, poiché siffatta bevanda non possiede le proprietà e le caratteristiche organolettiche delle bevande che rientrano nella voce 2206 della NC, bensì quelle dei prodotti che rientrano nella voce 2208 di detta nomenclatura, essa rientra in tale ultima voce.

Sentenza del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze (C-286/15, [EU:C:2016:363](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 2711 – Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi – Materia che conferisce il carattere essenziale – Gas di petrolio liquefatto»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ¹⁷, il giudice del rinvio ha chiesto inoltre alla Corte se, nel caso in cui il soggetto che dichiara in dogana non abbia indicato con precisione la percentuale della sostanza di cui è composto in modo principale un GPL, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, la NC debba essere interpretata nel senso che tale GPL deve essere classificato nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri», oppure nella sottovoce 2711 12 97, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, propano, altro, destinato ad altri usi: altri».

¹⁷ V. rubrica II.1.2, intitolata «Regola 2, lettere a) e b) – principi applicabili agli oggetti, a seconda del loro stato di oggetti finiti o completi, nonché alle materie, a seconda del loro impiego».

A tal riguardo, dopo aver fatto riferimento alla sua risposta alla prima questione, secondo la quale non è possibile presumere quale gas conferisca al GPL il suo carattere essenziale, la Corte constata che, poiché la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC non consente di effettuare la classificazione di una miscela di gas come il GPL descritto dal giudice nazionale, occorre applicare la regola 3, lettera c), delle suddette regole, secondo la quale la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

Pertanto, secondo la Corte, un GPL, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00.

Sentenza dell'8 settembre 2016, Schenker (C-409/14, [EU:C:2016:643](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata – Direttiva 2008/118/CE – Importazione di prodotti sottoposti ad accisa – Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo – Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata – Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa»

La Schenker è una società commerciale con sede in Ungheria, che offre servizi di rappresentanza doganale e logistici. Nel 2011 essa ha ricevuto incarico da una società commerciale ungherese di porre in «custodia temporanea» dei carichi di tabacco per mancanza di spazio. Tali carichi sono arrivati in Ungheria nell'ambito della procedura di transito esterno.

Dopo il controllo di un carico, l'autorità amministrativa di primo grado, una volta analizzate le caratteristiche organolettiche delle merci, ha constatato che non si trattava di «tabacco non scostolato», come indicato nei documenti, bensì di tabacco trinciato rientrante nella sottovoce 2401 10 35 della NC.

Dopo aver testato il prodotto esaminato, l'organo peritale dell'amministrazione ungherese delle Imposte e delle Dogane ha constatato che il campione considerato costituiva «tabacco pronto per essere fumato». Successivamente, l'autorità amministrativa di primo grado ha ritenuto che il prodotto in questione fosse un prodotto sottoposto ad accisa e, con decisione del 21 giugno 2011, ha inflitto alla Schenker un'ammenda, a titolo di accisa.

Adita con un ricorso amministrativo proposto dalla Schenker, la Direzione generale delle dogane ha confermato la decisione dell'autorità amministrativa di primo grado. La Schenker ha poi presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda diretta al

controllo giurisdizionale di tale decisione, nella quale ha dedotto l'illegittimità della stessa per vari motivi.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di interpellare la Corte, in sostanza, sull'interpretazione delle voci 2401 e 2403 della NC ¹⁸ ai fini della classificazione doganale di un prodotto avente caratteristiche come quelle dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

Secondo la Corte, poiché dalla decisione di rinvio risulta che la merce di cui trattasi nel procedimento principale si compone di elementi che possono essere qualificati come «cascami di tabacco», ma che il prodotto costituisce parimenti allo stesso tempo «tabacco pronto per essere fumato», in forza della regola enunciata al punto 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC, per effettuare la classificazione doganale di tale prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano.

Parimenti, come precisato al punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola enunciata al punto 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere, ad esempio, rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall'importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell'utilizzo di tali prodotti.

Orbene, poiché la presenza di cascami di tabacco non osta a che il prodotto nel suo complesso costituisca tabacco pronto per essere fumato, detto prodotto non può rientrare nella voce 2401 della NC. Più specificamente, il criterio determinante che consente di classificare un prodotto nella voce 2403 della NC piuttosto che nella voce 2401 si basa sull'eventualità che le foglie siano state oggetto di una lavorazione a un grado tale da poter ritenere che si tratti di tabacco lavorato pronto per essere consumato senza ulteriori trasformazioni industriali.

In tali circostanze, la Corte constata che, poiché la merce di cui trattasi nel procedimento principale consiste in tabacco pronto per essere fumato, il quale è inoltre imballato sfuso, compattato in cartoni rivestiti in plastica, e il peso netto di un cartone è di 30 kg, essa rientra nella sottovoce 2403 10 90 della NC.

Peraltro, il giudice del rinvio ha anche chiesto se la nozione di «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo», prevista all'articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, debba essere interpretata nel senso che l'assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo può essere rimesso

¹⁸ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010.

in discussione qualora il capitolo della TDC in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata e se l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che, in un caso siffatto, vi è stata importazione di detta merce.

Infatti, secondo la Corte, allorché la presentazione in dogana delle merci, prevista dall'articolo 40 del codice doganale, è accompagnata dal deposito di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana contenente le informazioni necessarie all'identificazione delle merci, riguardo al tipo, alla quantità e al confezionamento, poiché solo la sottovoce tariffaria è errata, non si può ritenere che dette merci siano entrate irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 202 del codice doganale.

Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni di un eventuale sorgere di un'obbligazione doganale, poiché l'obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale delle merci, non è escluso che un'obbligazione doganale possa sorgere sulla base dell'articolo 204 del codice doganale. Tuttavia, l'articolo 859 del regolamento di applicazione n. 2454/93 consente di ritenere che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di un regime di transito l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso di detto regime quando ricorrano i tre presupposti elencati al punto 2 di tale articolo e sempreché siano soddisfatte le tre condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo. Spetta al giudice nazionale verificare se tutte queste condizioni siano soddisfatte.

Ne consegue che la nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all'articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che l'assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della TDC in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

Infine, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 2008/118, debba essere interpretata nel senso che comprende il caso di una merce vincolata ad «una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo», ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della stessa direttiva, accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

A tal riguardo, la Corte rileva che le condizioni dell'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2008/118, lette in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, non

sono soddisfatte in una situazione in cui, da un lato, talune merci non sono state immesse in consumo in uno Stato membro, dato che esse sono state vincolate a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118 e, dall'altro, quando esse non sono state oggetto di una detenzione commerciale in un altro Stato membro per esservi fornite o utilizzate, ma sono destinate ad essere riesportate verso uno Stato terzo.

Di conseguenza, la nozione di «irregolarità» non comprende una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo e accompagnata da un documento che indichi una classificazione doganale errata.

1.4. Regole da 4 a 6 – regola di base, regola speciale applicabile a taluni contenitori, regola relativa ai confronti tra sottovoci

In forza della regola 4, «le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia». La regola 5 stabilisce che «oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale; b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a), gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte». Conformemente alla regola 6, «la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Sentenza del 13 luglio 2006, Uroplasty (C-514/04, [EU:C:2006:464](#))

«Classificazione doganale – Fiocchi sterili di polidimetilsilossano – Elastomero di silicone – Nozione di “forma primaria” – Medicamento – Confezionamento – Nozione di “apparecchio da inserire nell’organismo”»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se un silicone sotto forma di elastomero in fiocchi, che è sviluppato e destinato ad essere

introdotto e fissato nel corpo umano al fine di affrontare i problemi connessi all'incontinenza, possa essere classificato nella voce 9021 della NC ¹⁹. In caso affermativo, il giudice del rinvio ha cercato di stabilire in quale sottovoce debba rientrare detto prodotto.

Nel rispondere a tale questione, la Corte esamina le voci 3910, 3926, 3004 e 9021 della NC. A tal riguardo, essa chiarisce che la classificazione è ipotizzabile o in base alle sue caratteristiche fisiche o in base all'uso oggettivo del prodotto considerato, vale a dire il polidimetilsilossano.

Essa chiarisce, in primo luogo, che quale silicone sotto forma di elastomero in fiocchi, il polidimetilsilossano si presenta nella forma contemplata alle note 3 e 6, lettera b), del capitolo 39 della NC. Tuttavia, un siffatto tipo di silicone non può essere classificato nella voce 3910 quale «forma primaria». Tale nozione riguarda solo i siliconi destinati ad essere trasformati. Sono forme grezze che si prestano particolarmente ad una trasformazione e sono destinate a tale scopo. Il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è concepito specificamente e destinato esclusivamente per essere impiantato nell'organismo per il trattamento di una insufficienza sfinterica. Ne consegue che il polidimetilsilossano è un prodotto finito, che, per questa sua qualità, non può pertanto essere classificato nella voce 3910 della NC.

In secondo luogo, secondo la Corte, sembra che il polidimetilsilossano presenti un profilo terapeutico. Tuttavia, non può essere classificato alla voce 3004 come medicamento. Infatti, il suo confezionamento in forma di unità in siringhe monouso è il risultato di un'operazione effettuata dopo l'importazione. Ne consegue che il polidimetilsilossano, così come si presenta alla dogana, non corrisponde alla definizione fornita dalla voce 3004 della NC.

In terzo luogo, poiché detto prodotto non può essere classificato nelle voci che precedono, la Corte statuisce che il prodotto può essere classificato nella voce 9021 della NC. Le caratteristiche e le proprietà oggettive del polidimetilsilossano sono quelle di un prodotto finito che è concepito specificamente e destinato unicamente per essere impiantato nell'organismo. Fissandosi definitivamente nel muscolo deficitario, il polidimetilsilossano consente lo sviluppo di tessuti connettivi che compensano l'insufficienza sfinterica. Ne consegue che tale prodotto deve essere considerato come un apparecchio da impiantare nell'organismo ai sensi della voce 9021 della NC.

Per quanto riguarda, in ultimo luogo, la sottovoce della voce 9021 della NC da scegliere per la classificazione del polidimetilsilossano, la Corte rileva che dalla regola generale n. 6 per l'interpretazione della NC risulta che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce deve essere effettuata in base al testo di queste sottovoci e delle note di sottovoci. Di conseguenza, essendo un apparecchio da impiantare nell'organismo che

¹⁹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 2388/2000.

non corrisponde ad alcuna delle altre sottovoci della voce 9021 della NC, il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale deve essere classificato nella sottovoce 9021 90 90 della NC tra gli «altri apparecchi».

Ne deriva che un prodotto, come il polidimetilsilossano, che sia composto di fiocchi sterili, concepito specificamente e destinato unicamente per essere impiantato nell'organismo per il trattamento di una patologia, e sia confezionato al momento della sua presentazione in dogana in sacchetti da 1 kg deve essere considerato come un apparecchio da impiantare nell'organismo che va classificato nella voce 9021 della NC. Un prodotto di questo tipo, non essendo diretto a sostituire un organo, bensì a consentire ad un muscolo deficitario di creare dei tessuti connettivi, deve essere classificato nella sottovoce 9021 90 90 della NC.

Sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe (C-372/17, [EU:C:2018:708](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l'apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità»

Nel maggio 2009 la Vision Research ha presentato all'ispettore dell'amministrazione tributaria una domanda di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l'«ITV») per l'apparecchio denominato «Phantom V7.3». Essa ha indicato nella sua domanda che tale apparecchio doveva essere classificato nella sottovoce 8525 80 30 della NC ²⁰, in quanto fotocamera digitale.

Con l'ITV, l'ispettore ha tuttavia classificato l'apparecchio in discussione nella sottovoce 8525 80 19 della NC, in qualità di «altre telecamere». A tal riguardo, l'ispettore si è basato sulle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della NC, sul regolamento di esecuzione n. 113/2014, che ha considerato applicabile per analogia all'apparecchio in parola, nonché sulla formulazione delle voci 8525, 8525 80 e 8525 80 19 della NC. Esso ha ritenuto che il fatto che detto apparecchio potesse, eventualmente, essere connesso ad una memoria esterna non incideva sulla classificazione, dal momento che l'ITV era stata richiesta per un apparecchio privo di siffatta memoria opzionale.

La Vision Research ha presentato un reclamo avverso tale ITV dinanzi all'ispettore, che l'ha respinto in quanto infondato. La ricorrente ha, quindi, proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione dell'ispettore, domandando che l'apparecchio in discussione fosse classificato nella sottovoce 8525 80 30 della NC.

²⁰ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha quindi deciso di sottoporre alla Corte la questione se la sottovoce 8525 80 30 della NC debba essere interpretata nel senso che rientra in tale sottovoce un apparecchio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia in grado di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria volatile interna, dalla quale esse sono cancellate quando l'apparecchio è spento, e, in caso di risposta affermativa, se il regolamento di esecuzione n. 113/2014, giacché sarebbe applicabile per analogia a un siffatto apparecchio, sia valido.

La Corte precisa che, per rispondere alla questione, occorre, in primo luogo, interpretare le voci e sottovoci della NC rilevanti per poter determinare la classificazione dell'apparecchio in discussione nella NC.

Nell'ambito di tale interpretazione, la Corte precisa, tra l'altro, che l'elemento determinante che differenzia le fotocamere digitali, di cui alla sottovoce 8525 80 30 della NC, dalle telecamere, di cui alla sottovoce 8525 80 19 della NC, consiste nella capacità delle prime di registrare immagini fisse su una memoria o su un dispositivo di memorizzazione interno.

In tale contesto, la Corte conclude che l'apparecchio i cui trattasi nel procedimento principale deve essere classificato nella sottovoce 8525 80 30 della NC.

2. Criteri di classificazione

2.1. Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto

Sentenza dell'8 novembre 1990 (Corte in seduta plenaria), Gmurzynska-Bscher (C-231/89, [EU:C:1990:386](#))

«Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Rinvio di una normativa nazionale a disposizioni comunitarie – Tariffa doganale comune – Voci doganali 83.06, 97.01 e 97.03 – Classificazione di un'opera d'arte»

In tale sentenza, la Corte è stata interpellata, in sostanza, sulla questione se un oggetto d'arte, consistente in una piastra d'acciaio coperta di vernice cotta smaltata, costituisca un «quadro eseguito interamente a mano» o un «quadretto simile» ai sensi della voce 97 01 della TDC ²¹ oppure un'«opera originale dell'arte statuaria o dell'arte scultoria», ai sensi della voce 97 03 della TDC, o se, per contro, tale oggetto debba essere classificato in base alla sua materia costitutiva con la denominazione «altri oggetti d'ornamento, di metalli comuni».

²¹ TDC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87.

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sull'applicazione del diritto tributario tedesco in materia di imposta sulla cifra d'affari all'importazione di un'opera d'arte dai Paesi Bassi in Germania. Prima di importare tale opera d'arte, il ricorrente aveva chiesto alle autorità doganali tedesche l'emissione di un parere ufficiale di classificazione doganale, destinato all'applicazione del diritto tributario tedesco in materia di imposta sulla cifra d'affari all'importazione. Il diritto tedesco rinviava, per la concessione di esenzioni o di riduzioni in materia, alla nomenclatura della TDC. Esso prevedeva l'applicazione di un'aliquota d'imposta agli oggetti d'arte rientranti nelle voci 97 01 e 97 03 della TDC.

Prima di affrontare le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della TDC, la Corte rileva che l'interpretazione che le è stata richiesta delle disposizioni di cui trattasi della TDC è diretta a consentire al giudice nazionale di statuire sull'applicazione non della TDC, bensì del diritto tedesco in materia di imposte sulla cifra d'affari che rinvia alla nomenclatura della TDC. Ciò premesso, si pone la questione preliminare dell'applicabilità del procedimento di cui all'articolo 177 del trattato CEE e, pertanto, della competenza della Corte a statuire sulle questioni pregiudiziali.

A tal riguardo, la Corte chiarisce che, nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, contemplata dall'articolo 177 del Trattato CEE, la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze in cui i giudici nazionali hanno dovuto sottoporle le questioni e si propongono di applicare le disposizioni di diritto dell'Unione che le hanno chiesto di interpretare.

Ciò non varrebbe solo nei casi in cui risulti che il procedimento di cui all'articolo 177 è stato sviato dal suo scopo ed è utilizzato, in realtà, per indurre la Corte a statuire in mancanza di una vera e propria controversia, oppure sia evidente che non si può applicare la disposizione di diritto dell'Unione sottoposta all'interpretazione della Corte.

Ciò non si verifica quando si chiede alla Corte d'interpretare una disposizione di diritto dell'Unione che il giudice nazionale deve applicare, indipendentemente dalla sfera di applicazione attribuitale dal diritto dell'Unione, poiché la normativa nazionale fa ad essa riferimento mediante rinvio.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude di essere competente a statuire sulle questioni sollevate relative all'interpretazione della TDC.

Al fine di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, la Corte rileva anzitutto che l'oggetto di cui trattasi non può essere considerato un oggetto decorativo che, secondo le note esplicative, costituisce la caratteristica essenziale dei prodotti classificati con la denominazione «altri oggetti d'ornamento, di metalli comuni» della voce 83 06 della TDC.

La Corte sottolinea che tale interpretazione è del resto conforme alla nota 4, che precede il capitolo 97 della TDC, secondo la quale, in caso di dubbio sulla classificazione

di un oggetto, occorre dare la preferenza alla classificazione in una delle diverse voci che compongono il capitolo relativo agli oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato.

Secondo la Corte, ciò vale a maggior ragione in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio di delimitazione tra le voci 97 «quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, collages e quadretti simili», e 97 03, «opere originali dell'arte statuaria o scultoria, di qualsiasi materia», della TDC risiede nel fatto che, per le produzioni dell'arte statuaria e della scultura, la natura artistica essenziale consiste nella lavorazione della forma tridimensionale dell'opera, mentre, per i quadri, collages e quadretti simili, essa consiste nella composizione della superficie dell'opera, un oggetto d'arte costituito da una piastra d'acciaio, senza valore artistico proprio, coperta di vernice cotta smaltata, applicata a mano dall'artista, deve essere considerato come un «quadro eseguito interamente a mano» ai sensi della voce 97 01.

Sulla base di tali criteri, la Corte conclude che un'opera d'arte come quella in esame deve essere classificata nella voce 97 01 della TDC.

Sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics (C-376/07, [EU:C:2009:105](#))

«Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito - Voce 8471 - Voce 8528 - Regolamento (CE) n. 754/2004»

Nel 2004 la Kamino ha dichiarato, per l'immissione in libera pratica, una partita di monitor a colori del tipo LCD, classificati nella sottovoce 8528 21 90. Detti monitor dispongono di connettori Sub-D, DVI-D, USB, S-video e video composito, grazie ai quali possono riprodurre tanto immagini provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto immagini provenienti da altri dispositivi.

Ritenendo che tali monitor dovessero essere classificati nella sottovoce 8471 60 90, la Kamino ha presentato reclamo avverso l'intimazione di pagamento. Tale reclamo è stato tuttavia respinto con decisione dell'ispettore delle dogane.

Nell'ambito del ricorso dinanzi ad essa proposto avverso tale decisione, la Corte d'appello, dopo aver esaminato le caratteristiche e le proprietà dei monitor di cui al procedimento principale, ha considerato che tali monitor rispondono ai criteri dettati nella nota 5 B del capitolo 84 della NC. Il Segretario di Stato alle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la Corte d'appello non ha tenuto conto delle possibilità di utilizzo, offerte da tali monitor, diverse dall'impiego quali elementi di un sistema automatico di trattamento dell'informazione.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha interpellato la Corte sulla questione se monitor in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, quanto da altre fonti, possano essere considerati come

unità «del tipo utilizzato (...) principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione» ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 ²² della NC e classificati nella sottovoce 8471 60 90 della stessa.

A tal riguardo, la Corte ricorda, in primo luogo, che dalla nota 5 E del capitolo 84 della NC risulta che svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che operano in collegamento con siffatta macchina la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione. Orbene, i suddetti monitor, oltre alla funzione di riproduzione di immagini provenienti da apparecchiature quali una console per giochi, un lettore video o un lettore DVD, che non rientra nell'ambito dell'elaborazione dell'informazione, permettono anche la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

In secondo luogo, secondo la Corte, se certo, ai fini della loro classificazione nella sottovoce 8471 60 90, detti monitor non sono del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, poiché sono collegabili all'unità centrale di elaborazione, ricevono dati in una forma utilizzabile dal sistema e sono in grado di riprodurre segnali provenienti da altre fonti, un'interpretazione della nota esplicativa 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC nel senso che la mera possibilità, per i monitor in questione, di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ne esclude la classificazione nella voce 8471 equivarrebbe a rimuovere il termine «principalmente» che compare nel testo di detta nota.

Infine, qualora le note esplicative che si riferiscono alla sottovoce 8471 del SA dovessero essere interpretate nel senso che esse escludono la classificazione nella sottovoce 8471 60 90 di tutti i monitor in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica di elaborazione dell'informazione quanto da altre fonti, esse avrebbero l'effetto di modificare e, segnatamente, di restringere la portata della nota 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC. Pertanto, anche ammesso che occorra interpretare in tal senso le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8471 60 90 e le note esplicative che si riferiscono alla voce 8471 del SA, la loro applicazione andrebbe respinta, in quanto siffatta interpretazione non è conforme alla nota 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC.

Ne consegue che monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito, non sono esclusi dalla classificazione nella sottovoce 8471 60 90, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell'informazione ai sensi della nota 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto da altre fonti.

²² NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1789/2003.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di precisare quali siano i criteri che consentono di determinare se monitor come quelli di cui al procedimento principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione.

Secondo la Corte, per determinare se monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito, siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti dedicati alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

A tal proposito, la Corte constata che il numero e il tipo di connettori di cui sono dotati siffatti monitor non possono costituire, essi soli, i criteri determinanti per la classificazione doganale e, ai fini di quest'ultima, occorre valutare, anche con riferimento ad altri criteri e alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali monitor, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell'esercizio di tali funzioni, ricorrendo alle note esplicative relative alla voce 8471 del SA.

Pertanto, giacché tali monitor non possono essere esclusi dalla nozione di unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, ai sensi delle note 5 B, lettera a), e 5 C del capitolo 84 della NC, occorre individuare i criteri che permettono di decidere se tali monitor appartengano al tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione o se le loro caratteristiche e proprietà tecniche li collochino tra gli schermi televisivi o i videomonitor.

Di conseguenza, la Corte conclude che, per determinare se monitor come quelli di cui al procedimento principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA.

Sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand (C-150/08, [EU:C:2009:294](#))

«Nomenclatura combinata – Voci doganali 2206 e 2208 – Bevanda fermentata contenente alcool distillato – Bevanda ottenuta inizialmente a partire da un frutto o da un prodotto naturale – Aggiunta di sostanze – Conseguenze – Perdita del sapore, dell'odore e dell'aspetto della bevanda originaria»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza, se bevande a base di alcool fermentato, corrispondenti originariamente alla

voce 2206 della NC ²³, alle quali sono state aggiunte una certa percentuale di alcool distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto perdere loro il sapore, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda prodotta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, rientrano nella voce 2206 della NC in quanto bevande fermentate oppure nella voce 2208 della NC in quanto distillati.

A tal riguardo, la Corte precisa che, secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 della NC, l'aggiunta di alcool alle bevande che rientrano in tale voce non osta a che dette bevande mantengano la classificazione suddetta, sempreché conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate. Tuttavia, dato che le bevande oggetto del procedimento principale hanno perduto il sapore, l'odore e l'aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, ossia di una bevanda fermentata, siffatti prodotti non possono essere classificati nella voce 2206 della NC.

Per quanto concerne la classificazione di tali prodotti, la Corte ricorda poi che, sulla scorta della regola generale 2, lettera b), per l'interpretazione della NC, qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. È il caso di prodotti come quelli di cui al procedimento principale, che contengono alcool fermentato nonché alcool distillato. Tali materie rientrano in voci doganali distinte.

La regola generale 3, lettera a), dispone che, qualora per il dispositivo della regola generale 2, lettera b), una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la voce più specifica debba avere la priorità sulle voci di portata più generale. Allorché prodotti come quelli oggetto del procedimento principale sono composti da materie differenti e nessuna delle due sottovoci sopra menzionate è più specifica dell'altra, la sola disposizione a cui si può fare riferimento per classificare i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale è la regola generale 3, lettera b). Ai sensi di tale regola generale, per effettuare la classificazione doganale di una merce è necessario stabilire quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale.

Di conseguenza, la Corte spiega che occorre determinare quale sia, tra le materie che compongono prodotti come quelli oggetto del procedimento principale, quella che conferisce loro il carattere essenziale. A tal riguardo, per la determinazione del loro carattere essenziale possono essere prese in considerazione diverse caratteristiche e proprietà oggettive, in particolare, in primo luogo, le caratteristiche e le proprietà oggettive essenziali, compreso il tenore alcolico, in secondo luogo, le caratteristiche organolettiche e, infine, la sua destinazione come bevanda contenente alcool di distillazione.

²³ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2587/91.

Sulla base di tali criteri, la Corte conclude che le caratteristiche essenziali di bevande come quelle oggetto del procedimento principale corrispondono nel complesso a quelle di un prodotto che ricade nella voce 2208 della NC.

In tali circostanze, la Corte dichiara che bevande come quelle di cui trattasi nel caso di specie non rientrano nella voce 2206 della NC, bensì nella voce 2208 di quest'ultima.

Sentenza del 28 ottobre 2010, X (C-423/09, [EU:C:2010:650](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ortaggi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati»

X, in qualità di agente di transito presso le dogane, ha presentato quindici dichiarazioni di immissione in libera pratica per partite d'aglio provenienti dalla Cina, conservate in containers frigoriferi al momento dell'importazione. Le dichiarazioni di importazione menzionavano in ciascun caso la sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC e descrivevano le merci come aglio secco.

Dopo la concessione dello svincolo delle merci da parte delle autorità doganali, il container d'aglio è stato trasportato in un locale refrigerato appartenente a un'impresa di stoccaggio in cui è stato conservato ad una temperatura di - 3°C. Ritenendo che l'aglio importato dovesse essere classificato come aglio refrigerato rientrante nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC, l'ispettore delle dogane ha redatto gli avvisi di pagamento dei dazi doganali di cui trattasi.

X ha presentato un reclamo che è stato respinto. Essa ha quindi proposto un ricorso che è stato dichiarato infondato. X ha interposto appello avverso tale decisione, a seguito della quale è stata pronunciata una sentenza in cui si constatava che l'ispettore aveva omesso di dimostrare l'esistenza di un motivo che consentisse di derogare alla voce tariffaria 0712 della NC indicata.

In tale contesto, il giudice del rinvio, investito di un ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza, ha chiesto alla Corte di precisare i criteri per stabilire se l'aglio che ha subito un processo di essiccazione rientri nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC ²⁴ o nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC.

Facendo riferimento alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 0712, la Corte conclude che la classificazione nella voce 0712 richiede che gli ortaggi abbiano subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale al termine del quale la totalità o la quasi totalità dell'umidità presente nel prodotto sia eliminata. Pertanto, a seguito di tale processo, la quantità di umidità residua presente negli ortaggi deve essere insignificante.

²⁴ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1810/2004.

Per analogia con la sentenza del 15 giugno 1976, Riemer (120/75, [EU:C:1976:90](#)), la Corte constata che, al fine di classificare le teste d'aglio nella voce 0712, il processo di essiccazione dell'aglio deve comportare modifiche sostanziali e irreversibili di modo che il prodotto non si trovi più allo stato naturale.

Pertanto, l'eliminazione dell'acqua deve modificare sostanzialmente le proprietà e le caratteristiche obiettive del prodotto in modo che tale modifica comporti una classificazione in una voce tariffaria diversa dalla voce 0703, la quale comprende gli ortaggi allo stato fresco o refrigerato.

Inoltre, il fatto che l'aglio parzialmente essiccato sia importato in stato di refrigerazione mostra che l'essiccazione non ha eliminato la totalità o la quasi totalità dell'umidità presente nel prodotto, in quanto la disidratazione è un metodo di conservazione che consente di non dover più conservare i prodotti disidratati ad una temperatura inferiore a 0°C.

È vero che una lunga durata di conservazione può servire come elemento complementare per individuare il grado di disumidificazione dell'aglio ai fini della classificazione nella voce 0712 in quanto ortaggio secco, in contrasto con l'aglio fresco o refrigerato. Tuttavia, la Corte constata che le voci 0703 e 0712 della NC non contengono alcun riferimento alla conservazione come criterio di classificazione, tanto che se ne deve dedurre che detta durata di conservazione non influisca ai fini della classificazione doganale del prodotto.

Ne consegue che l'aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell'umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della NC, ma l'aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell'aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 della NC.

Sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services (C-51/16, [EU:C:2017:298](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 – Validità»

Le autorità doganali dei Paesi Bassi avevano rilasciato alla Stryker tre ITV per tre modelli di viti da impianto destinate ad essere introdotte nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi. Tali viti presentavano caratteristiche comuni nonché caratteristiche specifiche. In considerazione delle summenzionate caratteristiche, sulla

base delle ITV rilasciate dalle autorità doganali, queste ultime avevano classificato detti tre tipi di viti da impianto ad uso medico sotto la voce 9021 90 90 della NC ²⁵.

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione n. 1212/2014, le autorità in parola hanno disposto la revoca di tali informazioni tariffarie. Detta revoca è stata giustificata con la motivazione che, ai sensi del citato regolamento, una «vite destinata all'uso nella chirurgia deve essere classificata, alla luce delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, come parte e fornitura di impiego generale».

Dopo un reclamo infruttuoso depositato dinanzi alle autorità doganali, la Stryker ha proposto un ricorso avverso la decisione di revoca dinanzi al giudice del rinvio.

A sostegno di tale ricorso, la Stryker ha affermato, in sostanza, che, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive delle viti da impianto, nonché della loro destinazione d'uso intrinseca, non si tratta di viti «comuni» come quelle oggetto della voce 7318 della NC. Inoltre, secondo la Stryker, il regolamento di esecuzione n. 1212/2014 non è valido, poiché la classificazione da esso operata si basa unicamente sull'aspetto esteriore delle viti da impianto ad uso medico in parola, senza tenere conto della loro destinazione intrinseca, il che risulta in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

Il giudice del rinvio, considerando che, a causa delle loro proprietà e delle loro caratteristiche oggettive, compresa la loro destinazione intrinseca, le viti da impianto in discussione nel procedimento principale possono essere classificate nella voce 9021 della NC, ha chiesto alla Corte se rientrino nella voce 9021 della NC viti da impianto medico, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, destinate esclusivamente ad essere introdotte nel corpo umano per il trattamento di fratture ossee o per la fissazione di protesi.

Basandosi su un'analisi del testo della nota esplicativa del SA relativa al capitolo 90 e alla voce 9021 nonché del testo della nota esplicativa della sottovoce 9021 39 90 della NC, la Corte spiega, in primo luogo, che devono essere classificati nella voce 9021 della NC i prodotti che si caratterizzano per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione e che possono essere inseriti nel corpo umano al fine di immobilizzare le parti del corpo colpite o di ridurre le fratture, il che, di conseguenza, li distingue dai prodotti di uso comune.

In secondo luogo, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza, secondo la quale, tra i criteri che possono differenziare prodotti semplici o ordinari da quelli che rispondono ad una funzione medica figurano, in particolare, il criterio relativo al metodo di fabbricazione del prodotto interessato nonché quello relativo alla specificità della funzione di detto prodotto.

²⁵ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014.

Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte analizza il metodo di fabbricazione e la funzione del prodotto, concludendo che prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale si distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, tenuto conto del loro metodo di fabbricazione nonché della specificità della loro funzione. Risulta dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive delle viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, che detti prodotti possono rientrare nella voce 9021 della NC.

Pertanto, la Corte dichiara che sono ricomprese nella voce 9021 della NC le viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione.

Sentenza del 13 marzo 2019, B. S. (Malto nella composizione della birra) (C-195/18, [EU:C:2019:197](#))

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 2 – Nozione di "birra" – Bevanda prodotta a partire da un mosto ottenuto da una miscela contenente più glucosio che malto – Nomenclatura combinata – Voce 2203 (birre di malto) o 2206 (altre bevande fermentate)»

B. S. ha prodotto una bevanda alcolica che a suo avviso consisteva in una miscela di birra e di bevande non alcoliche. L'ingrediente principale, che costituiva il mosto all'origine del prodotto intermedio utilizzato per fabbricare tale bevanda, era lo sciroppo di glucosio e non il malto.

Per tale produzione, egli ha trasmesso mensilmente all'ufficio doganale competente una dichiarazione sull'accisa, qualificando la bevanda che fabbricava come una «miscela di birra», rientrante nella voce 2203 della NC, e di bevande non alcoliche e applicando l'aliquota di accisa prevista per la birra.

Il direttore dell'ufficio doganale ha contestato tali dichiarazioni ritenendo che la bevanda prodotta dovesse essere classificata nella voce 2206 della NC come bevanda a base di bevande fermentate, diverse dalla birra, e di bevande non alcoliche e dovesse quindi essere assoggettata ad un'aliquota di accisa superiore. Il direttore dell'ufficio doganale ha giustificato tale contestazione con il fatto che l'ingrediente principale utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio era lo sciroppo di glucosio e non il malto e che tale prodotto non poteva quindi essere classificato alla voce 2203 della NC relativa alla «birra di malto».

Tali decisioni del direttore dell'ufficio doganale sono state confermate da una serie di decisioni del direttore dell'amministrazione doganale. Inoltre, i ricorsi proposti da B. S. avverso tali decisioni sono stati respinti dai tribunali amministrativi polacchi. Nell'ambito di tale controversia, il ricorrente è stato condannato penalmente per aver indotto in

errore l'amministrazione tributaria polacca sulla natura della bevanda da lui prodotta, con conseguente diminuzione delle accise di cui era debitore. B.S. ha quindi interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'articolo 2 della direttiva 92/83²⁶ debba essere interpretato nel senso che un prodotto intermedio, destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto a partire da un mosto contenente meno ingredienti maltati rispetto agli ingredienti non maltati e nel quale è stato aggiunto sciroppo di glucosio prima del processo di fermentazione, può essere qualificato come «birra di malto» rientrante nella voce 2203 della NC²⁷.

Considerando che il prodotto finale di cui trattasi è una miscela che non può essere classificata nella voce 2203 della NC, la Corte constata che detto prodotto può essere qualificato come «birra» e rientrare in tale articolo 2 soltanto se il prodotto alcolico intermedio, destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche al fine di ottenere tale prodotto finale, può essere di per sé qualificato come «birra di malto», ai sensi della voce 2203 della NC, fermo restando che non risulta contestato che il suddetto prodotto finale abbia un titolo alcolometrico superiore allo 0,5% vol.

In primo luogo, al fine di determinare se un prodotto alcolico ottenuto mediante fermentazione di un mosto composto, segnatamente, da sciroppo di glucosio e da una bassa quantità di malto possa essere qualificato come «birra di malto» ai sensi della voce 2203 della NC, la Corte rileva che la NC non stabilisce la percentuale minima di ingredienti maltati nel mosto destinato a produrre la birra. È vero che la voce 2203 della NC indica la «birra di malto», il che presuppone che una birra, rientrante in tale voce, non possa essere prodotta senza che vi sia del malto nella sua composizione. Tuttavia, non si può dedurre dalla mera formulazione «birra di malto» che sia richiesta una percentuale minima di malto nel mosto.

In secondo luogo, per quanto riguarda lo sciroppo di glucosio utilizzato nella composizione del mosto, la Corte rileva che la presenza di tale sciroppo non è vietata dalla NC e che, inoltre, la nota esplicativa del SA relativa a detta voce riconosce espressamente la possibilità di aggiungere al mosto, durante la fermentazione, sostanze aromatiche.

Ne consegue che un prodotto fabbricato con una bassa quantità di malto e un'aggiunta di glucosio prima della fermentazione alcolica non è, sulla base di questi soli motivi, escluso dalla nozione di «birra di malto» di cui alla voce 2203 della NC. Ciò posto, un siffatto prodotto può rientrare in tale voce solo se le sue caratteristiche e proprietà oggettive corrispondono a quelle della birra. A tal riguardo, occorre prendere in

²⁶ L'articolo 2 della direttiva 92/83 include, sotto la denominazione «birra», non soltanto tutti i prodotti rientranti nella voce 2203 della NC, ma anche tutti i prodotti che contengono una miscela di birra e di bevande non alcoliche rientranti nella voce 2206 della NC, a condizione che, in entrambi i casi, tale prodotto abbia un titolo alcolometrico superiore allo 0,5% vol.

²⁷ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 2587/91.

considerazione, più in particolare, le caratteristiche organolettiche del prodotto interessato.

In tale contesto, secondo la Corte, nel caso in cui le caratteristiche organolettiche del prodotto alcolico intermedio non corrispondano a quelle della birra, ipotesi che ricorrerebbe segnatamente nel caso in cui tale prodotto intermedio non assomigliasse visivamente alla birra o non ne avesse lo specifico sapore, detto prodotto non potrebbe essere qualificato come «birra di malto» di cui alla voce 2203 della NC.

2.2. Destinazione del prodotto

Sentenza del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace (C-288/09 e C-289/09, [EU:C:2011:248](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione – Codice doganale comunitario – Articolo 12, paragrafi 5, lettera a), i), e 6 – Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante»

Le domande di pronuncia pregiudiziale che hanno dato luogo a tale sentenza vertono, tra l’altro, sull’interpretazione delle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13 della NC ²⁸. Il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, con le sue prime questioni nelle cause in esame, se la NC debba essere interpretata nel senso che i «set-top boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note esplicative della NC pubblicate il 7 maggio 2008, dalle quali emerge che detti «set-top boxes» ricadono nella sottovoce 8521 90 00.

Anzitutto, la Corte rileva che le note esplicative della NC enunciano effettivamente che i «set-top boxes» incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido) non rientrano nella sottovoce 8528 71 13 e devono essere classificati nella sottovoce 8521 90 00. Tuttavia, le note esplicative del SA vigenti all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale precisavano che gli apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio di registrazione, dovevano essere esclusi dalla voce 8521 ed essere classificati nella voce 8528.

In tale contesto, la Corte spiega che dalle definizioni delle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13 risulta che merci rientranti in queste due sottovoci possono al contempo ricevere segnali televisivi e registrarli. La differenza tra le due sottovoci attiene al carattere principale o accessorio di dette funzioni. La sottovoce 8521 90 00 riguarda

²⁸ NC contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dai regolamenti n. 2587/91 e n. 1214/2007.

apparecchi di registrazione aventi funzione accessoria di ricezione televisiva, mentre la sottovoce 8528 71 13 si riferisce agli apparecchi riceventi per la televisione aventi funzione accessoria di registrazione.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI della NC, alla quale appartengono le sottovoci in esame, «le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso». Il «set-top box» di cui trattasi nel procedimento principale dispone innegabilmente delle due funzioni di registrazione e di ricezione di segnali televisivi. Esso costituisce quindi una macchina che compie due o più funzioni diverse, alternative o complementari, ai sensi della nota 3 della sezione XVI della NC.

Pertanto, la Corte conclude che occorre determinare quale delle due funzioni di registrazione o di ricezione di segnali televisivi sia la principale e quale sia l'accessoria.

A tal proposito, la Corte ricorda che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempre che sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso. In particolare, è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che il «set-top box» in esame nel caso di specie è principalmente destinato alla ricezione dei segnali televisivi e che tale funzione è inerente a detto apparecchio. Essa costituisce quindi la sua funzione principale, mentre la funzione di registrazione è solamente secondaria.

Di conseguenza, «set-top boxes» come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note esplicative della NC.

Ne deriva che, poiché le note esplicative della NC sono contrarie, su tale punto, alla NC, occorre disattenderle.

Sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a. (C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11, [EU:C:2012:745](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni»

Tre società, la cui attività principale consiste nella fornitura di un accesso alla televisione digitale e a Internet, hanno importato in Bulgaria set-top boxes identici aventi funzione di comunicazione (in prosieguo: i «set-top boxes»), con diverse denominazioni commerciali. I set-top boxes sono stati dichiarati nella sottovoce tariffaria 8528 71 13 della NC, in esenzione da dazio doganale.

Le autorità doganali hanno effettuato un controllo e hanno ritenuto che i set-top boxes non fossero provvisti di un modem integrato e che avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 8528 71 19 della NC. Di conseguenza, esse hanno adottato atti amministrativi che hanno imposto alle tre società il pagamento di dazi doganali.

Dinanzi al giudice del rinvio le società interessate hanno contestato la validità di tali atti amministrativi, avviando quattro procedimenti distinti, di cui due riguardanti la stessa società.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte quali merci possano essere classificate nella sottovoce 8528 71 13 della NC²⁹ e cosa si intenda con le nozioni di «modem» e di «accesso a Internet», ai sensi di tale sottovoce e delle note esplicative del 7 maggio 2008. Il giudice del rinvio chiede altresì se il tipo di modem utilizzato sia pertinente ai fini della classificazione doganale oppure se sia sufficiente che il modem consenta l'accesso a Internet.

In via preliminare, la Corte ricorda che, per essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, un apparecchio deve, da un lato, poter essere in grado di captare i segnali televisivi e, dall'altro, incorporare un modem per l'accesso a Internet che garantisca uno scambio interattivo di informazioni. Di conseguenza, qualsiasi apparecchio che non presenti l'una o l'altra di queste caratteristiche deve essere classificato nella sottovoce 8528 71 19 della NC, in applicazione della regola generale 3, lettera c), per l'interpretazione della NC.

Infatti, la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempre che essa sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso.

Dato che la NC non definisce la nozione di «modem» né quella di «accesso a Internet», la Corte analizza le note esplicative del 7 maggio 2008, in vigore al momento delle importazioni oggetto del procedimento principale, che forniscono precisazioni sui tipi di apparecchi che possono essere considerati modem, ai sensi della sottovoce 8528 71 13, e sulle caratteristiche che questi apparecchi devono presentare per essere considerati idonei a consentire l'accesso a Internet e lo scambio interattivo di informazioni.

Facendo riferimento alla definizione di modem, ai sensi della sottovoce 8528 71 13, contenuta nelle suddette note esplicative, tenuto conto del significato comune degli stessi nel linguaggio corrente e della definizione contenuta nella relazione del gruppo speciale dell'OMC, la Corte constata che, escludendo dalla nozione di «modem» i dispositivi che svolgono funzioni ad esso analoghe sulla base di considerazioni tecniche, mentre ai fini della classificazione è pertinente solo l'idoneità ad accedere a Internet, le note esplicative del 7 maggio 2008 relative alla sottovoce 8528 71 13 hanno interpretato

²⁹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato, rispettivamente, dai regolamenti n. 1214/2007, n. 1031/2008 e n. 948/2009.

restrittivamente il senso di detta nozione. Di conseguenza, tali note sono contrarie, riguardo a tale punto, alla NC e devono essere disattese.

In tali circostanze, la Corte conclude che, ai sensi della sottovoce 8528 71 13 della NC, un «modem per l'accesso a Internet» costituisce un dispositivo in grado di accedere a Internet e di garantire un'interattività o uno scambio di informazioni bidirezionale. Solo l'idoneità ad accedere a Internet e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato è pertinente ai fini della classificazione. Inoltre, per essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, l'apparecchio deve essere in grado, di accedere a Internet già solo tramite il modem che vi è incorporato, senza l'intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo l'intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo.

Il giudice ha inoltre cercato di stabilire quale di due funzioni svolte da detti apparecchi, vale a dire la ricezione di segnali televisivi o la presenza di un modem che consente l'accesso a Internet, possa essere considerata la funzione principale.

A tal riguardo, la Corte constata che, per determinare se un apparecchio possa essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, non si deve esaminare se la funzione di captare i segnali televisivi sia quella principale e se la funzione di accesso a Internet sia secondaria, o viceversa, poiché queste due funzioni devono essere presenti contemporaneamente nell'apparecchio e, in mancanza dell'una o dell'altra, gli apparecchi rientrano non già nella sottovoce 8528 71 13, bensì, in applicazione della regola generale 3, lettera c), per l'interpretazione della NC, nella sottovoce 8528 71 19 della NC.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che il controllo *a posteriori* delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l'autorità doganale sia tenuta ad ispezionare materialmente dette merci.

Poiché da tale articolo risulta che il controllo *a posteriori* delle dichiarazioni può essere effettuato senza che le autorità doganali siano tenute ad ispezionare materialmente la merce, la Corte risponde in senso positivo.

Sentenza del 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe (C-91/15, [EU:C:2016:716](#))

«Rinvio pregiudiziale – Sindacato di validità – Regolamento (CE) n.º 1051/2009 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 8701 – Trattori – Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi – Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori»

In tale causa, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha interpellato la Corte sulla validità del regolamento n. 1051/2009, che classifica veicoli fuoristrada in funzione della potenza del loro motore.

Nel 2010 la Kawasaki Motors Europe (KME) ha chiesto che tre veicoli fuoristrada fossero classificati come trattori agricoli e forestali, in base alla potenza del motore, rispettivamente, nelle sottovoci 8701 90 11, 8701 90 20 e 8701 90 25 della NC. Tuttavia, le dogane hanno classificato tali veicoli nella sottovoce 8701 90 90. Dopo un reclamo infruttuoso la KME ha proposto un ricorso avverso le decisioni da cui derivano le informazioni tariffarie in parola, ricorso di cui il giudice del rinvio è stato investito in sede di appello. Nella sua decisione esso ha fatto riferimento ad un precedente caso risalente al 1992, in cui veicoli simili erano stati inizialmente erroneamente classificati, prima di essere correttamente classificati come trattori agricoli.

Con la sentenza del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe (C-15/05, [EU:C:2006:259](#)), la Corte constata l'invalidità del regolamento n. 2518/98. A seguito di tale sentenza, l'ispettore dell'amministrazione tributaria ha rilasciato nuove ITV con cui i veicoli interessati venivano classificati nelle sottovoci 8701 90 11 o 8701 90 20 della NC, in funzione della potenza dei rispettivi motori. Tuttavia, tali informazioni avevano perso la loro validità a causa dell'entrata in vigore del regolamento n. 1051/2009.

In tale contesto, il giudice del rinvio, considerando che il regolamento n. 1051/2009 è applicabile per analogia ai veicoli in questione nel procedimento principale, ha espresso dubbi quanto alla validità di tale regolamento in quanto da esso deriva che tali veicoli devono essere classificati nella sottovoce 8701 90 90 della NC sulla base del rilievo che i medesimi non dispongono né di una presa di forza, né di un dispositivo di sollevamento idraulico, né di un verricello.

Difatti, i nuovi veicoli fuoristrada a quattro ruote che dispongono di un solo sedile, muniti di un sistema direzionale di tipo Ackerman azionato mediante manubrio, dotati di un dispositivo di aggancio e le cui caratteristiche tecniche consentono loro la spinta di pesi almeno due volte superiori al loro stesso peso, devono essere classificati nella sottovoce 8701 90 della NC, mentre la classificazione dei suddetti veicoli nelle sottovoci a otto cifre risulta determinata dalla potenza del loro motore. A tal riguardo, sono considerate unicamente le sottovoci a otto cifre da 8701 90 11 a 8701 90 39 della nomenclatura combinata, relative ai trattori agricoli e ai trattori forestali, nuovi.

In conformità alla regola generale 1 per l'interpretazione della NC, la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, in aggiunta alle altre regole generali purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. La regola generale 6 dispone che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci nonché, *mutatis mutandis*, dalle altre regole generali. Inoltre, dalla regola generale 3, lettera a), deriva che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due voci, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. La

destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo.

In tale contesto, è priva di rilevanza la circostanza che trattori che hanno apparentemente una destinazione agricola o forestale possano essere utilizzati a fini di svago. Infatti, poiché la caratteristica obiettiva di un prodotto può essere verificata al momento dello sdoganamento, il fatto che un altro utilizzo di questo prodotto sia anch'esso prevedibile non è tale da escluderne la qualificazione giuridica. Per la sua classificazione doganale, non è necessario che questo prodotto sia unicamente o esclusivamente destinato all'uso corrispondente a detta caratteristica obiettiva. È sufficiente che tale uso costituisca la sua destinazione essenziale.

In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte conclude che la destinazione agricola o forestale dei trattori può risultare dalla loro concezione e dalla presenza di dispositivi o di attrezzature che ne determinano la destinazione, senza che occorra collegare a priori siffatta destinazione alla presenza di certi dispositivi o attrezzature elencati in modo limitativo. I veicoli commerciali menzionati al punto 2 dell'allegato del regolamento n. 1051/2009 devono essere qualificati come «trattori» ai sensi della sottovoce 8701 90, che riguarda esclusivamente veicoli commerciali. La distinzione principale si basa sulla loro destinazione agricola, forestale o di altro tipo.

Sentenza del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare (C-182/19, [EU:C:2020:243](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 3005 e 3824 – Cerotti e cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 – Invalidità»

La Pfizer ha importato prodotti monouso contrassegnati dal marchio depositato ThermaCare. Tali prodotti sono presentati e commercializzati a fini di termoterapia terapeutica, al fine di apportare benefici quali l'analgesia, la riduzione della rigidità muscolare e la facilitazione della guarigione dei tessuti danneggiati.

A causa della diversa classificazione di tali prodotti da parte dei diversi paesi, le autorità doganali francesi hanno chiesto alla Commissione, nel 2015, di esaminare la classificazione dei prodotti ThermaCare, la quale ha sottoposto tale questione al comitato del codice doganale dell'Unione, il che ha portato all'adozione del regolamento di esecuzione 2016/1140 da parte della Commissione che classifica i prodotti ThermaCare nella voce 3824 della NC ³⁰.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di interpellare la Corte sulla validità del regolamento di esecuzione 2016/1140.

³⁰ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 952/2013.

Anzitutto, la Corte rileva che le merci importate dalla Pfizer sono identiche o almeno sufficientemente analoghe ai due prodotti di cui al regolamento di esecuzione 2016/1140 e che quest'ultimo è quindi applicabile.

A tal riguardo, la Corte ricorda che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno attribuito alla Commissione, la quale agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del codice doganale non l'autorizza a modificare il contenuto né la portata delle voci doganali.

Nel caso di specie, come risulta dalla formulazione della colonna 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione 2016/1140, i prodotti cui esso si riferisce si presentano sotto forma di cerotti o cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore. Tali cerotti sono costituiti da un materiale adesivo che consente di fissarli sulla pelle, mentre le cinture sono costituite da un materiale non adesivo che si fissa mediante una striscia autoadesiva. Tali prodotti sono in materiale sintetico morbido che si adatta alla forma del corpo e che contiene un certo numero di dischi riempiti di polvere di ferro, di carbone, di sale e di acqua, i quali, esposti all'aria, producono calore a causa di una reazione esotermica.

Secondo i termini della voce 3824 della NC, i prodotti rientranti in tale voce sono prodotti «non nominati né compresi altrove». Pertanto, la Corte ritiene necessario verificare se, nel procedere alla classificazione delle merci di cui al regolamento di esecuzione 2016/1140 nella sottovoce 3824 90 96 della NC, e non nella voce 3005 di quest'ultima, la Commissione abbia modificato il contenuto o la portata di tali voci della NC.

In primo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo al condizionamento per la vendita al minuto di cui alla voce 3005 della NC, la Corte rileva che, certamente, alla colonna 1 della tabella contenuta nell'allegato del regolamento di esecuzione 2016/1140, non viene fornito alcun dettaglio per quanto riguarda il condizionamento dei prodotti contemplati da tale regolamento di esecuzione. Tuttavia, è pacifico che tali prodotti sono condizionati per la vendita al minuto, il che è peraltro confermato dalla genesi di detto regolamento di esecuzione.

In secondo luogo, la Corte osserva che la nozione di «usi medici», ai sensi della voce 3005 della NC, non è definita né nella NC né nelle sue note esplicative. Secondo una giurisprudenza costante, il significato e la portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione devono essere determinati conformemente al significato comune nel linguaggio corrente. Inoltre, al fine di stabilire se un prodotto sia destinato a fini medici, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Nel caso in esame, la Corte considera che una merce concepita specificamente per prevenire, individuare o trattare malattie o lesioni riguarda «usi medici», ai sensi

della voce 3005 della NC. Peraltro, il fatto che tali prodotti siano classificati come «dispositivi medici attivi», conformemente alla direttiva 93/42, costituisce un ulteriore indizio al riguardo.

In terzo luogo, la Corte esamina la questione se i prodotti a cui si fa riferimento possano essere considerati come «prodotti analoghi» a «[o]vatta, garze [o] bende» ai sensi della voce 3005 della NC. Secondo la Corte, la circostanza che tali merci non debbano essere utilizzate in taluni casi non consente di rimettere in discussione la conclusione secondo cui esse servono a trattare dolori e lesioni. Di conseguenza, i prodotti di cui al regolamento di esecuzione 2016/1140 rientrano nella voce 3005 della NC e, pertanto, non possono rientrare nella voce 3824 della NC.

Ne consegue che, avendo proceduto alla classificazione doganale di detti prodotti nella sottovoce 3824 90 96 della NC, e non nella voce 3005, la Commissione ha modificato il contenuto di tali voci doganali e ha ecceduto le competenze ad essa conferite dall'articolo 57, paragrafo 4, del codice doganale.

Pertanto, il regolamento di esecuzione 2016/1140 è invalido.

2.3. Utilizzo del prodotto

Sentenza del 19 ottobre 2000, Peacock (C-339/98, [EU:C:2000:573](#))

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione doganale delle schede per rete – Classificazione nella nomenclatura combinata»

In tale sentenza la Corte risponde ad una questione pregiudiziale relativa alla classificazione doganale di schede per rete, destinate a personal computer, in modo da consentire a questi ultimi di scambiare informazioni o dati con altri computer.

Infatti, il giudice del rinvio in tale causa ha chiesto, in sostanza, di chiarire la voce corretta nella NC ³¹ per la classificazione delle schede per rete. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia relativa a una domanda di rimborso dei dazi doganali versati dal luglio 1990 al maggio 1995 all'atto dell'importazione nell'Unione di schede per rete.

Le schede per rete di cui al procedimento principale sono state immesse in libera pratica e dichiarate nella sottovoce 8473 30 della NC fino al 1993, come «parti e accessori di macchine della voce n. 8471». A partire dal 1994 le merci sono state considerate nella

³¹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dagli allegati dei regolamenti n. 2886/89, n. 2472/90, n. 2587/91, n. 2505/92, n. 2551/93, e n. 3115/94.

sottovoce 8473 30 10 della NC. Quindi le schede per rete sono state assoggettate a un dazio doganale del 4% fino al 1994 e del 3,8% nel 1995.

Anzitutto, la Corte ribadisce che le regole generali per l'interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Inoltre, le caratteristiche e le proprietà delle merci costituiscono il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci.

La Corte rileva poi che la nota 5 B, del capitolo 84 della NC della TDC, la quale prevede, tra l'altro, che le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione sono escluse dalla voce 8471, «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità», deve essere interpretata nel senso che essa non esclude la classificazione in tale voce delle schede per rete destinate ad essere installate in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

Infatti, le schede per rete sono paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere. In tali circostanze, non si può comunque ritenere che le schede per rete esercitino una «funzione specifica».

Infine, la Corte aggiunge che le schede per rete devono essere classificate nella voce 8471 della NC come «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, in quanto sono collegabili all'unità centrale e appositamente progettate per far parte di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione. Infatti, esse non rispondono alla definizione di «parti» o di «accessori», poiché tali termini implicano che la parte è essenziale per il funzionamento di un insieme, il che non avviene nel caso delle schede per rete. Le caratteristiche delle schede per rete corrispondono maggiormente agli esempi di «unità» contenuti nelle note esplicative del sistema armonizzato dell'OMD.

In tale contesto, la Corte dichiara che la nota 5 B del capitolo 84 della NC non esclude la classificazione nella voce 8471 della NC delle schede per rete destinate ad essere installate nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. Tra il luglio 1990 e il maggio 1995 tali schede dovevano essere pertanto classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine, dal momento che tali schede soddisfacevano i requisiti relativi alle «unità» enunciati nella citata nota, potendo essere collegate all'unità centrale ed essendo appositamente progettate come parti di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione.

Sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm (C-568/11, [EU:C:2013:407](#))

«Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Prodotto a base di zucchero, composto per il 65% di solfato di lisina e per il 35% di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione –

Regolamento (CE) n. 1719/2005 – Regolamento (CE) n. 1265/2001 – Restituzione alla produzione per taluni prodotti utilizzati nell'industria chimica – Aiuti comunitari illegittimamente erogati – Rimborso – Principio della tutela del legittimo affidamento»

L'impresa danese Agroferm, fino al giugno 2006, ha prodotto solfato di lisina in uno stabilimento ubicato a Esbjerg (Danimarca). I prodotti composti di lisina sono ottenuti a partire dallo zucchero, che ne costituisce il prodotto di base.

Nel maggio 2004 l'Agroferm ha presentato alle autorità doganali danesi una richiesta di riconoscimento preventivo della concessione di restituzioni alla produzione del solfato di lisina. Nella richiesta, essa ha chiarito che il prodotto che intendeva fabbricare era il solfato di lisina, il quale, a suo parere, rientrava nella voce 2992 della NC³². In seguito alla risposta positiva a tale richiesta da parte delle suddette autorità, l'Agroferm ha regolarmente percepito restituzioni alla produzione corrispondenti alle quantità di zucchero da essa utilizzate per la fabbricazione del solfato di lisina.

Adito dalle autorità doganali danesi, il comitato del codice doganale ha precisato che la preparazione di cui al procedimento principale doveva essere classificata nel capitolo 23 della NC e non nel capitolo 29 di quest'ultima.

Con decisione del 10 agosto 2006, il Direktoratet for FødevarerErhverv (agenzia per l'industria alimentare, Danimarca; in prosieguo: il «Direktoratet») ha informato l'Agroferm che era stato ormai deciso, dopo aver consultato la Commissione europea e il comitato del codice doganale, che i prodotti fabbricati dalla stessa non dovevano essere classificati come prodotti a base di lisina ai sensi della voce 2922 della NC e che, di conseguenza, tale impresa non poteva beneficiare delle restituzioni alla produzione. Successivamente, il Direktoratet ha deciso che l'Agroferm doveva restituire un importo corrispondente alle restituzioni alla produzione percepite nel periodo che va dal mese di agosto 2004 al mese di marzo 2006, importo sul quale le parti nel procedimento principale sono in disaccordo.

L'Agroferm ha presentato dinanzi al Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e della Pesca, Danimarca; in prosieguo: il «Ministeriet») un reclamo contro le decisioni adottate dal Direktoratet. Nella sua decisione il Ministeriet ha verificato ciascun punto delle decisioni adottate dal Direktoratet e ha osservato che l'Agroferm non aveva agito in buona fede quando aveva chiesto di beneficiare delle restituzioni alla produzione.

Avverso tale decisione del Ministeriet, l'Agroferm ha proposto ricorso giurisdizionale. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali:

³² NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1719/2005.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un prodotto come quello oggetto del procedimento principale, composto di solfato di lisina oltre che di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, rientri nelle voci 2309, 2922 o 3824 della NC.

Per quanto riguarda la voce 2922 della NC, la Corte osserva che la nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze.

A tale riguardo, la Corte rileva che il prodotto a base di solfato di lisina oggetto del procedimento principale era un composto organico di costituzione chimica definita, contenente all'incirca per il 65% solfato di lisina e per il 35% massa cellulare risultante dal processo di fabbricazione per fermentazione utilizzato. Inoltre, tale massa cellulare, che conteneva alcune sostanze nutritive di elevato valore biologico, era stata deliberatamente lasciata dentro il prodotto al fine di aumentarne l'idoneità all'impiego come additivo negli alimenti per animali e di impedire al solfato di lisina di assorbire l'umidità.

Pertanto, la Corte spiega che si pone la questione se tale massa cellulare possa essere considerata come rientrante fra le impurezze la cui presenza, conformemente alla nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, non rimette in discussione la classificazione tra le voci di tale capitolo.

A tale riguardo, la Corte constata che, benché la nota 1 del capitolo 29 della NC consenta la presenza di impurezze, queste ultime hanno necessariamente un carattere residuale, in modo da non incidere sulla presentazione «isolata» del composto organico in questione. Inoltre, dalla nota 1, lettere f) e g), del capitolo 29 della NC risulta che le voci di detto capitolo possono includere in particolare i prodotti indicati nella lettera a) della medesima nota, con aggiunta di varie sostanze indispensabili alla loro conservazione o al loro trasporto, o idonee a facilitarne l'identificazione o, ancora, per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

Dato che, secondo la nota 1, lettere f) e g), di tale capitolo, l'aggiunta di altre sostanze nei prodotti classificabili nel suddetto capitolo deve rispondere a talune esigenze precise, segnatamente relative a ragioni di sicurezza o di identificazione, conservando al contempo l'impiego generale del prodotto interessato, si deve ritenere che, a maggior ragione, ciò valga anche per le impurezze menzionate nella nota 1, lettera a), del medesimo capitolo.

La Corte chiarisce che, se un prodotto contiene impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, che lo rendono idoneo a impieghi particolari, diversi dal suo impiego generale, un siffatto prodotto non può esser considerato come «presentato isolatamente» ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, dato che tali impurezze sono essenziali per il suo utilizzo.

Nella fattispecie, le impurezze sono lasciate nel prodotto oggetto del procedimento principale dopo la fermentazione al fine di renderlo idoneo, piuttosto che al suo impiego generale, ad un impiego particolare, come additivo negli alimenti completi per animali contenenti varie sostanze nutritive di elevato valore biologico.

La Corte conclude quindi che un prodotto come quello oggetto del procedimento principale non poteva essere classificato nella voce 2922 della NC. Essa spiega poi che tale prodotto soddisfaceva le condizioni necessarie per essere classificato nella voce 2309 della NC. Per quanto riguarda la voce 3824 della NC, la Corte rileva che si tratta di una voce residuale applicata solo quando il prodotto in questione non può essere classificato in alcun'altra voce.

Di conseguenza, la Corte dichiara che un prodotto come quello di cui trattasi deve essere classificato nella voce 2309 come preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti a che, in base ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che devono essere rispettati ai sensi del diritto nazionale, le autorità nazionali, da un lato, esigano il rimborso di un importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha ricevuto in buona fede e, dall'altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si erano impegnate verso il suddetto produttore.

In via preliminare, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza costante secondo cui non si può considerare contrario al diritto dell'Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di revoca di atti amministrativi e di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall'amministrazione pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dato che questi ultimi fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Detti principi si impongono con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie.

Tuttavia, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una specifica disposizione di un atto normativo dell'Unione e il comportamento di un'autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell'Unione che sia in contrasto con quest'ultimo non può autorizzare l'operatore economico a fare assegnamento su un trattamento contrastante col diritto dell'Unione.

Di conseguenza, un operatore economico può nutrire un legittimo affidamento in una restituzione alla produzione soltanto nella misura in cui il prodotto da esso fabbricato rientri nella voce o nel capitolo della NC indicati nel titolo di restituzione.

Pertanto, la Corte dichiara che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che le autorità doganali nazionali esigano il rimborso dell'importo indebitamente

versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.

Sentenza del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany (C-559/18, [EU:C:2019:667](#))

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8504 40 30 – Convertitori statici – Criteri di classificazione – Destinazione essenziale»

La TDK-Lambda Germany è una filiale della società TDK-Lambda Corporation con sede a Tokyo (Giappone), la cui attività riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l'assistenza alla clientela di apparecchiature o componenti elettronici tra cui, in particolare, alimentatori elettrici.

Tra il 2013 e il 2014 essa ha importato nell'Unione, in 75 casi, unità di alimentatori elettrici (in prosieguo: i «convertitori controversi»), indicando nelle dichiarazioni doganali che i convertitori controversi dovevano essere classificati nella sottovoce 8504 40 30 della NC, quali merci provenienti da paesi terzi, esenti da dazi doganali.

In occasione di un'ispezione doganale avvenuta nel corso del 2015, l'autorità doganale ha ritenuto che i convertitori di cui trattasi, in quanto unità di alimentazione elettrica stabilizzati, fossero convertitori statici che non potevano essere considerati «del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità», ai sensi della sottovoce 8504 40 30 della NC, sicché non potrebbero essere considerati come merci provenienti da paesi terzi, esenti da dazi doganali, ma rientrerebbero nella sottovoce 8504 40 90 di tale nomenclatura, vale a dire merci provenienti da paesi terzi soggette alla tariffa doganale del 3,3%.

Di conseguenza, l'autorità doganale ha emesso un avviso di recupero *a posteriori* di dazi all'importazione e, con decisione del 30 agosto 2016, ha respinto in quanto infondato il reclamo presentato dalla TDK-Lambda Germany avverso tale avviso di recupero. A seguito di tale decisione di rigetto, quest'ultima ha proposto ricorso presso il giudice del rinvio, contestando in particolare la classificazione tariffaria dei convertitori controversi nella sottovoce 8504 40 90 della NC.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la sottovoce 8504 40 30 della NC ³³ debba essere interpretata nel senso che, per rientrare in quest'ultima, sia sufficiente che i convertitori statici siano, a causa delle loro caratteristiche tecniche e proprietà oggettive, compatibili con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con

³³ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti in successione dal regolamento di esecuzione n. 927/2012 e dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013.

macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità», ai sensi della suddetta sottovoce.

Anzitutto, la Corte ricorda che, in riferimento ad una classificazione dei prodotti in una voce attinente ad un impiego, vale a dire una voce che applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola, non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È sufficiente che l'uso menzionato nella voce in questione costituisca la destinazione essenziale di detto prodotto.

Per quanto concerne la sottovoce in oggetto, la Corte osserva che né il suo tenore letterale, né le note di sezione o di capitolo chiariscono se, per ritenere che un convertitore statico sia «del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità», ai sensi di detta sottovoce, sia sufficiente che un simile convertitore possa, riguardo alle sue caratteristiche tecniche e proprietà oggettive, essere utilizzato con simili prodotti.

Tuttavia, il tenore letterale della sottovoce 8504 40 30 fa chiaramente riferimento ad un impiego specifico dei convertitori statici considerati, ossia un impiego con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità. Inoltre, le note esplicative della NC relative a tale sottovoce confermano che si tratta di una voce che applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola.

Pertanto, per quanto riguarda i convertitori statici suscettibili di rientrare nella sottovoce 8504 40 30 della NC, come i convertitori di cui trattasi, il solo fatto che essi siano compatibili con le apparecchiature di cui a tale sottovoce non è sufficiente ai fini della classificazione di detti convertitori in quest'ultima, a meno che la loro destinazione essenziale sia conforme all'impiego previsto nella suddetta sottovoce.

A tal riguardo, la Corte rileva, da un lato, che la sottovoce 8504 40 30 designa, a differenza delle altre sottovoci della sottovoce 8504 40 della NC, convertitori statici destinati ad un uso specifico, ossia a un uso con le apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità. In tali circostanze, dalla mancanza di un chiarimento circa l'uso esclusivo o principale con i prodotti di cui alla sottovoce 8504 40 30 non si può desumere che tutti i convertitori, in principio compatibili con detti prodotti, possano rientrare in tale sottovoce.

Dall'altro lato, essa ricorda che le norme di diritto derivato, come la NC, devono essere interpretate in maniera per quanto possibile conforme agli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Infatti, la sottovoce 8504 40 30 della NC riflette gli impegni assunti dall'Unione nell'ITA. Pertanto, essa deve essere interpretata conformemente a tale accordo, e con l'obiettivo di quest'ultimo di migliorare le possibilità d'accesso ai mercati per i prodotti delle tecnologie dell'informazione.

Secondo la Corte, in considerazione del contesto peculiare nel quale si inserisce la sottovoce 8504 40 30 della NC, l'interpretazione secondo la quale essa deve essere intesa nel senso che riguarda unicamente i convertitori statici la cui destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità è compatibile con gli obiettivi perseguiti dall'ITA.

In tali circostanze, la Corte dichiara che la sottovoce 8504 40 30 della NC deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce.

2.4. Funzione del prodotto

Sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth (da C-260/00 a C-263/00, [EU:C:2002:637](#))

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata di fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomito e per ginocchio – Nota 1 b) del capitolo 90 della nomenclatura combinata»

In queste cause riunite, il giudice del rinvio ha chiesto in particolare alla Corte, in sostanza, quali siano i criteri da adottare per determinare se prodotti come fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomito e fasce per ginocchio possano essere classificati nella voce 9021 della NC ³⁴.

A tal riguardo, la Corte ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, al fine di garantire la certezza del diritto e la facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della TDC e delle note delle sezioni o dei capitoli.

Pertanto, la Corte constata che i prodotti di cui trattasi nei procedimenti principali non sono esplicitamente menzionati né dalle voci della NC né dalle note delle sezioni o dei capitoli di quest'ultima. Tuttavia, le note esplicative del SA forniscono indicazioni utili per la classificazione doganale dei prodotti stessi.

A tal riguardo, la Corte ricorda che, secondo la prima nota esplicativa della voce 9021, gli oggetti ed apparecchi di ortopedia di cui alla voce 9021 della NC servono o «a prevenire

³⁴ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96.

o a correggere taluni difetti fisici», o «a sorreggere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un'operazione».

Nell'elenco che segue tale descrizione e che fornisce esempi di oggetti e di apparecchi rispondenti a tali criteri, è talvolta indicato che il prodotto di cui trattasi deve essere fatto su misura (calzature ortopediche, suolette interne speciali). Ciò ha indotto la Corte a dichiarare che sandali o calzature assimilabili a suolette interne confezionate in serie o a calzature di serie la cui suola sostiene l'arco plantare non costituiscono «oggetti di ortopedia» che rientrano nella voce 9021 della NC.

Tuttavia, la Corte sottolinea che, un requisito del genere non è previsto per la maggior parte dei prodotti menzionati in detto elenco.

Quanto agli apparecchi di raddrizzamento contro la scoliosi e la deviazione della colonna vertebrale, nonché ai busti e alle cinture medico-chirurgiche, la prima nota esplicativa della voce 9021 indica che rientrano in tale voce quelli che sono caratterizzati dalla presenza di elementi adattabili secondo il paziente. Questa medesima nota precisa che la «speciale concezione di questi oggetti risponde a una determinata funzione ortopedica e li differenzia dai busti e cinture di uso comune, anche quando questi ultimi hanno effettivamente anche una funzione di supporto e di sostegno».

La Corte conclude quindi che il requisito secondo il quale l'oggetto deve essere fatto su misura o almeno essere adattabile secondo il paziente riflette la preoccupazione di non classificare nella voce 9021 della NC prodotti che siano «di uso comune», cioè prodotti semplici ai quali mancano le caratteristiche proprie dei prodotti menzionati nella prima nota esplicativa della voce 9021. Infatti, secondo le note esplicative del SA, il capitolo 90 della NC ricomprende un complesso di strumenti e apparecchi che, di regola, si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro confezione e la loro grande precisione.

Secondo la Corte, è questo il motivo per cui la prima nota esplicativa della voce 9021 si fonda sul criterio della confezione su misura per differenziare le calzature ortopediche dalle calzature di uso comune, oppure sui criteri dell'adattabilità a seconda del paziente, della natura delle materie costitutive o della presenza di parti rinforzate per differenziare taluni apparecchi di raddrizzamento dai busti o dalle cinture di uso comune, o ancora sul criterio della specificità della funzione del prodotto per differenziare i sospensori ortopedici dai semplici sospensori di maglia. I criteri che possono differenziare prodotti semplici o ordinari da quelli che rispondono ad una funzione medica comprendono quindi il metodo di confezione del prodotto interessato, la natura delle materie che lo costituiscono, la sua capacità di adattarsi ai difetti che mira a correggere o altre caratteristiche particolari, soprattutto la specificità della sua funzione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che la voce 9021 della NC deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale voce prodotti come fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomiti e per ginocchi, se tali prodotti presentano

caratteristiche che li distinguono – in particolare per i materiali di cui sono composti, per le modalità di funzionamento o per la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente – dalle cinture e dalle fasce ordinarie e di uso generale.

Sentenza del 18 luglio 2007, Olicom (C-142/06, [EU:C:2007:449](#))

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata – Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione – Schede per rete munite di funzione "modem" – Nozione di "specificata funzione"»

La Olicom ha importato, nel periodo compreso fra il 1996 e il 1999, apparecchiature per reti informatiche, vale a dire, in particolare, schede per rete destinate ad essere inserite in computer portatili, che essa ha classificato nella voce 8471 della NC. Tali schede ricevono e trasformano segnali inviando questi ultimi da un computer ad altri computer attraverso la rete.

Esse rappresentano il risultato di un'evoluzione di prodotti LAN puri e sono state concepite in modo tale che la funzione «WAN» non possa operare senza la funzione «LAN»; quest'ultima resta tuttavia operativa anche se la funzione «WAN» viene soppressa.

In applicazione del punto 4 dell'allegato del regolamento n. 1165/95, ai sensi del quale le schede destinate ad essere inserite negli elaboratori digitali collegati via cavo in modo da consentire lo scambio di dati attraverso una rete locale senza utilizzare un modem dovevano essere classificate nella voce 8517, il che ha determinato un aumento dell'aliquota dei dazi da pagare, le autorità danesi hanno deciso di procedere al recupero *a posteriori* dei dazi doganali dovuti dalla Olicom. Quest'ultima ha presentato un reclamo contro tale decisione.

Con sentenza del 10 maggio 2001, Cabletron (C-463/98, [EU:C:2001:256](#)), la Corte dichiara l'invalidità del regolamento n. 1165/95, in quanto quest'ultimo ha classificato nella voce 8517 della NC le schede per rete di cui al punto 4 dell'allegato di tale regolamento.

In base agli orientamenti riguardanti l'interpretazione della sentenza summenzionata, elaborati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, la Olicom ha ottenuto solo il rimborso dei dazi doganali relativi alle schede per rete che svolgono esclusivamente la funzione «LAN». Quanto ai dazi attinenti alle schede combinate, le autorità danesi competenti ne hanno rifiutato il rimborso con l'argomento che tali schede dispongono anche della funzione «modem», per cui devono essere classificate nella voce 8517, quali apparecchi per la comunicazione.

La Olicom ha contestato una siffatta classificazione delle schede combinate e, dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi, ha sottoposto la controversia al giudice del rinvio. Tale giudice ha chiesto alle autorità danesi di adire il comitato del codice

doganale. Quest'ultimo ha emesso un parere, ai sensi del quale le schede combinate avrebbero dovuto essere classificate nella voce 8517.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte se schede combinate, destinate ad essere inserite in computer portatili, debbano, dopo il 1° gennaio 1996, essere classificate, in quanto macchine per l'elaborazione dell'informazione, nella voce 8471 della NC³⁵ o, in quanto apparecchi per la telecomunicazione, nella voce 8517 di quest'ultima. Esso ha chiesto, al riguardo, se, ai fini di una siffatta classificazione, la nozione di «specifica funzione» di cui alla nota 5 E, del capitolo 84 della NC debba essere interpretata nel senso che essa richiede che la funzione «modem» di dette schede possa funzionare indipendentemente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o se sia sufficiente che tali schede dispongano di una siffatta funzione.

Dopo aver ricordato le conclusioni derivanti dalla sua precedente giurisprudenza relativa alle schede per rete, la Corte constata che occorre esaminare l'applicabilità di tale giurisprudenza alle schede combinate le quali, per il fatto di disporre della funzione «modem», possono servire allo scambio di dati attraverso reti esterne.

A tal riguardo, la Corte osserva che le schede combinate soddisfano infatti i tre requisiti stabiliti dalla nota 5 B del capitolo 84 della NC, in quanto sono esclusivamente utilizzate previo inserimento in computer portatili, in cui funzionano unicamente se collegate a tale tipo di computer e in cui sono in grado di trasformare i segnali in entrata in dati utilizzabili da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e i segnali in uscita in dati utilizzabili dall'ambiente esterno, siano essi trasmessi in una rete locale («LAN») o esterna («WAN»).

Siffatte schede non esercitano una «funzione specifica» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC. La «funzione specifica» esercitata da una macchina che opera con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione deve essere infatti una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione». Orbene, dal momento che le schede combinate sono destinate a trasmettere informazioni tra più computer e, a tal fine, rendono, all'entrata, i segnali esterni comprensibili da parte del computer e trasformano, all'uscita, i segnali elaborati da quest'ultimo in segnali utilizzabili dall'ambiente esterno, prescindendo dalla natura analogica o digitale del segnale ricevuto o trasmesso, la funzione che esse svolgono consiste nell'elaborazione dell'informazione.

In tali circostanze, la Corte conclude che schede combinate, destinate ad essere inserite in computer portatili, che, per il fatto di disporre della funzione «modem», possono servire per lo scambio di dati attraverso reti esterne, devono essere classificate,

³⁵ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 3009/95.

successivamente al 1° gennaio 1996, in quanto macchine per l'elaborazione dell'informazione, nella voce 8471 della NC.

Sentenza dell'11 dicembre 2008, Kip Europe e a. (C-362/07 e C-363/07, [EU:C:2008:710](#))

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Apparecchi multifunzione – Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, con funzione di fotocopiatrice – Voce 8471 – Voce 9009»

In tale causa la Corte è stata interpellata, in particolare, sulla questione se la nota 5 E del capitolo 84 della NC ³⁶ vada interpretata nel senso che si debba ritenere che apparecchi svolgano una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» ai sensi di detta nota, per il fatto che, oltre alle funzioni di stampa e di scansione che essi assolvono in collegamento con una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, gli stessi sono anche dotati di una funzione autonoma di fotocopiatrice.

A tal proposito, la Corte rileva che i governi francese, olandese e polacco nonché la Commissione ritengono che la classificazione degli apparecchi oggetto del procedimento principale nella voce 8471 sia da escludersi in virtù della nota 5 E del capitolo 84 della NC, atteso che, potendo essere utilizzati per effettuare fotocopie senza essere collegati ad una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, essi svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» ai sensi di tale nota.

Secondo la Corte, questa tesi non può essere tuttavia accolta.

Infatti, dal tenore letterale della nota 5 E del capitolo 84 della NC risulta che la «specifica funzione» espletata da una macchina che opera con una macchina automatica di elaborazione dell'informazione deve essere una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione».

Peraltro, dall'impianto generale e dalla finalità di tale nota risulta che la frase «sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, non mira a far prevalere una funzione su altre del pari svolte dall'apparecchio da classificare e che rientrerebbero nell'elaborazione dell'informazione, bensì ad impedire che apparecchi la cui funzione sia estranea all'elaborazione dell'informazione vengano classificati nella voce 8471 per il solo fatto che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o lavorano in collegamento con siffatta macchina.

Secondo la Corte, tale interpretazione è confermata dalla sentenza del 17 marzo 2005, Ikegami (C-467/03, [EU:C:2005:182](#)), ove la Corte dichiara che si deve nondimeno ritenere che un apparecchio la cui dotazione di base consenta l'elaborazione automatica dell'informazione eserciti una funzione specifica ai sensi della nota 5 E del capitolo 84

³⁶ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1719/2005.

della NC allorché esso, così com'è, se non viene integrato con software adeguati, può essere utilizzato solamente a fini di registrazione e di riproduzione d'immagini e di suoni nell'ambito della videosorveglianza.

Per contro, dai dati che emergono dal fascicolo sottoposto alla Corte nell'ambito dei presenti procedimenti risulta che gli apparecchi di cui al procedimento principale, oltre alla loro funzione di fotocopiatrice, che non rientra nell'elaborazione dell'informazione, svolgono anche le funzioni di stampa e di scansione.

La Corte dichiara quindi che la nota 5 E del capitolo 84 della NC deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o operano in collegamento con siffatta macchina la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione.

Sentenza dell'11 giugno 2015, Amazon EU (C-58/14, [EU:C:2015:385](#))

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 8543 70 – Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della nomenclatura combinata – Sottovoci 8543 70 10 e 8543 70 90 – Lettore di libri elettronici (ebook reader) con funzioni di traduzione o di dizionario»

Amazon è una società che importa, in particolare, lettori di libri elettronici (ebook reader). Tali apparecchi contengono, oltre al materiale necessario per la lettura di libri, un'opzione di emissione vocale, un programma per la restituzione di formati audio e una funzione di dizionario.

Alcuni ebook reader, importati in Germania da Amazon nel 2011, sono stati classificati nella sottovoce 8543 70 90 della NC dalle autorità doganali competenti. Amazon ha presentato un reclamo avverso tale classificazione. Con decisione del 20 ottobre 2011, l'Ufficio doganale principale competente ha riclassificato tali ebook reader nella sottovoce 8543 70 10 della NC.

Nell'ottobre 2011 Amazon ha presentato una richiesta di ITV a un altro ufficio, vale a dire l'Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania; in prosieguo: l'«HZA»), proponendo la classificazione dei suddetti ebook reader nella sottovoce 8543 70 10 della NC. Tuttavia, quest'ultimo ha deciso, nell'ITV di seguito emessa, di classificare i medesimi ebook reader nella sottovoce 8543 70 90 della NC, con la motivazione che la funzione principale di questi ultimi consiste nella riproduzione di libri immagazzinati in forma elettronica e non nella funzione di traduzione o di dizionario.

Amazon ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (tribunale per le cause tributarie di Amburgo, Germania), il quale, con sentenza del 14 febbraio 2013,

ha intimato all'HZA di emettere un'ITV classificando gli ebook reader in discussione nel procedimento principale nella sottovoce 8543 70 10 della NC. L'HZA ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte, in sostanza, se la NC ³⁷ debba essere interpretata nel senso che un ebook reader avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato nella sottovoce 8543 70 10 come macchina elettrica con funzioni di traduzione o dizionario, oppure nella sottovoce 8543 70 90 come altro apparecchio elettrico.

In via preliminare, la Corte osserva che dalle questioni e dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che quest'ultimo considera che la funzione principale degli ebook reader di cui trattasi sia una funzione di lettura.

Orbene, nella NC, non esiste alcuna sottovoce la cui formulazione sia espressamente riferita ad un apparecchio elettrico avente come funzione principale quella di lettura. Nondimeno, da tale circostanza non si può inferire che, in mancanza di sottovoci della NC che corrispondano esattamente alla funzione principale di un tale apparecchio, quest'ultimo debba essere classificato in una sottovoce specifica sulla base di una delle sue funzioni accessorie.

Infatti, la classificazione doganale di un prodotto deve essere effettuata tenendo conto della funzione principale di quest'ultimo, e non di una delle sue funzioni accessorie, e ciò anche nell'ipotesi in cui non esista alcuna sottovoce della NC che corrisponda esattamente a tale funzione principale.

Pertanto, in caso di assenza, nella NC, di sottovoci che corrispondano alla funzione principale di un prodotto, quest'ultimo deve essere classificato in una sottovoce residuale di detta nomenclatura.

Di conseguenza, la Corte conclude che un lettore di libri elettronici (ebook reader) avente una funzione di traduzione o di dizionario deve essere classificato, qualora tale funzione non costituisca quella principale dello stesso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, nella sottovoce 8543 70 90, quale altro apparecchio elettrico, e non nella sottovoce 8543 70 10, quale macchina elettrica con funzioni di traduzione o di dizionario.

³⁷ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010.

III. Fonti del regime applicabile alla procedura di classificazione doganale

1. Note esplicative

1.1. Note esplicative dell'OMD

Sentenza del 15 maggio 2014, Data I/O (C-297/13, [EU:C:2014:331](#))

«Rinvio pregiudiziale – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Sezione XVI, nota 2 – Voci 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 e 8473 – Nozioni di “parti” e di “oggetti” – Parti e accessori (motori, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo) destinati al funzionamento di sistemi di programmazione – Assenza di classificazione prioritaria nella voce 8473 rispetto alle altre voci dei capitoli 84 e 85»

Negli anni compresi tra il 2002 e il 2005 la Data I/O ha importato dagli Stati Uniti verso la Germania motori elettrici, alimentatori, laser, generatori, cavi e sigillatori a caldo (in prosieguo: congiuntamente considerati, le «merci di cui trattasi»), utilizzati in sistemi automatici di programmazione.

Le merci oggetto di dette importazioni sono state dichiarate come merci ricomprese nella voce 8471 della NC. Esse sono state immesse in libera pratica senza applicazione di dazi doganali. In seguito ad un controllo *a posteriori*, l'Hauptzollamt München (Ufficio doganale principale di Monaco, Germania), ritenendo necessario classificare, rispettivamente, nelle voci 8501, 8504, 8456, 8543, 8544 e 8422 della NC i motori elettrici, gli alimentatori, i laser, i generatori, i cavi e i sigillatori a caldo, ha proceduto al recupero *a posteriori* dei dazi all'importazione risultanti da tale classificazione.

Ciò premesso, la Data I/O ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del proprio ricorso, essa afferma che le merci di cui trattasi devono essere classificate nella voce 8473 della NC in quanto parti di una macchina ricompresa, dal canto suo, nella voce 8471 della NC.

Nutrendo dubbi riguardo alla conformità di tale classificazione alla luce della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC ³⁸, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tale nota debba essere interpretata nel senso che un prodotto, che possa essere classificato sia nella voce 8473 di tale nomenclatura come parte di una macchina rientrante nella voce 8471 di detta nomenclatura sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della medesima nomenclatura come oggetto autonomo, debba essere classificato nella voce 8473 o in una di queste ultime voci.

³⁸ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento n. 2031/2001, dal regolamento n. 1832/2002, dal regolamento n. 1789/2003 e dal regolamento n. 1810/2004.

Dopo aver precisato che la nota 2 della sezione XVI della NC si applica solo alla classificazione tariffaria di «parti di macchine», la Corte osserva che dalla sua giurisprudenza, elaborata in relazione alla voce 8473 della NC e alla nota 2, lettera b), della sezione XVI di quest'ultima, risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili. Per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto.

Infatti, in primo luogo, la voce 8473, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8469 a 8472 della NC, costituisce una voce generica.

In secondo luogo, dal tenore della nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC risulta, da un lato, che quest'ultima si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base del punto a) della nota medesima, poiché esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC, e dall'altro che tale nota, enunciando una regola di classificazione fondata sulla destinazione della parte di macchina di cui trattasi, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8473 della NC.

Pertanto, una classificazione nella voce 8473 della NC è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo. Di conseguenza, va rilevato che la voce 8473 della NC è una voce residuale e, pertanto, sussidiaria rispetto alle voci che consentono la classificazione di una parte di macchina come oggetto autonomo.

A tal riguardo, la Corte conclude che la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC non prevede la classificazione prioritaria delle parti di una macchina nella voce 8473 della NC piuttosto che in un'altra voce ricompresa nei capitoli 84 e 85 della NC. Al contrario, la classificazione di una parte di una macchina nella voce 8473 è sussidiaria rispetto alla classificazione della parte come oggetto, in forza del punto a) di tale nota.

È pur vero che dalle note esplicative del SA relative al capitolo 85 della NC risulta che, quando una macchina o un apparecchio può rientrare in una voce sia del capitolo 84 sia del capitolo 85 della NC, occorre effettuare la sua classificazione tariffaria nella prima di tali voci. Tuttavia, la Corte rileva che la regola di cui alla parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di tale sistema non si applica alla classificazione tariffaria di parti di macchine ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC.

Di conseguenza, non si può ritenere che la parte A, primo comma, delle note esplicative del SA relative al capitolo 85 di detto sistema rappresenti un'eccezione alle regole di classificazione delle parti di una macchina, quali risultano dalla nota 2 della sezione XVI della NC, né che essa sancisca una qualsivoglia priorità di classificazione di parti di

macchine nella voce 8473 di tale nomenclatura rispetto alle voci ricomprese nel capitolo 85 di quest'ultima.

Ne deriva che un prodotto, classificabile sia nella voce 8473 della NC che compare in tale allegato, come parte di una macchina ricompresa nella voce 8471, sia in una delle voci 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 e 8544 della nomenclatura medesima, come oggetto autonomo, deve essere classificato, in quanto tale, in una di queste ultime voci in funzione delle proprie caratteristiche.

Sentenza del 13 marzo 2019, B. S. (Malto nella composizione della birra) (C-195/18, [EU:C:2019:197](#))

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 2 – Nozione di “birra” – Bevanda prodotta a partire da un mosto ottenuto da una miscela contenente più glucosio che malto – Nomenclatura combinata – Voce 2203 (birre di malto) o 2206 (altre bevande fermentate)»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ³⁹, la Corte osserva che la voce 2203 della NC, la cui interpretazione è stata chiesta dal giudice del rinvio, non fissa una percentuale minima di ingredienti maltati nel mosto destinato alla produzione della birra. In tale situazione la Corte fa riferimento alla nota esplicativa del SA relativa alla suddetta voce, che indica espressamente che un certo quantitativo di cereali non maltati può essere utilizzato per la preparazione del mosto, senza esigere che la percentuale di tali ingredienti non maltati sia inferiore a quella degli ingredienti maltati. La Corte sottolinea, tuttavia, che le note esplicative del SA elaborate dall'OMD, anche se forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, non sono giuridicamente vincolanti.

Inoltre, per quanto riguarda la presenza dello sciroppo di glucosio utilizzato nella composizione del mosto che non è neppure vietata dalla NC, la Corte osserva che la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2203 riconosce espressamente la possibilità di aggiungere al mosto, durante la fermentazione, sostanze aromatiche. Sebbene esista una certa divergenza tra le versioni francese e inglese quanto al momento preciso dell'eventuale aggiunta di glucosio – atteso che la prima versione fa riferimento alla sua aggiunta «alla birra», mentre la seconda non è altrettanto precisa – nessuna delle due versioni ufficiali esige tuttavia che il mosto sottoposto a fermentazione sia privo di glucosio.

Pertanto, un prodotto fabbricato con una bassa quantità di malto e un'aggiunta di glucosio prima della fermentazione alcolica non è, sulla base di questi soli motivi, escluso dalla nozione di «birra di malto» di cui alla voce 2203 della NC.

³⁹ V. rubrica II.2.1, intitolata «Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto».

Sentenza del 7 aprile 2022, Y GmbH (Oleoresina di vaniglia) (C-668/20, [EU:C:2022:270](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 1302, 3301 e 3302 – Oleoresina di vaniglia d'estrazione – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di “aroma” – Direttiva 92/12/CEE – Comitato delle accise della Commissione europea – Competenze»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, tra l'altro, se la NC ⁴⁰ debba essere interpretata nel senso che una merce composta da circa l'85% di etanolo, dal 10% d'acqua, dal 4,8% di residuo secco, il cui tenore medio di vanillina è dello 0,5% e che è ottenuta diluendo nell'acqua e nell'etanolo un prodotto intermedio, a sua volta estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo, rientra nella sottovoce 1302 1905, nella sottovoce 3301 9030 o nella sottovoce 3302 1090 di tale nomenclatura. Al fine di ottenere siffatta merce, un prodotto intermedio è anzitutto estratto dal baccello di vaniglia con etanolo (in prosieguo: il «prodotto intermedio»). Tale prodotto intermedio, marrone scuro, dall'odore intenso e pastoso, è poi diluito con alcole e acqua per ottenere la merce di cui trattasi nel procedimento principale.

In via preliminare, la Corte procede ad un'analisi delle merci di cui alle voci 1302, 3301 e 3302 della NC e ricorda che, conformemente alla regola generale 1 per l'interpretazione della NC, la classificazione doganale è determinata, in linea di principio, dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

Alla luce di tali constatazioni preliminari, la Corte si basa sulla nota 1, secondo comma, lettera ij), del capitolo 13 della NC e sulla nota 1, lettera a), del capitolo 33 della NC, concludendo, in primo luogo, che una merce come quella di cui trattasi nel procedimento principale sembra dover essere considerata un estratto vegetale, ai sensi della voce 1302 della NC e, più in particolare, un'oleoresina di vaniglia, ai sensi della sottovoce 1302 1905 di quest'ultima.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che la circostanza che le note esplicative del SA precisino che la voce 1302 di quest'ultimo riguarda solo gli estratti vegetali non nominati né compresi altrove non consente di escludere, di per sé, che una merce come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerata come un estratto vegetale, ai sensi della voce 1302 della NC, per il motivo che tale merce potrebbe rientrare in voci più specifiche, e più in particolare, nelle voci 3301 e 3302 della NC.

Infatti, non risulta affatto dalla voce 1302 della NC, né dalle note che la integrano, che tale voce debba essere considerata come una voce sussidiaria, contrariamente a talune voci della NC che enunciano espressamente una siffatta caratteristica. Orbene, la Corte ricorda che le note esplicative del SA non sono vincolanti e non possono di conseguenza prevalere sulle disposizioni della NC né modificarne il contenuto.

⁴⁰ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 2015/1754.

In ogni caso, dalle note esplicative del SA risulta che, per quanto riguarda la voce 1302 di quest'ultimo, le voci più specifiche alle quali si fa riferimento sono quelle previste alla fine del punto A della nota di cui trattasi. Orbene, l'elenco dei prodotti ivi contenuto non menziona i prodotti di cui alle voci 3301 o 3302 del SA.

La Corte rileva poi che, sebbene sia stato estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo, il prodotto intermedio può essere qualificato come oleoresina di vaniglia, ai sensi della voce 1302 1905 della NC. Infatti, la nota 1, primo comma, del capitolo 13 della NC prevede espressamente che rientra nella voce 1302 della NC l'«estratto di piretro». Orbene, secondo le note esplicative del SA, tale estratto è ottenuto «per estrazione mediante solvente organico», al pari del prodotto intermedio.

Inoltre, la voce 1301 della NC riguarda, in particolare, le oleoresine naturali. Per contro, l'oleoresina di vaniglia, ai sensi della sottovoce 1302 19 05 della NC, deve pertanto essere considerata come un estratto vegetale ottenuto non già in modo «naturale», bensì mediante un processo di estrazione tecnologica, in particolare mediante un solvente. Una siffatta interpretazione è ulteriormente confermata dalle note esplicative della NC, per quanto riguarda la voce 1302, le quali precisano che «[g]li estratti vegetali di cui alla voce 1302 sono materie prime vegetali grezze ottenute, ad esempio, mediante estrazione con solvente».

Per di più, la Corte osserva che, al fine di ottenere la merce di cui trattasi nel procedimento principale, tale prodotto intermedio è fortemente diluito con etanolo e acqua. Tuttavia, come indicato dalle note esplicative della NC per quanto riguarda la voce 1302, un estratto vegetale continua a rientrare in tale voce, anche se subisce un'operazione di trasformazione connessa alla sua standardizzazione.

Parimenti, le note esplicative del SA precisano, per quanto riguarda la voce 1302, che rientrano anche in tale voce gli «estratti fluidi», ossia «soluzioni di estratti [vegetali] nell'alcole (...) generalmente titolati», in modo da presentare, al momento della loro commercializzazione, un tenore uniforme di estratto vegetale nel prodotto. Peraltro, né le disposizioni della NC o del SA, né le loro note esplicative fissano un limite massimo per quanto riguarda le quantità di altri prodotti che possono essere utilizzati per standardizzare l'estratto vegetale di cui trattasi.

La Corte conclude quindi che, quando la diluizione di un estratto vegetale è destinata a garantirne la standardizzazione, come nel caso di specie, essa non osta a che l'estratto vegetale così diluito continui a rientrare nella voce 1302 della NC.

Infine, la Corte rileva che le note esplicative del SA indicano, per quanto riguarda le voci 1302 e 3301 del SA, che gli estratti vegetali rientranti nella voce 1302 si distinguono dalle oleoresine d'estrazione, ai sensi della sua voce 3301, in quanto contengono normalmente, oltre ai costituenti odoriferi volatili, una percentuale molto più rilevante degli altri costituenti della pianta rispetto alle oleoresine d'estrazione di cui alla voce 3301 del SA. Tale sembrava essere il caso della merce di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto la proporzione di residui secchi del baccello di vaniglia è, secondo

Le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, nove volte superiore alla proporzione di vanillina.

In tali circostanze, la Corte dichiara che la NC deve essere interpretata nel senso che una merce come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella sottovoce 1302 1905 di tale nomenclatura.

1.2. Note esplicative della Commissione

Sentenza del 3 dicembre 1998, Clees (C-259/97, [EU:C:1998:587](#))

«Tariffa doganale comune – Collezioni ed esemplari per collezioni aventi un interesse storico o etnografico – Auto d'epoca»

Nel 1991 il sig. Clees ha chiesto all'ufficio doganale competente lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica di una vettura usata, modello Mercedes-Benz 300 SL, costruita nel 1956, come oggetto da collezione avente un interesse storico, rientrante nella voce 9705 della NC.

Dopo aver esaminato il veicolo, l'ufficio doganale ha constatato che detto veicolo avrebbe dovuto essere effettivamente classificato nella sottovoce 9705 0000 0003 della NC. Esso ha pertanto accolto la domanda del sig. Clees mediante avviso di accertamento.

Tuttavia, l'autorità doganale ha inviato al sig. Clees un avviso di rettifica fiscale per dazi all'importazione, per il motivo che il veicolo in oggetto era stato classificato erroneamente nella voce 9705 e doveva essere classificato come autoveicolo usato rientrante nella voce 8703 della NC, in base alla sentenza della Corte del 10 ottobre 1985, Daiber (200/84, [EU:C:1985:403](#)). Poiché il reclamo presentato dal sig. Clees contro tale avviso di rettifica è stato respinto, egli ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Detto giudice ha poi chiesto alla Corte se la voce 9705 della NC ⁴¹ debba essere interpretata nel senso che è sufficiente, in linea generale, che gli autoveicoli che costituiscono esemplari da collezione di interesse storico si trovino nel loro stato originario, senza cambiamenti sostanziali di telaio, sistemi di sterzo o di freno, motore, ecc., abbiano almeno trent'anni e appartengano a un modello o tipo non più in produzione.

Rispondendo a tale questione, la Corte osserva che, avendo constatato che la citata sentenza era stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte delle autorità doganali nazionali, la Commissione ha adottato le sue note esplicative.

⁴¹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87.

Dato che il giudice nazionale ha rilevato che i criteri stabiliti in tali note non sono necessariamente soddisfatti da qualsiasi auto d'epoca, la Corte ricorda che l'interpretazione data da una sentenza della Corte a una disposizione in materia di classificazione doganale non può essere modificata in seguito all'adozione di note esplicative da parte della Commissione, le quali, benché costituiscano strumenti importanti per assicurare un'interpretazione uniforme della NC da parte delle autorità doganali degli Stati membri, non sono giuridicamente vincolanti.

A tal riguardo, la Corte conclude che i tre criteri stabiliti dalla Commissione, vale a dire il criterio secondo cui il veicolo in questione deve trovarsi nel suo stato originario, senza cambiamenti sostanziali dei suoi componenti più importanti, il criterio della cessata produzione del veicolo e il criterio della età minima del veicolo in questione, in quanto elementi costitutivi della presunzione stabilita dalla Commissione, non si discostano dagli orientamenti elaborati dalla Corte nella sentenza del 10 ottobre 1985, *Daiber* (200/84, [EU:C:1985:403](#)). Infatti, gli autoveicoli che soddisfano questi criteri sono in grado, in linea di principio, di testimoniare le particolarità tecniche ed estetiche della loro epoca di fabbricazione e di illustrare così, in particolare, un periodo dell'evoluzione delle realizzazioni umane nell'ambito della produzione automobilistica.

Viceversa, il fatto che un autoveicolo soddisfi i tre criteri stabiliti dalla Commissione non basta a giustificare la classificazione nella voce 9705 della NC. Da un lato, questi tre criteri stabiliscono solo una presunzione della presenza di un interesse storico o etnografico, che è confutata quando l'autorità competente dimostra che l'autoveicolo non contiene nessuna caratteristica collegata a un'epoca del passato, nel senso che non è in grado di segnare un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni umane o di illustrare un periodo di tale evoluzione. Dall'altro, occorre inoltre che siano soddisfatti i quattro criteri concernenti la presenza delle qualità richieste affinché un autoveicolo possa far parte di una collezione.

In tali circostanze, la Corte risponde dichiarando che la voce 9705 della NC deve essere interpretata nel senso che si presume che presentino un interesse storico o etnografico gli autoveicoli che si trovano nel loro stato originario, senza cambiamenti sostanziali di telaio, sistema di sterzo o di freno, motore, ecc., hanno almeno trent'anni e appartengono ad un modello o tipo non più in produzione. Tuttavia, gli autoveicoli che soddisfano tali condizioni non presentano un interesse storico o etnografico quando l'autorità competente dimostra che non sono in grado di segnare un passo caratteristico nell'evoluzione delle realizzazioni umane o di illustrare un periodo di tale evoluzione. Occorre inoltre che siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte relativamente alle qualità richieste affinché un autoveicolo possa far parte di una collezione.

Sentenza del 12 gennaio 2006, *Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht* (C-311/04, [EU:C:2006:23](#))

«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione di lotti di riso – Nota complementare 1, lettera f), del capitolo 10 della nomenclatura combinata – Validità – Recupero a posteriori di dazi all'importazione – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario – Interpretazione – Buona fede del debitore»

La versione della NC ⁴² applicabile all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale comprendeva una sezione II, intitolata «Prodotti del regno vegetale». Tale sezione conteneva, in particolare, un capitolo 10, intitolato «Cereali». In tale capitolo figurava la voce 1006, intitolata «Riso», contenente, tra l'altro, la sottovoce «riso semilavorato» (sottovoce 1006 30). Lo stesso capitolo 10 contiene inoltre una nota complementare (in prosieguo: la «nota complementare controversa») che prevede una definizione del riso semilavorato che contiene un elemento, relativo al germe del chicco di riso, al quale non fa riferimento la nota esplicativa corrispondente del SA.

Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in particolare, se la nota complementare controversa sia invalida nella parte in cui fornisce una definizione del riso semilavorato che contiene un elemento, relativo al germe del chicco del riso, al quale non fa riferimento la nota esplicativa del SA.

In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 300, paragrafo 7, CE, la convenzione sul SA vincola le istituzioni dell'Unione. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 3 di tale convenzione, si è impegnata a non modificare la portata del SA. A tal riguardo, il primato degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sui testi di diritto dell'Unione derivato impone di interpretare questi ultimi, per quanto possibile, in conformità a tali accordi.

Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall'OMD forniscono, dal canto loro, un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Pertanto, il tenore letterale di dette note della NC deve essere conforme alle disposizioni di quest'ultima e non può modificarne la portata.

Nel caso di specie, la Corte, dopo aver analizzato le designazioni dei diversi tipi di riso nelle voci e nelle sottovoci nell'ambito del SA e della NC, conclude che la NC è conforme al SA. La Corte chiarisce quindi che la questione sollevata dal giudice del rinvio conduce ad esaminare se il tenore letterale delle disposizioni della nota complementare controversa, definendo il riso semilavorato ed il riso lavorato, modifichi la portata della NC.

⁴² NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2388/2000.

A tal riguardo, la Corte stabilisce, sulla base di un confronto tra i testi della nota esplicativa dell'OMD e della nota complementare controversa relativi al riso semilavorato, che esiste una divergenza nella formulazione delle definizioni, che riguarda la presa in considerazione o meno dell'eliminazione del germe nella definizione di riso semilavorato.

Se, a causa di tale divergenza, la nota complementare controversa dovesse essere letta nel senso che esclude dalla sottovoce 1006 30 un riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo, ma non il germe, si dovrebbe constatare che neanche tale riso può essere classificato nella sottovoce 1006 20 della NC. Una siffatta interpretazione avrebbe quindi l'effetto di privare tale riso di qualsiasi possibilità di classificazione e, di conseguenza, di limitare la portata del SA, la cui finalità generale consiste proprio nell'attribuire una classificazione a tutte le merci. La Corte sottolinea quindi che, tenuto conto del fatto che il diritto derivato deve essere interpretato alla luce degli accordi internazionali che vincolano l'Unione in forza dell'articolo 300, paragrafo 7, CE, occorre verificare se esista un'altra interpretazione della nota complementare controversa che sia conforme al SA.

Alla luce di tale considerazione, la Corte stabilisce poi che è possibile interpretare la nota complementare controversa in conformità al SA. Di conseguenza, la divergenza nel testo della nota complementare controversa deve essere considerata conforme al SA e, quindi, non rimette in discussione la validità di detta nota.

Sentenza del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace (C-288/09 e C-289/09, [EU:C:2011:248](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione – Codice doganale comunitario – Articolo 12, paragrafi 5, lettera a), i), e 6 – Validità nel tempo di un'informazione tariffaria vincolante»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ⁴³, la Corte chiarisce che le note esplicative della NC ⁴⁴ devono essere disattese in quanto contrarie al testo della NC.

La Corte ricorda che le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall'OMD forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci, senza però essere giuridicamente vincolanti.

⁴³ V. rubrica II.2.2., intitolata «Destinazione del prodotto». Tale sentenza è altresì menzionata nella rubrica III.3.2, intitolata «Informazioni tariffarie vincolanti».

⁴⁴ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dai regolamenti n. 2587/91 e n. 1214/2007.

Inoltre, il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse, deve essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte chiarisce che, qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese.

Sentenza del 17 febbraio 2016, Salutas Pharma (C-124/15, [EU:C:2016:87](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 3004 – Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio – Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all'apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere»

Nel 2012 la Salutas Pharma ha chiesto il rilascio di un'ITV per talune compresse costituite da una preparazione, la cui componente essenziale è il calcio, da sciogliere in acqua e ingerire. Essa ha proposto che tale prodotto sia classificato nella sottovoce 3004 90 00 della NC.

L'ufficio delle dogane ha classificato detto prodotto, rilasciando un'ITV, nella sottovoce 2106 90 92 della NC, con la motivazione che lo stesso prodotto non rientra nella voce 3004 della NC in quanto il suo dosaggio non corrisponde ad un livello di consumo significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

A seguito di un ricorso della Salutas Pharma, l'ufficio delle dogane ha confermato la decisione di classificare il prodotto di cui al procedimento principale nella voce 2106 della NC, tenuto conto che non era soddisfatto il requisito enunciato nella nota complementare 1 del capitolo 30 della NC, poiché il contenuto di calcio della dose giornaliera massima raccomandata del prodotto controverso non corrispondeva al triplo dell'apporto giornaliero raccomandato di calcio.

La Salutas Pharma ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso quest'ultima decisione dell'ufficio delle dogane, sostenendo che la nota complementare 1 del capitolo 30 della NC non è valida, nei limiti in cui modifica il contenuto della voce tariffaria 3004 della NC.

In tali circostanze, la Corte è stata interpellata dal giudice del rinvio sulla questione se le compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa, impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura dell'osteoporosi e per le quali sull'etichetta è

consigliata, per gli adulti, una dose massima giornaliera di tre compresse debbano essere classificate nella sottovoce 3004 90 00 della NC ⁴⁵.

Anzitutto, la Corte ricorda che le note di capitolo della NC sono strumenti importanti per assicurare un'applicazione uniforme della TDC e forniscono, in quanto tali, validi elementi per la sua interpretazione. Il tenore di tali note deve essere quindi conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata. Inoltre, le note esplicative forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci tariffarie, senza però essere giuridicamente vincolanti.

Nel caso di specie, la Corte constata che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa i requisiti enunciati alla nota complementare 1, primo comma, lettere da a) a d), del capitolo 30 della NC, e le parti del procedimento principale non concordano unicamente sulla questione se il contenuto di calcio della dose giornaliera raccomandata del prodotto considerato sia «significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere», ai sensi di detta nota complementare.

Infatti, la nota esplicativa relativa al capitolo 30 della NC mira a esplicitare il criterio «significativamente superiore» stabilito dalla nota complementare 1 di detto capitolo, prevedendo che quest'ultimo includa la dose giornaliera raccomandata il cui contenuto in vitamine o minerali sia «molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato».

Da un lato, tale nota esplicativa, che non è giuridicamente vincolante, prevede che un prodotto, il cui contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata sia tre volte più elevato rispetto all'apporto giornaliero raccomandato, rientri in detto capitolo nell'ipotesi in cui tutte le altre condizioni siano parimenti soddisfatte. Dall'altro lato, e per quanto concerne l'espressione «generalmente» che compare nella medesima nota, questa non esclude dal capitolo 30 della NC alcun prodotto per il solo fatto che il contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata di quest'ultimo non è tre volte più elevato rispetto all'apporto giornaliero raccomandato.

Di conseguenza, secondo la Corte, la nota esplicativa relativa al capitolo 30 della NC non può essere interpretata nel senso che il contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata di prodotti composti di tali sostanze debba obbligatoriamente essere tre volte più elevato rispetto alla dose giornaliera raccomandata per consentire la classificazione di tali prodotti nella voce 3004 della NC. In effetti, allorché il tenore di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali e acidi grassi della dose giornaliera raccomandata di un prodotto che presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive definite dal testo della voce 3004 della NC sia nettamente superiore a quello necessario o raccomandato per l'alimentazione generale, tale prodotto va classificato in tale voce.

⁴⁵ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1006/2011.

2. Regolamenti di classificazione doganale adottati dalla Commissione

Sentenza del 20 novembre 1997, Wiener SI (C-338/95, [EU:C:1997:552](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Camicia da notte»

Nel 1985 la Wiener ha importato dalla Thailandia indumenti da essa dichiarati come «camicie da notte per donna» ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2 bb) della TDC. Dopo un'ispezione parziale, i capi venivano immessi in libera pratica e dedotti dal contingente doganale per le «camicie da notte».

In esito ad un controllo supplementare, l'amministrazione doganale tedesca ha ritenuto tuttavia che detti indumenti costituissero «abiti interi da donna di fibre tessili sintetiche» ai sensi della sottovoce 60.05 A. II. b) 4. cc) 22 della TDC e ha pertanto proceduto al recupero *a posteriori* dei dazi doganali applicando un'aliquota più elevata.

Di conseguenza, la Wiener ha proposto un ricorso avverso tale rettifica, che è stato tuttavia respinto in una sentenza. La Wiener ha proposto ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la nozione di «camicia da notte», ai sensi della sottovoce 60.04 B IV b) 2 bb) della TDC del 1985 ⁴⁶, vada interpretata nel senso che essa include esclusivamente «altri» indumenti intimi che, a causa della loro natura, siano chiaramente destinati ad essere indossati soltanto come indumenti da notte, o se essa comprenda anche prodotti che, per la loro presentazione, siano destinati essenzialmente, anche se non esclusivamente, ad essere indossati a letto.

Anzitutto, la Corte rileva che il testo della sottovoce 60.04 B IV b) 2 bb) della TDC non contiene una definizione di camicie da notte per donna o ragazza. Una definizione del genere non è neppure contenuta nelle note esplicative della TDC né in quelle della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale.

Applicando il ragionamento della sentenza del 9 agosto 1994, Neckermann Versand (C-395/93, [EU:C:1994:318](#)), nel caso di specie, la Corte considera che, atteso che le merci di cui trattasi sono destinate ad essere indossate essenzialmente a letto, esse vanno qualificate come «camicie da notte» ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della TDC anche se possono essere utilizzate per altri fini.

Secondo la Corte, tale conclusione non può essere modificata a causa dell'adozione del regolamento n. 548/89, il cui allegato prevede che gli indumenti a maglia, leggeri,

⁴⁶ TDC, nella versione risultante dal regolamento n. 3400/84.

destinati a coprire la parte superiore del corpo, che scendono sino a metà coscia, con scollatura rotonda e ampia, maniche corte e ampie, nonché una cintura a maglia fissata al punto vita nella cucitura laterale sinistra, non possono essere classificati come «camicie da notte», ma costituiscono «abiti interi» ai sensi della voce 6104 della NC, in quanto non possono essere considerati come articoli destinati ad essere indossati esclusivamente come indumenti da notte, nonché a causa dell'adozione del regolamento n. 812/89, che respinge la classificazione come «camicie da notte» di vari indumenti a maglia (100% cotone), leggeri, destinati a coprire la parte superiore del corpo, che scendono fino a metà coscia, con scollatura rotonda e ampia, maniche corte non aderenti, senza cintura fissata al punto vita.

Infatti, tali regolamenti di classificazione sono successivi ai fatti di cui al procedimento principale. Le loro disposizioni non possono, di conseguenza, essere applicate per analogia al fine di interpretare discipline doganali precedenti nemmeno qualora tali regolamenti abbiano solo uno scopo chiarificatore e non abbiano modificato il testo delle voci o sottovoci di cui trattasi.

A tal riguardo, la Corte rileva in particolare che, prima dell'emanazione dei regolamenti di classificazione successivi da parte della Commissione al fine di interpretare restrittivamente la nozione di «camicia da notte», era perfettamente conforme al principio della certezza del diritto, che costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, che tale nozione potesse essere comunemente intesa nel senso che comprendeva non solo gli indumenti intimi esclusivamente destinati ad essere indossati a letto ma anche quelli essenzialmente destinati ad un uso del genere.

Di conseguenza, la sottovoce 60.04 B IV b) 2. bb) della TDC va interpretata nel senso che ricomprende gli indumenti intimi i quali, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, sono destinati ad essere esclusivamente o essenzialmente indossati a letto. Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto del taglio degli indumenti, della loro composizione, della loro presentazione e dei mutamenti di moda nello Stato membro considerato, detti indumenti abbiano siffatte caratteristiche oggettive o se invece possano essere indossati indifferentemente a letto e in taluni altri luoghi.

Sentenza del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading (C-375/07, [EU:C:2008:645](#))

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Validità di un regolamento di classificazione – Interpretazione dell'allegato del regolamento (CE) n. 1196/97 – Articoli 220 e 239 del codice doganale – Articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 – Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua – Classificazione doganale – Recupero di dazi all'importazione – Procedura di sgravio – Errore riconoscibile delle autorità doganali – Negligenza manifesta dell'importatore»

La H & S è un'impresa olandese che si occupa di produzione e di commercio e che, in particolare, fornisce ai ristoratori prodotti alimentari orientali. Come tale, importa carta di riso proveniente dal Vietnam.

Già nel 1996 la H & S importava tale prodotto dichiarandolo alla sottovoce 1901 90 99 della NC ⁴⁷. Detta classificazione doganale sarebbe stata accettata più volte dall'autorità doganale dei Paesi Bassi (in prosieguo: l'«autorità doganale»), anche in esito a controlli e analisi su campioni dei carichi importati.

Nel 1997 la Commissione ha adottato il regolamento n. 1196/97, il quale prevede che i prodotti in questione rientrino in effetti nella sottovoce 1905 90 20 della NC. Tale regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 1997.

Ciononostante, la H & S ha continuato a importare carta di riso classificandola nella sottovoce doganale 1901 90 99. Parimenti, l'autorità doganale ha continuato ad accettare le sue dichiarazioni, da ultimo il 14 luglio 1997 e il 16 marzo 1998. Finché, quello stesso 16 marzo, essa si è resa conto dell'erroneità della classificazione e ha informato la società che la merce in questione rientrava nella voce prescritta dal regolamento citato, vale a dire la sottovoce 1905 90 20 della NC. A partire da quel momento, la H & S ha dichiarato le sue derrate sotto tale voce.

Nel corso del 2000 l'autorità doganale ha comunicato alla H & S che avrebbe proceduto al recupero dei dazi che avrebbero dovuto essere versati, nel periodo dal 25 novembre 1997 al 2 febbraio 1998, in base alla sottovoce 1905 90 20 della NC.

La H & S ha quindi presentato una domanda di sgravio di tali dazi. Tale domanda è stata respinta, il che ha portato infine alla controversia di cui al procedimento principale.

Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi riguardo alla classificazione doganale della carta di riso, ha deciso di chiedere alla Corte, in particolare, se fogli composti di farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 1905 90 20 della NC e, eventualmente, se il regolamento n. 1196/97 sia valido.

Anzitutto, la Corte constata che la versione olandese del testo della voce 1905 della NC, contrariamente a talune altre versioni linguistiche, non fa espresso riferimento a paste in sfoglie di farina, di amido o di fecola e prodotti simili che devono essere «essiccati». In effetti, tale versione linguistica fa riferimento unicamente ai prodotti che si presentano sotto forma di fogli.

Tuttavia, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la necessità dell'interpretazione uniforme dei regolamenti dell'Unione impone che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione non sia considerato isolatamente, bensì venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.

A tal riguardo, la Corte rileva che, da un lato, il riferimento alla carta di riso («rice paper») o a prodotti «essiccati» figura espressamente in più versioni linguistiche del testo della sottovoce 1905 90 20 della NC, mentre la voce 1901 presenta soltanto un carattere

⁴⁷ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1624/97.

residuale, riguardando unicamente prodotti che non sono nominati né compresi altrove nella NC.

D'altro lato, come risulta dalla lettura di diverse versioni linguistiche della NC e alla luce delle note esplicative della Commissione, che rinviano alle note esplicative della convenzione sul SA, la cottura non è una caratteristica necessaria ai fini della classificazione di un prodotto nella sottovoce 1905 90 20.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude quindi che la classificazione nella sottovoce 1905 90 20 della NC delle preparazioni alimentari a base di farina di riso, sale e acqua, che si presentano sotto forma di fogli o dischi di varie dimensioni, essiccati e traslucidi, è conforme al testo di tale sottovoce. Ne consegue che la validità del regolamento n. 1196/97 non è inficiata.

Sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics (C-376/07, [EU:C:2009:105](#))

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito – Voce 8471 – Voce 8528 – Regolamento (CE) n. 754/2004»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ⁴⁸, il giudice del rinvio ha interpellato, inoltre, la Corte sull'applicabilità del regolamento n. 754/2004 ai fini della classificazione doganale dei monitor LCD di cui trattasi nel procedimento principale.

A tal riguardo, la Corte ricorda, da un lato, che un regolamento di classificazione è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella NC può porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall'altro, che un regolamento siffatto ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione.

Infatti, pur se l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un'interpretazione coerente della NC, nonché la parità di trattamento degli operatori, in un'ipotesi del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili. Orbene, i suddetti monitor LCD non sono identici dal punto di vista tecnologico ai prodotti oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004, che concerne monitor con schermo al plasma, i quali sono diversi anche per quanto riguarda le dimensioni e la risoluzione.

La mera circostanza che tanto i monitor di cui al procedimento principale, quanto i prodotti oggetto del regolamento n. 754/2004 siano tutti in grado di riprodurre segnali provenienti sia da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione sia da

⁴⁸ V. rubrica II.2.1, intitolata «Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto».

altre fonti, a prescindere da qualsiasi valutazione delle loro caratteristiche oggettive e delle loro prestazioni nelle diverse funzioni da essi svolte, non può essere sufficiente per applicare per analogia detto regolamento a tali monitor.

Ne consegue che il regolamento n. 754/2004 non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor LCD dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito.

Sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a. (C-472/12, [EU:C:2014:2082](#))

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8528 – Schermi al plasma – Funzionamento come schermo di computer – Potenziale funzionamento come schermo televisivo in seguito all’inserimento di una scheda video»

Nel corso degli anni dal 2001 al 2004, le ricorrenti nel procedimento principale hanno importato in Italia schermi al plasma. Ai fini della dichiarazione doganale, esse li hanno classificati nella voce 8471 60 90 della NC come monitor utilizzabili solo per trasmettere immagini provenienti da computer, con conseguente esonero dal dazio doganale e pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in misura pari al 20%.

L'Agenzia delle dogane ha tuttavia ritenuto che tali schermi dovessero essere classificati nella voce 8528 della NC, che comprende tra l'altro gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor, con conseguente applicazione del dazio doganale al 14%.

Di conseguenza, le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (Italia), che li ha respinti con la motivazione che la possibilità di rendere detti schermi idonei a ricevere segnali video compositi mediante il semplice inserimento di una scheda video escludeva la loro classificazione nella voce 8471 della NC. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano, che ha confermato la classificazione degli schermi importati nella voce tariffaria 8528 della NC.

In tali circostanze, il giudice del rinvio, investito di ricorsi per cassazione avverso le sentenze pronunciate in appello, ha interrogato la Corte, in primo luogo, in ordine ai criteri da applicare al fine di stabilire se gli schermi di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati nella voce 8471 della NC ⁴⁹ o, in caso contrario, nella voce 8528 della NC.

Per quanto riguarda il metodo da seguire per procedere alla classificazione doganale di tali schermi, la Corte osserva che dalla nota 5 B, lettere da a) a c), del capitolo 84 della

⁴⁹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento n. 2388/2000, dal regolamento n. 2031/2001, dal regolamento n. 1832/2002 e dal regolamento n. 1789/2003.

NC risulta che schermi come quelli di cui al procedimento principale rientrano nella voce 8471 della NC in quanto unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quando soddisfano simultaneamente tre condizioni, ossia essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, essere collegabili all'unità centrale di elaborazione ed essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema.

Mentre la seconda e la terza condizione sopra indicate possono essere considerate soddisfatte, per quanto riguarda la prima condizione, la Corte ricorda che la mera possibilità di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione non può escludere la classificazione di uno schermo nella voce 8471 della NC, in considerazione del tenore letterale della nota 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC, che si riferisce alle unità utilizzate «esclusivamente o principalmente» in un sistema automatico di elaborazione dell'informazione.

Infatti, dai punti delle note esplicative relative alla voce 8471 risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche per altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da mm 0,41 per una risoluzione media e diminuisce con l'aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di MHz 15 o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528 del SA, mentre la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi.

In tali circostanze, la Corte dichiara che ai fini della classificazione doganale nell'ambito della NC di schermi al plasma, a colori, di ampiezza corrispondente a una diagonale di 106,6 cm, muniti di due altoparlanti e di un telecomando e aventi un dispositivo di ingresso già predisposto per l'alloggiamento di una scheda video, occorre tenere conto della destinazione inerente a questi ultimi, che consiste nel riprodurre, da un lato, dati provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e, dall'altro, segnali video compositi. Schermi di tal genere devono essere classificati nella sottovoce 8471 60 90 della NC se sono utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di elaborazione dell'informazione, ai sensi della nota 5 B, lettera a), del capitolo 84 della NC, oppure nella sottovoce 8528 21 90 di tale nomenclatura in caso contrario, circostanza che deve essere determinata dal giudice del rinvio sulla base delle caratteristiche oggettive di detti schermi e, segnatamente, di quelle indicate nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti da 1 a 5 della parte del capitolo I, D, del SA, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 754/2004 debba essere applicato retroattivamente.

Dopo aver ricordato la sua giurisprudenza, in forza della quale il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento sia applicato retroattivamente, ciò indipendentemente dagli effetti favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato, salvo in ragione di un'indicazione sufficientemente chiara sia nella sua formulazione sia nei suoi obiettivi, che consenta di concludere che tale regolamento dispone diversamente solo per il futuro, la Corte osserva che nessun elemento contenuto nel preambolo del regolamento n. 754/2004, nel testo delle disposizioni di quest'ultimo o nel suo allegato suggerisce che tale regolamento debba essere applicato retroattivamente.

In ogni caso, un regolamento che definisca le condizioni di classificazione in una voce o in una sottovoce tariffaria della NC non può produrre effetti retroattivi. Di conseguenza il regolamento n. 754/2004 non può essere applicato in modo autonomo.

Sentenza del 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe (C-91/15, [EU:C:2016:716](#))

«Rinvio pregiudiziale – Sindacato di validità – Regolamento (CE) n.°1051/2009 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 8701 – Trattori – Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi – Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ⁵⁰, nell'ambito del procedimento giurisdizionale avviato dalla KME relativamente alle ITV, il *Gerechthof Amsterdam* (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha posto interrogativi alla Corte quanto alla validità del regolamento n. 1051/2009 nonché, eventualmente, quanto alle sottovoci in cui occorrerebbe classificare i veicoli interessati.

Le parti nel procedimento principale e il giudice del rinvio sostenevano che, sebbene i veicoli di cui al regolamento n. 1051/2009 e quelli di cui trattasi in tale causa non siano identici, essi sono sufficientemente simili perché tale regolamento sia applicabile per analogia. Tuttavia, il giudice del rinvio ha espresso dubbi quanto alla validità di detto regolamento, a causa dell'assenza di attrezzature specifiche quali le prese di forza, i dispositivi idraulici di sollevamento o i verricelli.

Il giudice del rinvio ha altresì rilevato che le note esplicative relative alle sottovoci tariffarie fanno riferimento ad attrezzature specifiche come verricelli per i trattori forestali, ma descrivono i trattori agricoli solo come «generalmente» muniti di dispositivi idraulici di sollevamento e di prese di forza. Tale osservazione ha sollevato questioni

⁵⁰ Per quanto riguarda il contesto di fatto e di diritto della controversia, v. rubrica II.2.2, intitolata «Destinazione del prodotto».

relative all'applicabilità del regolamento n. 1051/2009 ai veicoli fuoristrada simili, che potrebbero essere classificati come trattori agricoli anche se non muniti di tali dispositivi.

A tal riguardo, la Corte ricorda in particolare che, allorché un giudice nazionale dubita della validità di un regolamento di classificazione che deve applicare per analogia a prodotti sufficientemente analoghi a quelli di cui tratta tale regolamento, può giustificatamente sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché sia valutata la validità del medesimo.

In conclusione, la Corte dichiara che il punto 2 dell'allegato del regolamento n. 1051/2009 è invalido in quanto classifica il veicolo ivi descritto nella sottovoce 8107 90 90 della NC ⁵¹, e non in quella fra le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39, che corrisponde alla potenza del motore del veicolo in parola.

Sentenza del 15 dicembre 2016, LEK (C-700/15, [EU:C:2016:959](#))

«Rinvio pregiudiziale – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 – Principio attivo quale componente essenziale – Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata – Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali»

In tale causa, il cui contesto normativo è stato parzialmente esposto in precedenza ⁵², il giudice del rinvio ha chiesto, con le questioni prima e seconda, in sostanza, se la NC ⁵³ debba essere interpretata nel senso che prodotti, come quelli in esame nel procedimento principale, aventi effetti benefici sulla salute in generale e il cui componente essenziale è un principio attivo contenuto in complementi alimentari classificati nella voce 2106 della NC, nonostante vengano presentati dal fabbricante come medicinali e vengano commercializzati e venduti come tali, possono essere classificati nella voce 3004 della NC, oppure se essi rientrano nella voce 2106 di tale nomenclatura.

In tale contesto, la Corte affronta, tra l'altro, la questione se il regolamento n. 1264/98 e il regolamento di esecuzione n. 727/2012, che classificano taluni prodotti nella voce 2106 della NC, siano applicabili ai prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

In primo luogo, la Corte ricorda che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell'interpretazione di un

⁵¹ NC nella versione risultante dal regolamento n. 948/2009.

⁵² V. rubrica I, intitolata «Considerazioni generali sulla natura e sulla portata delle funzioni spettanti al giudice dell'Unione nonché sui criteri di valutazione pertinenti».

⁵³ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.

regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest'ultimo, si deve tener conto, tra l'altro, della sua motivazione. A tal riguardo, la Corte constata che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non sono identici a quelli oggetto di tali regolamenti. Di conseguenza, detti regolamenti non sono direttamente applicabili ai prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

In secondo luogo, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza, secondo cui l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, come il regolamento n. 1264/98 e il regolamento di esecuzione n. 727/2012, ai prodotti equivalenti a quelli indicati da tali regolamenti favorisce un'interpretazione coerente della NC e la parità di trattamento degli operatori. Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte procede poi ad un confronto tra le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti contemplati da detti regolamenti e i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte conclude quindi che tali prodotti contengono il medesimo principio attivo dei prodotti classificati dal regolamento n. 1264/98 e dal regolamento di esecuzione n. 727/2012 e che la differenza tra i primi e i secondi consiste unicamente nella concentrazione dei microrganismi e negli eccipienti utilizzati.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte risponde dichiarando che prodotti, come quelli in esame nel procedimento principale, aventi effetti benefici sulla salute in generale e il cui componente essenziale è un principio attivo contenuto in complementi alimentari classificati nella voce 2106 della NC, nonostante vengano presentati dal fabbricante come medicinali e vengano commercializzati e venduti come tali, rientrano nella voce suddetta.

Sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe (C-372/17, [EU:C:2018:708](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l'apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità»

In tale sentenza, il cui contesto fattuale è stato esposto in precedenza ⁵⁴, per quanto riguarda l'esame della validità del regolamento di esecuzione n. 113/2014, la Corte rileva, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell'interpretazione di un

⁵⁴ V. rubrica II.1.4., intitolata «Regole da 4 a 6 – regola di base, regola speciale applicabile a taluni contenitori, regola relativa ai confronti tra sottovoci».

regolamento di classificazione, l'ambito di applicazione di quest'ultimo, si deve tener conto, tra l'altro, della sua motivazione.

La Corte stabilisce poi che emerge dal confronto tra le caratteristiche degli apparecchi designati dal regolamento di esecuzione n. 113/2014 e quelle dell'apparecchio in discussione nel procedimento principale, che tali apparecchi non sono identici e, pertanto, che tale regolamento non è direttamente applicabile all'apparecchio di cui si tratta.

Nondimeno, d'altro lato, da una giurisprudenza costante risulta che, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto indicato da tale regolamento, quest'ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti. A tal riguardo, è sufficiente che i prodotti da classificare e quelli contemplati dal regolamento di classificazione siano sufficientemente simili.

Poiché gli apparecchi designati dal regolamento di esecuzione n. 113/2014 sono simili nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive all'apparecchio in discussione nel procedimento principale, ne consegue che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è applicabile, per analogia, a detto apparecchio. Pertanto, è opportuno esaminare la validità di quest'ultimo.

A tal riguardo, la Corte osserva che, per quanto concerne l'applicazione della NC, il Consiglio dell'Unione europea ha attribuito alla Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come la classificazione delle merci, non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al SA istituito dalla relativa convenzione, di cui l'Unione si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'articolo 3 della convenzione medesima.

Nel caso di specie, la Corte constata che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 classifica nella sottovoce 8525 80 19 della NC la «fotocamera ad alta velocità». I motivi che giustificano tale classificazione si basano sulla constatazione che «[l]a memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all'interno della fotocamera, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta». Orbene, come la Corte aveva già chiarito, la capacità delle fotocamere digitali di registrare immagini fisse su una memoria interna costituisce una caratteristica essenziale delle merci che rientrano nella sottovoce doganale 8525 80 30 della NC, indipendentemente del fatto che tale capacità di registrazione sia temporanea o permanente.

Dal momento che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 esclude, contrariamente a quanto emerge dalla sottovoce 8525 80 30 della NC, gli apparecchi che registrano temporaneamente immagini su una memoria volatile da tale sottovoce, e, pertanto,

procede alla classificazione della «fotocamera ad alta velocità» nella sottovoce 8525 80 19 della NC, la Corte conclude che detto regolamento di esecuzione è incompatibile con la portata della sottovoce 8525 80 30 della NC.

Di conseguenza, avendo adottato il regolamento di esecuzione n. 113/2014, la Commissione ha modificato, limitandola, la portata della sottovoce 8525 80 30 della NC e ha ecceduto le competenze che le sono state conferite dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87.

Pertanto, la Corte dichiara che la sottovoce 8525 80 30 della NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l'apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di conservarle nella sua memoria volatile interna, dalla quale sono cancellate quando l'apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione n. 113/2014, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

3. Pareri di classificazione e informazioni tariffarie vincolanti

3.1. Pareri di classificazione dell'OMD e del comitato del codice doganale

Sentenza del 19 novembre 1975 (Corte in seduta plenaria), *Douaneagent der Nederlandse Spoorwegen* (38/75, [EU:C:1975:154](#))

«Duplicatori xerografici»

Il 28 aprile 1971 la ricorrente nel procedimento principale ha importato da un paese terzo un duplicatore xerografico per la riproduzione di documenti. L'amministrazione doganale dei Paesi Bassi ha classificato tale apparecchio nella voce doganale 90.07 A, «apparecchi fotografici», della TDC⁵⁵ e le ha applicato un dazio del 14%. Tale classificazione corrisponde ad una nota complementare, introdotta nel capitolo 90 della TDC dal regolamento n. 1/71 (in prosieguo: la «nota complementare controversa»), che modifica, con effetto dal 1° gennaio 1971, la TDC e che così recita: «sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini». Tale nota corrispondeva a sua volta a un parere di classificazione emesso nel dicembre 1965 dal Consiglio di cooperazione doganale incaricato di vigilare sull'esecuzione della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci

⁵⁵ TDC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 950/68, come modificato dal regolamento n. 1/71.

nelle tariffe doganali, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione sulla nomenclatura») ⁵⁶.

Tuttavia, anteriormente al 1° gennaio 1971, l'amministrazione doganale dei Paesi Bassi aveva classificato l'apparecchio in questione nella sottovoce 84.54 B, «altre macchine e apparecchi per ufficio», per conformarsi a due decisioni della Tarief commissie (Commissione per le aliquote) del 2 febbraio 1970.

Poiché il dazio applicabile alle merci della voce 84.54 B era stato ridotto, nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) al 7%, il ricorrente ha ritenuto che la nota complementare controversa, «trasferendo» la merce controversa da una posizione consolidata al 7% ad una posizione gravata da un dazio del 14%, violasse l'articolo II di tale accordo. Poiché il suo reclamo è stato respinto, esso ha proposto un ricorso dinanzi alla Commissione per le aliquote, che ha deciso di chiedere alla Corte, tra l'altro, se la nota complementare controversa violi gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla nomenclatura – in particolare, l'articolo II, lettera b), punto ii) – che vieta di apportare modifiche alle note dei capitoli e delle sezioni che siano tali da alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci della nomenclatura.

Anzitutto, la Corte chiarisce che l'Unione si è sostituita agli Stati membri relativamente agli impegni assunti con la Convenzione sulla nomenclatura e con la convenzione, di pari data, che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale ⁵⁷ e, di conseguenza, è tenuta ad assolvere detti impegni.

A tal riguardo, la Corte constata che, tra gli impegni di cui alla prima di tali convenzioni, figura, all'articolo II, lettera b), punto ii), l'obbligo per le parti contraenti «di non apportare alle note dei capitoli o delle sezioni alcuna modifica atta ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci che figurano nella nomenclatura».

Peraltro, i pareri di classificazione emessi dal Consiglio di cooperazione doganale non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono elementi interpretativi tanto più determinanti per il fatto che essi emanano da un'autorità incaricata dalle parti di garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della NC. Siffatta interpretazione, qualora corrisponda inoltre alla prassi generalmente seguita dagli Stati contraenti, potrebbe venire esclusa solo nell'ipotesi in cui risultasse inconciliabile con i termini della voce di cui trattasi, ovvero nell'ipotesi in cui essa eccedesse palesemente il potere discrezionale attribuito al Consiglio di cooperazione doganale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che, in considerazione della notevole analogia tra i procedimenti fotografici e xerografici con presa delle immagini, non risulta che vi siano motivi per considerare il parere di classificazione incompatibile con la voce

⁵⁶ Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

⁵⁷ Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

cui esso si riferisce. Di conseguenza, la nota complementare controversa non è incompatibile con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla nomenclatura.

Pertanto, da tali considerazioni risulta che l'esame del fascicolo non ha evidenziato elementi tali da inficiare la validità della nota complementare controversa.

Sentenza del 10 novembre 2011, X e X BV (C-319/10 e C-320/10, [EU:C:2011:720](#))

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Carne di pollo disossata, congelata e con aggiunta di sale – Validità e interpretazione dei regolamenti (CE) numeri 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 e 1810/2004 – Nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata – Decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'OMC – Effetti giuridici»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte è stata chiamata a rispondere in particolare alla questione se, nell'ambito dell'interpretazione o della valutazione della validità della nota complementare contenuta nel regolamento n. 1810/2004⁵⁸, sia possibile avvalersi della decisione dell'organo di conciliazione (in prosieguo: il «DSB») istituito in seno all'OMC, nella parte in cui essa verte sull'interpretazione del termine «salato» menzionato nella voce 0210, sebbene la dichiarazione nel regime doganale di immissione in libera pratica sia stata effettuata prima dell'adozione di tale decisione.

La controversia oggetto del procedimento principale verteva sulla classificazione doganale della carne di pollo congelata e disossata, con diversi livelli di aggiunta di sale, tra lo 0,6% e l'1%. Le ricorrenti nel procedimento principale affermavano che la carne avrebbe dovuto essere classificata nella sottovoce 0210 99 39 della NC, sostenendo che l'aggiunta di sale, anche al di sotto dell'1,2%, altera il carattere della carne, tesi basata sulle decisioni del DSB. Le autorità doganali, per contro, sostenevano che le merci dovevano essere classificate nella sottovoce 0207 14 10, basandosi sulla nota complementare controversa. Il giudice del rinvio ha sottolineato l'importanza dell'interpretazione di tale nota e della validità delle normative, nonché dell'impatto delle decisioni dell'OMC sull'esito della controversia.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se sia possibile valutare la validità della nota complementare controversa alla luce della decisione del DSB, la Corte ricorda che gli accordi dell'OMC non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione. Solo nell'ipotesi in cui l'Unione avesse inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC o nel caso in cui l'atto dell'Unione rinviasse espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe alla Corte controllare la legittimità dell'atto dell'Unione controverso alla luce delle norme dell'OMC.

⁵⁸ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1810/2004.

Inoltre, un operatore economico non può sostenere dinanzi a un giudice di uno Stato membro che una normativa dell'Unione è incompatibile con talune norme dell'OMC, sebbene il DSB abbia dichiarato detta normativa incompatibile con queste ultime. Inoltre, il termine ragionevole previsto nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie istituito dagli accordi OMC e concesso all'Unione per conformarsi a tale decisione è scaduto.

Non può neppure essere ammessa la possibilità per un operatore economico di far valere dinanzi al giudice dell'Unione che una normativa di quest'ultima è incompatibile con una decisione del DSB. Infatti, le raccomandazioni o le decisioni del DSB che constatano il mancato rispetto delle norme dell'OMC non possono, in via di principio, e indipendentemente dalla portata giuridica ad esse attribuita, essere fondamentalmente distinte dalle norme sostanziali che traducono gli obblighi assunti da un membro nell'ambito dell'OMC. Pertanto, una raccomandazione o una decisione del DSB che constati l'inosservanza di dette norme non può, al pari delle norme sostanziali contenute negli accordi OMC, essere invocata dinanzi al giudice dell'Unione al fine di stabilire se una normativa di quest'ultima sia incompatibile con tale raccomandazione o decisione.

Nel caso di specie, da un lato, secondo la Corte, non risulta né dal fascicolo né dai considerando dei regolamenti di cui trattasi che, adottando tali regolamenti, la Commissione abbia inteso dare esecuzione, nell'ordinamento giuridico dell'Unione, ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC. D'altro lato, nessuno di tali regolamenti rinvia espressamente a precise disposizioni degli accordi dell'OMC. Inoltre, la decisione del DSB è successiva ai fatti di cui al procedimento principale e il termine ragionevole per la sua attuazione è scaduto solo il 27 giugno 2006.

Ne consegue che, nell'ambito della valutazione della validità della nota complementare controversa contenuta nel regolamento n. 1810/2004, non è comunque possibile avvalersi della decisione del DSB in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se sia possibile interpretare la nota complementare controversa alla luce della decisione del DSB, il primato degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sugli atti di diritto derivato dell'Unione impone di interpretare questi ultimi in maniera, per quanto possibile, conforme a detti accordi. Così, la Corte ha già fatto riferimento a relazioni di un panel o dell'organo di appello dell'OMC a sostegno della propria interpretazione di determinate disposizioni degli accordi OMC.

Tuttavia, quand'anche non sia escluso che una decisione del DSB, in talune circostanze, possa essere invocata ai fini dell'interpretazione del diritto dell'Unione, nel caso di specie, secondo la Corte, l'interpretazione della decisione del DSB fatta valere dalle ricorrenti nel procedimento principale e dal giudice del rinvio deriva da una lettura erronea di quest'ultima.

In tale contesto, la Corte conclude che, in circostanze in cui le dichiarazioni nel regime doganale di immissione in libera pratica sono state effettuate prima del 27 settembre 2005, non è possibile avvalersi della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC e di due relazioni del panel dell'OMC né nell'ambito dell'interpretazione della nota complementare controversa contenuta nel regolamento n. 1810/2004 né nell'ambito della valutazione della validità di tale nota complementare.

3.2. Informazioni tariffarie vincolanti

Sentenza del 2 dicembre 2010, *Schenker* (C-199/09, [EU:C:2010:728](#))

«Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario – Articolo 6, paragrafo 2 – Richiesta di informazione tariffaria vincolante – Nozione di “un solo tipo di merci”»

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, secondo il quale una richiesta di ITV può riguardare un solo tipo di merci. Il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, se tale riserva debba essere interpretata nel senso che una richiesta di ITV deve essere limitata ad una sola merce e, pertanto, non può riguardare merci diverse anche qualora gli elementi di differenziazione fra le stesse siano minimi. Tale questione pregiudiziale si concretizza nel verificare se pannelli a cristalli liquidi LCD, come quelli oggetto del procedimento principale, costituiscano «un solo tipo di merci» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93.

La Corte osserva innanzitutto che il codice doganale e il regolamento di attuazione del codice doganale non offrono definizioni della nozione di «un solo tipo di merci» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento. Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'interpretazione della nozione in discussione è che si tenga conto allo stesso tempo del dettato, del contesto e delle finalità di tale disposizione.

La Corte constata poi, in primo luogo, che, secondo il dettato di tale articolo 6, paragrafo 2, il quale fa riferimento ad «un solo tipo di merci», una richiesta di ITV può riguardare merci diverse purché queste siano del medesimo tipo. Sulla base del significato abituale di tale ultimo termine, solamente merci che presentino caratteristiche simili sono idonee a rappresentare «un solo tipo di merci».

In secondo luogo, al fine di determinare quali elementi di differenziazione ostino alla possibilità di considerare che merci, le quali presentano caratteristiche simili rientrano in un solo tipo di merci, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, la Corte ricorda che il sistema delle ITV mira a assicurare l'operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria

di una merce. L'ITV garantisce quindi al suo titolare la classificazione della merce in una voce tariffaria precisa, il che consente di conoscere, in modo anticipato, l'importo dei dazi dovuti al momento di svolgere le formalità doganali per la merce in questione.

Peraltro, il sistema menzionato rende più agevole il funzionamento dei servizi doganali stessi, in quanto la classificazione tariffaria delle merci oggetto di siffatta informazione è stabilita per tutte le future dichiarazioni doganali relative a tali merci durante il periodo di validità dell'informazione in parola.

Tenuto conto della finalità perseguita dalla normativa in questione, la Corte spiega che non si può considerare che determinate merci, ancorché abbiano caratteristiche simili, costituiscono un solo tipo di merci ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 quando possono essere classificate in voci o sottovoci diverse della nomenclatura doganale. Infatti, l'inclusione di più merci che possano rientrare in voci o sottovoci differenti nella medesima richiesta di ITV, oltre ad accrescere la complessità del lavoro dei servizi doganali, comporterebbe un elevato rischio di errore nella valutazione delle informazioni fornite nella richiesta e, di conseguenza, nella determinazione della classificazione di tali merci.

In tale contesto, la Corte conclude che una richiesta di ITV non può riguardare merci diverse, anche qualora esse presentino caratteristiche simili, allorché gli elementi di differenziazione esistenti fra dette merci sono tali da avere una qualsiasi incidenza sulla classificazione tariffaria delle stesse.

Di conseguenza. La Corte dichiara che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che una richiesta di ITV può riguardare svariate merci a condizione che queste costituiscano un solo tipo di merci. Solamente merci che presentino caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ai sensi di tale disposizione.

Sentenza del 15 settembre 2005, Intermodal Transports (C-495/03, [EU:C:2005:552](#))

«Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce 8709 - Trattore "Magnum ET120 Terminal Tractor" - Articolo 234 CE - Obbligo, per un giudice nazionale, di proporre una questione pregiudiziale - Condizioni - Informazione tariffaria vincolante rilasciata a favore di un terzo dalle autorità doganali di un altro Stato membro con riferimento ad un veicolo analogo»

La Intermodal, società olandese, ha dichiarato autoveicoli ai fini della loro immissione in libera pratica, classificandoli nella voce doganale 8709 della NC.

In seguito ad una verifica, le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno tuttavia ritenuto che tali veicoli rientrassero nella sottovoce 8701 20 10 della NC. Di conseguenza, esse hanno emesso un avviso di pagamento supplementare nei confronti della Intermodal. A

sostegno del ricorso da essa proposto avverso tale avviso, la Intermodal ha prodotto, in particolare, un'ITV, rilasciata dalle autorità doganali finlandesi, che designava una società finlandese come titolare ed effettuava la classificazione di veicoli simili nella voce 8709 della NC. Tale ricorso è stato tuttavia respinto.

La Intermodal ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Pur giudicando che la Intermodal non può trarre alcun diritto da un'ITV di cui non è titolare e che riguarda una merce diversa, tale giudice si è chiesto se, in circostanze come quelle della controversia di cui al procedimento principale, un giudice nazionale, il quale consideri che una siffatta ITV rilasciata ad un terzo contenga una classificazione manifestamente errata alla luce della NC, non sia obbligato ad investire la Corte di una questione pregiudiziale.

In tali circostanze, esso ha interpellato la Corte, in primo luogo, sulla questione se un giudice nazionale investito di una controversia in merito alla classificazione di una merce nella NC e dinanzi al quale viene fatta valere un'ITV relativa ad una merce analoga rilasciata dalle autorità doganali di un altro Stato membro ad un terzo rispetto a detta controversia, abbia l'obbligo di proporre questioni interpretative alla Corte qualora ritenga che detta ITV non sia conforme alla NC e intenda accogliere una classificazione tariffaria diversa da quella effettuata in tale ITV.

In via preliminare, la Corte precisa che dall'articolo 12 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, risulta che un'ITV crea diritti solo in capo al suo titolare e nei confronti delle sole merci in essa descritte.

Di conseguenza, nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al giudice di uno Stato membro, le parti non dispongono di alcun diritto personale di avvalersi di un'ITV relativa ad una merce analoga rilasciata ad un terzo dalle autorità di un altro Stato membro.

In tali circostanze, la Corte conclude che, qualora, nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un'ITV relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto a detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata con tale informazione, queste due circostanze non possono avere la conseguenza, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte.

Qualora si tratti di un giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, dette circostanze non possono, di per sé, avere la conseguenza automatica di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni di interpretazione alla Corte. Un siffatto giudice è tuttavia tenuto, qualora gli venga sottoposta una questione di diritto dell'Unione, ad adempiere il proprio obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione sollevata non è pertinente, o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, o che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con tale

evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno dell'Unione.

A tal riguardo, l'esistenza di un'ITV, rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro, deve indurre detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa a un'eventuale assenza di ragionevoli dubbi in merito alla corretta applicazione della NC ⁵⁹, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

In secondo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la voce 8709 della NC debba essere interpretata nel senso che un veicolo che presenta le caratteristiche di quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra in tale voce.

A tal riguardo, la Corte osserva che il tenore letterale della voce 8709 della NC contiene una distinzione tra due categorie di veicoli, entrambe definite in funzione, segnatamente, di talune loro caratteristiche fisiche e/o degli impieghi che possono esserne fatti. Inoltre, tale testo attribuisce un'importanza determinante al fatto che i veicoli di cui trattasi devono essere del tipo di quelli utilizzati a fini di traino nelle stazioni e in particolare, secondo talune versioni linguistiche, sulle banchine. Un criterio siffatto rinvia alle caratteristiche oggettive del carrello, che devono essere tali per cui quest'ultimo è naturalmente idoneo ad un utilizzo nelle stazioni, in particolare sulle banchine, ed è identico o simile ai veicoli effettivamente utilizzati in tali luoghi.

Secondo la Corte, dalle caratteristiche dei veicoli di cui trattasi nel procedimento principale risulta che essi non sono manifestamente né simili a veicoli effettivamente utilizzati a fini di traino nelle stazioni, in particolare sulle banchine, né idonei, per loro natura, ad un tale uso. Di conseguenza, tali veicoli non possono rientrare nell'ambito di applicazione della voce 8709.

In tali circostanze, la Corte dichiara che la voce 8709 della NC non comprende un veicolo equipaggiato di un motore diesel di potenza pari a kW 132, per 2 500 giri al minuto, e di un cambio automatico a quattro marce ed una retromarcia, munito di una cabina chiusa, nonché di una piattaforma di sollevamento, che può raggiungere un'altezza massima di cm 60, ed ha una capacità massima di kg 32 000, un raggio di sterzata molto limitato ed è concepito per garantire lo spostamento di semirimorchi su terreni e in edifici industriali. Un veicolo siffatto non costituisce infatti né un autocarrello utilizzato per il trasporto di merci, né un carrello-trattore rientrante fra i tipi utilizzati nelle stazioni, ai sensi di tale voce.

⁵⁹ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2261/98.

Sentenza del 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe) (C-153/10, [EU:C:2011:224](#))

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articoli 12, paragrafi 2 e 5, 217, paragrafo 1, e 243 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 10 e 11 – Classificazione delle merci – Informazione tariffaria vincolante – Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto – Decisione dell'amministrazione nazionale delle dogane – Legittimo affidamento»

La Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV (in prosieguo: la «SLE») aveva proposto un ricorso avverso una richiesta di pagamento dei dazi doganali da parte delle autorità doganali dei Paesi Bassi relativa all'importazione di giochi elettronici, tra i quali rientra la console denominata Playstation 2 Computer Entertainment System (in prosieguo: la «PS 2»). Nell'ambito di tale ricorso la SLE si fonda su un procedimento tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd. (in prosieguo: la «SCEE»), appartenente allo stesso gruppo di società, e le autorità doganali del Regno Unito. Il 19 ottobre 2000, tali autorità hanno rilasciato alla SCEE un'ITV riguardante la PS 2, con cui essa veniva classificata nella sottovoce tariffaria 9504 10 00 della NC ⁶⁰.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in particolare, se il regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») debbano essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali a proprio nome e per proprio conto, possa avvalersi di un'ITV di cui non sia esso stesso titolare, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

In via preliminare, la Corte ricorda che un'ITV mira a assicurare l'operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce.

La Corte rileva poi che dal combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, del codice doganale, e degli articoli 10 e 11 del regolamento di applicazione risulta che un'ITV può essere invocata solo dal suo titolare nei confronti delle autorità doganali che l'hanno rilasciata e nei confronti di quelle degli altri Stati membri. A tal riguardo, la Corte dichiara che un'ITV crea diritti solo in capo al suo titolare. Tuttavia, dagli articoli 5 e 64 del codice doganale risulta che la regola secondo cui l'ITV può essere fatta valere solo dal suo titolare non vieta a quest'ultimo di far presentare la dichiarazione doganale da un terzo. Infatti, tale codice disciplina in modo esaustivo il diritto della rappresentanza doganale.

⁶⁰ NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante, rispettivamente, dai regolamenti n. 2204/1999 e n. 2263/2000.

Orbene, tanto dall'ordinanza di rinvio quanto dalle osservazioni presentate alla Corte dalla SLE risultava che quest'ultima non aveva agito in qualità di rappresentante della SCEE. Di conseguenza, essa non poteva avvalersi, nei confronti delle autorità doganali dei Paesi Bassi, di un'ITV di cui la SCEE era titolare. La mera circostanza che la SCEE e la SLE facessero parte del medesimo gruppo di società o che la seconda fosse la rappresentante fiscale della prima nei Paesi Bassi non ha attribuito alla SLE la qualità di rappresentante, ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che l'articolo 12, paragrafo 2, del codice doganale e gli articoli 10 e 11 del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che il dichiarante in dogana, che effettua dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto non può avvalersi di un'ITV di cui non sia esso stesso titolare, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

Con un'altra questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se, nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata possa contestare tale riscossione presentando un'ITV rilasciata, per le stesse merci, in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre se occorra prendere in considerazione siffatta ITV nel caso in cui, al momento dell'importazione, la validità della stessa fosse contestata in giudizio ed essa sia stata modificata solo dopo tale importazione.

A tal riguardo, la Corte chiarisce anzitutto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del codice doganale e dell'articolo 11 del regolamento di applicazione, un'ITV vincola le autorità doganali solo se è fatta valere dal suo titolare o dal rappresentante di quest'ultimo. Al di fuori di tale ipotesi, l'istanza adita ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 2, del codice doganale e dinanzi alla quale è presentata un'ITV non può far produrre a quest'ultima gli effetti giuridici ad essa relativi. Tuttavia, un'ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una normativa dell'Unione vertente sulla nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall'articolo 243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili.

D'altronde, la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo rispetto alla controversia di cui è investito un giudice nazionale contro le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno un'ITV per un prodotto determinato, che sembra corrispondere ad una diversa interpretazione delle voci della NC rispetto a quella che detto giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile di cui trattasi in detta controversia, deve certamente incoraggiare tale giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un'eventuale assenza di ragionevoli dubbi in merito alla corretta applicazione della NC.

La Corte deduce da tale giurisprudenza che un'ITV rilasciata ad un terzo può essere presa in considerazione come prova da un giudice investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l'articolo 12, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, nonché l'articolo 11 del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l'articolo 243 del codice doganale, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando a titolo di prova un'ITV rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale ITV possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto se il codice doganale e il regolamento di applicazione debbano essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un'ITV rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, ha potuto creare, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nell'avvalersi di tale decisione.

In via preliminare, la Corte precisa che, secondo la decisione di rinvio, al momento delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, il codice doganale dei Paesi Bassi prevedeva che «solo un avente diritto può invocare un'ITV [e che in] ogni caso i prodotti offerti devono coincidere sotto ogni profilo con la descrizione dei prodotti dell'ITV. Se un importatore fa riferimento ad un'ITV valida, di cui non è avente diritto, ma presenta una dichiarazione esattamente per gli stessi prodotti descritti in detta ITV, la classificazione deve comunque coincidere con quella prevista dall'ITV stessa».

A tal riguardo, la Corte rinvia alla propria giurisprudenza, secondo cui il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato contro una precisa disposizione di un atto normativo di diritto dell'Unione e il comportamento di un'autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell'Unione che sia in contrasto con quest'ultimo non può autorizzare l'operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su un trattamento contrastante col diritto dell'Unione.

Orbene, l'articolo 12 del codice doganale disciplina con precisione le condizioni di rilascio, il valore giuridico e la durata di validità delle ITV. D'altra parte, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione enuncia chiaramente che l'ITV può essere invocata solo dal suo titolare o dal rappresentante che agisce per suo conto.

Ne consegue che, attribuendo a un'ITV lo stesso valore giuridico di quello invocato da un terzo o dal suo titolare, le autorità doganali dei Paesi Bassi incaricate di applicare il diritto dell'Unione hanno tenuto un comportamento in contrasto con il diritto dell'Unione.

Pertanto, la Corte risponde dichiarando che l'articolo 12 del codice doganale e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un'ITV rilasciata ad un terzo

per gli stessi prodotti, non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.

Sentenza del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace (C-288/09 e C-289/09, [EU:C:2011:248](#))

«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione – Codice doganale comunitario – Articolo 12, paragrafi 5, lettera a), i), e 6 – Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante»

In tale sentenza, i cui elementi del contesto normativo sono stati esposti in precedenza ⁶¹, la Corte è stata chiamata a rispondere alla questione se un’ITV, che non è più conforme alla NC a causa dell’entrata in vigore di una modifica della legge, abbia cessato o meno di essere valida dopo la data di tale entrata in vigore.

Nella controversia oggetto del procedimento principale nella seconda causa riunita, la Pace, società con sede nel Regno Unito, fabbricava ed importava «set-top boxes» con funzione di comunicazione e incorporanti un’unità di memoria a disco rigido (in prosieguo: i «set-top boxes STB-HDD»), destinati a fornitori di servizi di televisione a pagamento. La Pace ha importato tali «set-op boxes» nel Regno Unito, in particolare il modello TDS 470NB SD PVR (altresì noto come «Sky+ box»), fabbricato per la Sky e da questa denominato «modello DRX 280».

L’8 aprile 2005 i Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (in prosieguo: i «Commissioners») hanno rilasciato alla Pace un’ITV che classificava lo Sky + box nella sottovoce 8528 12 91 della NC, nella versione risultante dal regolamento n. 1810/2004. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006, il 1° gennaio 2007, tale sottovoce è divenuta la sottovoce 8528 71 13. Le lievi differenze tra i vari «set-top boxes» STB-HDD relative alle specifiche tecniche o alla descrizione dei prodotti non incidono sulla loro classificazione.

Con lettere del 4 dicembre 2006 e del 29 gennaio 2007, i Commissioners hanno informato la Pace del fatto che «con effetto dal 1° gennaio 2007 la NC sarebbe stata soggetta a significativi cambiamenti nei codici» e che «[i]n conseguenza delle modifiche dei codici, l’ITV [dell’8 aprile 2005] sarebbe stata revocata con effetto dal 31 dicembre 2006».

Con lettera dell’8 agosto 2008, i Commissioners hanno confermato che il modello di «set-top box» STB-HDD TDS 460, di cui esistono due tipi, vale a dire TDS 460NV e TDS 460NS, ricadeva anch’esso nell’ambito dell’ITV dell’8 aprile 2005 per il suo periodo di

⁶¹ V. rubrica II. 2. 2., intitolata «Destinazione del prodotto». Tale sentenza è presentata anche nella rubrica III. 1. 2. «Note esplicative della Commissione».

validità. Con lettera distinta, essi hanno inoltre confermato che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale, l'ITV dell'8 aprile 2005 aveva cessato di essere valida il 1° gennaio 2007, a causa dei cambiamenti nei codici introdotti dalle modifiche al SA e dall'aggiornamento annuale delle tariffe doganali.

Il 17 novembre 2008 i Commissioners hanno chiesto alla Pace il pagamento *a posteriori* dei dazi doganali relativi a tutti i «set-top boxes» STB-HDD, compreso lo Sky+ box, importati dal gennaio 2007 all'aprile 2008. Tale richiesta è stata formulata a causa di una classificazione dei «set-top boxes» STB-HDD in una voce non corretta della NC, ossia la sottovoce 8528 71 13, mentre, secondo i Commissioners, tali prodotti dovevano essere classificati nella sottovoce 8521 90 00.

Dopo aver chiesto senza successo il riesame della decisione dei Commissioners, la Pace ha proposto un ricorso avverso tale decisione, sostenendo che l'ITV relativa ai «set-top boxes» di cui trattasi rimaneva valida per un periodo di sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 e che l'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale va interpretato nel senso che tale regolamento non è un «regolamento» ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte, tra l'altro, se l'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Tale giudice ha chiesto, più precisamente, se un'ITV che non era più conforme alla NC a causa dell'entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 abbia cessato o meno di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.

Anzitutto, la Corte cita il testo dell'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale, secondo cui un'ITV cessa di essere valida quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva. La Corte chiarisce che tale articolo riguarda non solo i regolamenti che, come il regolamento n. 1549/2006, sono adottati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, ma anche ogni regolamento che incide su o determina la classificazione delle merci nella NC.

La Corte constata poi che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'allegato I del regolamento n. 2658/87, nel quale figura la NC, è stato sostituito dal testo riportato nell'allegato del regolamento n. 1549/2006, come risulta dall'articolo 1 di quest'ultimo regolamento. Infatti, il quarto considerando del regolamento n. 1549/2006 precisa che l'allegato I del regolamento n. 2658/87 deve essere sostituito, in applicazione dell'articolo 12 di quest'ultimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla versione completa della NC.

Infine, la Corte dichiara che il testo della NC contenuto nell'allegato del regolamento n. 1549/2006 non menziona più la sottovoce 8528 12 91. Ne deriva che, un'ITV che classificava una merce in questa sottovoce non era più conforme alla NC ed aveva quindi automaticamente cessato di essere valida a decorrere dal 1° gennaio 2007,

conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che l'articolo 12, paragrafo 5, lettere a), i), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Di conseguenza, un'ITV che non era più conforme alla NC in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 ha cessato di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.

4. Altri atti giuridicamente vincolanti

Sentenza del 22 febbraio 2018, SAKSA (C-185/17, [EU:C:2018:108](#))

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas»

Nel 2015 la SAKSA, società bulgara, ha dichiarato olio minerale all'ufficio doganale del porto di Varna nella sottovoce doganale 2710 19 43 della NC, al fine di ottenerne l'immissione in libera pratica.

Il servizio doganale di Varna ha inviato due campioni della merce dichiarata al laboratorio doganale regionale, allo scopo di accertarne la natura e stabilirne la classificazione tariffaria. Gli indicatori di distillazione e gli altri indicatori determinati avrebbero rilevato che tale campione analizzato aveva le caratteristiche specifiche degli «oli medi», come risultano dalla nota complementare 2, lettera c), del capitolo 27 della NC.

Pertanto, il servizio doganale ha ritenuto che la merce avrebbe dovuto essere classificata nella sottovoce 2710 19 25 della NC, soggetta a dazi doganali del 4,7% nei confronti dei paesi terzi. Di conseguenza, il direttore delle dogane di Varna ha rettificato il codice tariffario e ha imposto un pagamento supplementare di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, il servizio doganale ha considerato che si doveva far valere la responsabilità penale-amministrativa della SASKA. Di conseguenza, il direttore delle dogane di Varna le ha inflitto una sanzione pecuniaria.

La SAKSA ha proposto un ricorso avverso tale sanzione dinanzi al Varnenski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Varna, Bulgaria), che, con decisione del 20 ottobre 2016, ha annullato la sanzione, avendo constatato che l'olio minerale controverso corrispondeva alla definizione di un carburante per motori diesel, destinato ai climi artici o con inverni rigidi, classe 4, le cui caratteristiche sono determinate dalla norma «EN 590:2014».

In tali circostanze, il giudice del rinvio, investito di un ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione da parte del servizio doganale, ha chiesto alla Corte se un olio minerale possa essere classificato come gasolio nella sottovoce 2710 19 43 della NC ⁶², qualora esso soddisfi i requisiti di cui alla norma EN 590:2013 ⁶³ relativi ad un gasolio destinato a climi artici o con inverni rigidi.

Anzitutto, la Corte rileva che la sottovoce 2710 19 43 della NC, il cui testo riguarda oli da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%, rientra nella voce 2710 della NC, che riguarda oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi. Per l'applicazione di tale voce, la nota complementare 2 del capitolo 27 della NC definisce, alla lettera e), la nozione di «oli da gas».

A tal riguardo, emerge dal testo di tale lettera e), letto in combinato disposto con la lettera d) di tale nota complementare, che sono considerati come «oli da gas», in particolare, gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 250°C meno di 65% e a 350°C 85% o più, secondo il metodo ISO 3405. Pertanto, ai fini della classificazione tariffaria di una merce come oli da gas, nell'ambito della voce 2710 della NC è determinante solo il tasso di distillazione alle temperature indicate, secondo il metodo ISO 3405.

Conseguentemente, la Corte constata che, dal momento che l'olio minerale in causa distilla, secondo il metodo ISO 3405, più di 65% a 250°C, lo stesso non rientra nella definizione di «oli da gas», conformemente alla nota complementare 2, lettera e), del capitolo 27 della NC, e non può essere classificato nelle sottovoci relative ai prodotti che rientrano in tale definizione.

Peraltro, il riferimento alla nota g della tabella 3 della norma EN 590:2013, secondo la quale la definizione di «oli da gas» di cui alla NC «può non applicarsi alle classi definite per i climi artici o con inverni rigidi», non ha nessuna incidenza a tale riguardo, in quanto tale norma è stata adottata non da un organo dell'Unione, ma dal CEN, un organismo di diritto privato. Infatti, tale norma è stata elaborata dal CEN in base al mandato M 394, conferito dalla Commissione il 13 novembre 2006, che successivamente, mediante la direttiva 2014/77, ha aggiornato il riferimento a tale norma contenuto nella nota 1 dell'allegato II della direttiva 98/70.

Certo, si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte che una norma armonizzata, elaborata da un organismo di diritto privato, può essere considerata come rientrante nel diritto dell'Unione dal momento che è stata concepita su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della Commissione, e che produce effetti giuridici obbligatori in seguito alla pubblicazione dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, secondo la Corte, dal momento che la nota g della tabella 3 della norma EN 590:2013 non presenta metodi di prova, non può essere considerata come

⁶² NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014.

⁶³ Norma armonizzata EN 590, nella versione del settembre 2013, applicabile al procedimento principale, intitolata «Carburanti per autoveicoli – Carburanti per motori diesel (gasolio) – Requisiti e metodi di prova».

Classificazione doganale delle merci

rientrante nel diritto dell'Unione ed è priva di rilevanza allo scopo di stabilire la classificazione tariffaria delle merci.

In tale contesto, la Corte risponde dichiarando che un olio minerale non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 della NC, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590:2013 relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e documentazione

Dicembre 2025